SPECCHIO RELIGIOSO PER LE MONACHE

Posto in luce d'ordine

Dell'Illustriss. & Reuerendiss. Sign. Il Sig. Cardinale Federico Borromeo Arciuescouo di Milano

DA GIO. PIETRO BARCO MANTOVANO

Dottor di Sacra Teologia, e de' Canoni.

Canonico di Sant'Ambrogio Maggiore di Milano,

E Vicario delle Monache della medesima Città, e Diocese.

IN MILANO, Appresso Pietro Martire Locarni. *1609.*

Con licenza de' Superiori.

APPROBATIO.

Imprimatur.

Fr. Aloysius Bariola Augustinianus, Consultor Sancti Officij, pro Reuerendissimo Inquisitore.

Aloysius Bossius Can. Ordinar. Theol. pro Illustrissimo Cardin. Archiepisc.

Vidit Saccus pro Excellentiss. Senatu.

All'Ill.mo & Reuer.mo Sig.re
Il Sign.
CARD. FEDERICO BORROMEO
Arciueſcouo di Milano.

L'Opera, che V. S. Illuſtriſsima con gran ragione giudicò gli anni paſſati neceſſaria al ben viuere delle Monache, quaſi ſola mancaſſe al compimento de gli auuertimenti, & della diſciplina di queſta nobiliſsima, & ampliſsima

Chieſa Milaneſe, eſce hora in luce, compreſa ſotto breui capi di tutti i più notabili difetti, che poſſono eſſere nello ſtato Monachale non oſſeruante, tralaſciato però di trattare de' peccati comuni ad ogni donna, potendoſi per queſto ricorrere alle varie ſomme di grauiſsimi ſcrittori, che ne vanno attorno. Io l'hò recata à fine, più toſto per vbbidire à i comandamenti di V.S. Illuſtriſsima, che confidato nel mio ingegno di poterne riuſcire ſecondo l'alto, & degno ſuo concetto. Qualunque ella ſi ſia, io la preſento, & dedico à lei, come à ſuo Auttore, col titolo di Specchio Religioſo,

ligioso, etiandio con questo animo, che come tale appaia lucido per participatione, dache non è in se stesso: percioche tocco dallo splendore di lei, quasi da vn'altro Sole, basteuole ad illustrar non pur' vn libro, ma le più oscure, & lontane cose, che si trouino, riceuerà incomparabilmente maggior chiarezza, che non era quella, che Pitagora auuertiua i suoi discepoli douersi procurare nello specchio materiale per comporsi ne' gesti. Se in questo nostro così purgato, & illuminato mireranno le Monache con attenta osseruatione, io m'assicuro, che meglio

potran-

potranno notare i loro mancamenti, & leuarli, & adornarsi poi in guisa, che ogn'hora più piaceranno à i purissimi occhi dell'eterno Iddio. Mi resterebbe di supplicar V. S. Illustriss. & à scusar l'ardire, & à gradir l'opera, quando io non le offerissi cosa sua per la proposta, & solamente mia per la fatica, riuscitami anch'ella assai leggiera per la virtù somministratami da lei; & insieme non confidassi, per quella poca parte, che vi è di mio, sapendo, che niuna cosa maggiore può far vn grande, che con cuore magnanimo descender al basso, & che quanto egli più s'humi-

lia,

lia, tanto maggiormente à Dio s'auuicina, dicendo il Profeta, Excelsus est Dominus, & humilia respicit. Et quì humile à V.S. Illustriss. m'inchino, & raccomando in gratia, pregando Dio, che le conceda lunga vita, per l'acquisto di maggior gloria in Cielo, per beneficio di Santa Chiesa, & in particolare di questa Prouincia. Di Casa la Dominica delle Palme 1609.

Ps. 137.

Di V.S. Illustriss.ma & Reuer.ma

Humilissimo, & diuotissimo seruidore

Gio. Pietro Barco.

Tauola de' Capitoli, che nel presente libro si contengono.

IL FINE.

DEL-

DELLA VTILITA',

E necessità dell'Opera.

IL PROEMIO.

On hà dubbio, che nella cura, & vigilanza del Vescouo molto stimare si deue il buon gouerno delle Monache, si per l'eccellenza dello stato, nel quale elle si trouano à Dio dedicate, si anche per li molti aiuti, che conseguiscono i popoli, quando elle viuono con quella purità, e santità di vita, che è propria della lor vocatione. E' però comune parere de' Saui, che vi sia bisogno in gouernarle d'vn modo singolare, & di particolar dono di Dio, accioche non perdendosi il tempo, si faccia intorno à loro alcun frutto, essendo il sesso molto fragile, & assai mancheuole di prudenza naturale; & perche l'indirizzo d'vna Monaca è

diuerso da quello di altro stato d'huomo, ò di donna; & perche spesse volte non tanto la malitia, quanto la semplicità di chi le gouerna hà apportato lor grand'impedimento alla via della perfettione: Accresce la difficoltà, che se bene nelle Monache à' nostri tempi fiorisse l'osseruanza della vita Religiosa, & in loro bene spesso risplende la perfettione d'eccellenti, & rare virtù, onde Dio benedetto è seruito, e glorificato; nondimeno è ancor vero, che in alcune di loro stà alle volte oscurata la cognitione di se stesse, & della propria vocatione, si che pare, che il Demonio à guisa del Rè Naaso habbia loro cauato l'occhio del conoscimento de' propri falli, & errori; il che è seminario di tutti i mali, particolarmente nelle Spose di Giesu Christo; poiche si legge, che fù risposto alla Sposa, la quale cercaua lo Sposo, che da se cacciasse l'ignoranza, se di lui voleua saper nouella; Si ignoras te ò pulcherrima inter mulieres, egredere, & abi post vestigia gregum, *Si dice nella Cantica. Quindi nasce, che si trouano alcune Monache, che non conoscono se non quei peccati, che sono molto chiari, e manifesti; & molte cose, che sono peccati, pare loro che non sieno: altre, che i peccati graui stimano leggieri, e non poche, che molte cose, le quali sono grande occasione, e tentatione di peccati, & seminario di molti mali, & vitij, reputano quasi per niente, nè vedono il pericolo, che vi si troua: Et ad ogni modo niun sarà sì ardito, che neghi, che per caminar bene nella via del Cielo, non sia necessario conoscere intieramente i peccati, e sentire la loro grauezza. Aggiugneuesi, che vi son tal'hora de' Confessori di Monache*

1. Reg. 11.

Cap. 1. num. 8.

uache, che non ſanno à queſto male porgere ſufficiente, & efficace rimedio; perche ſe bene ſono eßercitati in confeſſar huomini, ò donne d'altro ſtato, nondimeno per l'ordinario non poſſono hauer cognitione delle colpe, e de' peccati, che nello ſtato Monachale ſi commettono, ſe non con lunga pratica, & molto eſſercitio. Anzi egli è tal'hora occorſo, che eſſi ò per non eſſer ben' informati dello ſtato Religioſo, ò per eſſer larghi in ſe ſteſſi, ò per tener tal' opinione, hanno hauuto vn parere, che è ſtato da vn'altro confutato. Onde le Monache ſoſpeſe, & incerte rimaneuano, à quali creder doueſſero: Dirò di più, ch'elle penſauano, che gli ordini ſteſſero nell'opinione de gli huomini, & de' Superiori, che perciò ſenza ſcropolo viueuano à loro modo. Cauaſi di qui la neceſſità dell'opera, eſſendo un compendio de i peccati propri dello ſtato Monachale, ilquale può ſeruire & à Confeſſori di Monache per memoriale delle interrogationi, che ſi debbon fare nelle Confeſſioni, & alle Monache per norma, e cenſura di quanto hanno elle à fuggire: percioche io con la ragione ſteſſa, ben ſpeſſo co'l teſtimonio de' Dottori, con l'auttorità del ſagro Concilio Tridentino, & con la lunga pratica acquiſtata nel carico di Monache, hò procurato per breui Capi di riſoluere, e decidere la maggior parte, s'io non erro, delle colpe tanto veniali, quanto mortali, nelle quali poſſono le Monache incorrere, così nelle attioni, come ne gli affetti, ſecondo lo ſtato, e l'obligo loro: coſa, come ſi può veder chiaro, da ſperarne gran lume à gli intelletti loro, & inſieme buoni indirizzi per la perfettione della vita Religioſa. Et perche potrebbe per auuentura venire in

pensiero ad alcuna, che quest'Opera altro non sia, che nuoui ordini, e decreti da osseruarsi, come ne' Concili di Milano si trouano altre constitutioni per le Monache, onde anche le paresse graue tal giogo, & insoportabile il peso, stante la grauezza, & multiplicità del peccato, che si descriue, parmi d'auuertirla, che così non s'hà d'intendere; anzi tutto quello, che nell'Opera si contiene, è fondato con molta verità, & sincerità nell'obligo particolare, che hanno le Monache, ò per rispetto della diuina legge, ò per l'humana, ò per li voti solenni, & professione espressa da loro fatta, ò per la Regola, ò per lo stato della vita Religiosa; di quì concludendosi, che quando ben non vi fosse il Superiore, ò altro, che guardasse, e mettesse in chiaro le attioni, e gli affetti, de' quali si fà mentione nell'Opera, soggiacere à' peccati mortali, ò veniali, non per questo restarebbono d'esser tali secondo il loro genere. Ma quando pur à lei paresse troppo rigorosa la dottrina, che si tratta, & troppo frequenti i casi del peccato mortale, io di due cose la prego: La prima è, ch'ella consideri, che sì alto, e perfetto è lo stato della Religione, che si come non basta mediocre virtù ad esser vera Religiosa; così la qualità dello stato graua i defetti, che in altro stato di persone, ò non sarebbono peccati, ò almeno molto leggieri: L'altra cosa è, che in alcuni di quei luoghi, ne' quali haurà ella difficoltà, ne ricerchi il parere di dotto, e prudente Confessore, ò il Superiore stesso, viuendo io sicuro, che resterà sodisfatta. Aggiongo nondimeno, che quando la trasgressione sarà di cosa di poco momento, & come affermano i Dottori; Erit leuitas materiæ, *cioè à dire in*

vol-

volgare, la leggierezza, ò picciolezza della cosa, si potrà quasi sempre scusare dal peccato mortale, se bene vi fosse la violatione del voto, la qual pure di sua natura è mortale. Douranno in somma tutte le Religiose conoscere, & imparare i peccati veniali, & fuggirli, poiche (come ben dice vn Dottore) trà tutti i mezi, che vi sono per conseruarsi in gratia di Dio, e crescere in essa, & in tutte le virtù, questo è principalissimo, & importantissimo, l'andar sempre votando, e purificando l'anima quanto più sia possibile dalle colpe veniali, che l'indeboliscono, e dispongono à mortali. Lo scopo dunque di questa opera altro non è, che far vedere alle Monache, come in vno specchio, le colpe proprie del loro stato, e la lor grauezza per emendarsene, e per saperle confessare, e per indirizzarsi à quella perfettione, alla quale sono obligate, & da Dio sono state chiamate. I lor Confessori poi ne riceueranno grande aiuto, quelli particolarmente che sono di poca sperienza, oltre che si scemerà gran parte della fatica loro. Può per auuentura vna Monaca dubitando dire, Non basta forse la Regola, & che bisogno v'è di questo libro? Rispondo, ch'egli è come vna dichiaratione della regola, manifestando, e dilatando i Capi principali, che vi si contengono, e mostrando al viuo, come, & in quante maniere si può circa quelli errare. Per essempio comanda la Regola, che la Religiosa viua senza cosa di proprio, ilche ancora nella professione, quando si fà il voto della pouertà, si promette solennemente: Quella, che viue senza proprietà, hà sodisfatto al voto, & alla Regola per quello, che spetta alla pouertà. Mà perche in vari modi, e quasi innumerabili

Sot. lib. 1. d ius. q. 2. art 1.
Nau. man. c. 12. nu. 4
Grego. de Val. 2. 2. 3 disp 6 q. 6 de uoto. punt. 4.

rabili

rabili si può incorrere nel vitio della proprietà, e trasgredire la Regola, & il voto di pouertà, non v'hà dubbio, che seruirà molto per liberare la conscienza da ogni neo di cosa propria, & per conseruarla monda negli occhi purissimi del Creatore, il conoscere le cose in particolare ad vna, ad vna, ò parte di esse, oue stà annessa la proprietà prohibita alle Religiose. L'istesso s'intẽde degli altri capi della Regola, ne' quali molti potranno à mio giudicio aprir con questo libro gli occhi, e scoprire non pochi peccati, e le occasioni, e tentationi, che innanzi non vedeuano, e mediante la lor cognitione, crescere nell'odio loro, e poscia auanzarsi nel lume delle cose di Dio, e nella forza d'operar bene. Ma quando questo beneficio non trahesser dalla lettione, e dalla pratica del libro, sapiano però le Religiose due cose, l'vna è che, Scienti bonum, & non facienti, peccatum est ei. *Che vuol dire, che colui pecca, ilquale non mette in opera il bene, che conosce con l'intelletto: nel modo appunto, che il cibo è danneuole à quello, che'l riceue, ma nol digerisce. Oltre che v'è la minaccia del Saluatore medesimo,* Seruus sciens voluntatem Domini, & non faciens, plagis vapulabit multis. *Che così si volgarizza, Il seruitore, che sà la volontà del suo Signore, e non l'adempie, sarà con molte, e graui percosse castigato. Dell'altra cosa ci auuertisce Sant'Agostino, che è pena di precedenti peccati, che l'huomo alcuna volta douenti così cieco, che non conosca il bene dal male, mà pigli l'vn per l'altro, & diuenga così impotente, che vedendo il bene, & il male, & volendo fuggire questo, & seguir quello, non possa, & sia come tirato, et sforzato à fare il con-*

S. Bernar. ser. 36. super Cant.

Luc. 12.

Libro de Natura, & Grat. cap. 67.

trario

trario di ciò, che desidera; percioche è giustissima pena, che il peccatore perda quel giudicio, e quella podestà, che non hà voluto ben vsare, hauendo potuto senza difficoltà alcuna se voleua: cioè se sapeua far bene, & non hà voluto, merita di non sapere, & non volendo far il bene, che poteua, merita di non potere. Et veramente che sono due gran pene all'anima, l'ignoranza, & l'impotenza, le quali non sono altro, che degna perdita di due ottimi talenti, ch'ella in darno possedeua, sapienza, e podestà. Nè sarebbe gran fatto, che qualche Monaca non curandosi di sapere il bene, & intendere la volontà del sommo Padrone nostro Iddio, significataci da' suoi ministri, si riuolgesse contra il libro, e non ne facesse alcun conto. E questa appunto è vna heredità del peccato de' nostri primi parenti d'hauer à male, che altri ci mostri i nostri errori, & insegni il modo d'vscirne: Onde possono trouarsi delle Monache, le quali per non lasciare i mali habiti, & per mantenersi nel loro modo licentioso di viuere, si turino gli orecchi per dir così, quasi aspidi crudeli, nè vogliano vedere, nè sentir quello, che le corregge, & ammaestra il libro. Sapiano, che questo è vn peccare non per ignoranza, ò per fragilità, ma per malitia; anzi il desiderare di non conoscere è il maggior, & il più pericoloso peccato di tutti gli altri: percioche l'ignoranza affettata è la somma d'ogni vitio, che merita ancor più graue pena, che il conoscere, e non credere, e non operare bene. Dice l'Apostolo. Ignorans ignorabitur, *Che chi non vuol sapere quello che deue, anch'esso non sarà da Dio conosciuto; come dice il Signore nella parabola delle dieci Vergini, cinque sauie, &*

Psalm. 33

1. Cor. 14.

Matth. 25.

cinque

cinque pazze, che dopò esser introdotte le sauie alle nozze dello sposo, picchiando le stolte fù loro risposto; Nescio vos; *Non vi conosco, che è la più terribile sentenza, che possa cadere sopra vn'anima. Intendano anco, che il trouarsi in questo stato è vn segno espresso di non temer Dio; percioche,* Qui timet Deum, nil negligit. *Chi teme Dio, niente sprezza di quelle cose, che appartengono à Dio, & alle virtù; & si come la troppa sicurezza partorisce negligenza; così il timore è madre della diligenza, & chi è diligente, non perdona à studio, non à fatica, non à spesa, nè à tempo, secondo che la cosa richiede. Nè si potrà giamai da loro per loro scusa dire, che questo libro sia cagione di scrupoli, non proponendosi per peccato quello, che non è, nè meno affermando, che il peccato veniale sia mortale; ma solamente si scuopre qual sia l'vno, ò l'altro, accioche saputosi, si possa schifare. Questo è certo, che niente del mio in questa fatica è, se non l'ordine; percioche quanto alla dottrina, è tutta presa da i Padri, da i Dottori, e dal Sacro Concilio di Trento, e se ne deue far quel conto, che conuiene. Aggiunsi à ciò, che non può di sua natura recar danno l'esser informato di quello, che è contrario alla propria professione, per poter sene guardare. Dirò di più, che la consideratione de' peccati, & la cognitione di se stesso è il pane cotidiano, co'l quale s'hanno à mangiare gli altri cibi, per delicati ch'essi sieno, nella strada dell'oratione, non douendosi mai tralasciare nella meditatione d'altri misteri; e si come ciascuno è molto esatto nelle cose, che toccano al corpo, nel viuere, nel vestire, e nelle commodità: così dee molto più senza comparatione esser dili-*

Eccl. 7.

Hugo Cardinale nel Eccl. c. 7.

commodità: così dee molto più senza comparatione esser diligente, & auuertito intorno à quelle, che spettano all'anima, Ne lumen *(dice il Signore,)* quod in te est, tenebræ sint: *percioche può bene il cieco peccatore conoscere, come dice S. Paolo, di fuori la giustitia di Dio, & non l'applicar' à se particolarmente, e non vedere, che egli è degno di morte. Bisogna dunque dire, che nasceranno da qualche loro mancamento, ò per non penetrare la mente dell'Auttore, ò per non saper discernere ben le attioni, gli affetti, & i pensieri loro, che perciò temeranno doue non è bisogno, & il Demonio piglierà occasione di dar loro ad intendere, che quasi ogni cosa sia peccato, & che ogni cosa habbia loro à dar la morte. Mancamento di tal sorte, credo, che non sarà comune à tutte le Monache, nè anche à molte, onde non si deue chiudere la porta al profitto, che può risoltar nella maggior parte con la lettione di questo libro; tanto più, che hoggidì così poco si conosce l'obligo Monastico, che piaccia à Dio, non si tenga per virtù quello, che è peccato: & è così difficile il darlo ad intender, che io stimo esser gran bisogno, che il Signore da douero vi ponga la sua mano. Perciò il dire, che per il mal vso d'alcune Monache, & per fuggire qualche particolare loro inquietudine nascente da gli scrupoli, si habbia à tralasciar quello, che può esser buono, & vtile in vniuersale, è come s'alcuno inferisse, Non si publichi il Vangelo, perche in coloro, che non lo riceuono, è occasione di maggior dannatione, come diceua S. Paolo: Et lasci il Chirurgo d'adoprare ferro, e fuoco nel sanare vn'infermo, perche alcuni non vogliono sentire trauaglio, e dolore? La onde io essorto*

Matth. 6. Rom. 1. Rom. 11.

nel Signore tutte le Monache à compiacersi di legger questo libro, e farselo famigliare; & in particolar quelle, che sentiranno scrupolo, promettendo loro, che non hauranno sempre intoppi, mà troueranno la maggior parte delle cose e chiare, e di molta loro consolatione: Et di più potranno à guisa d'Api prudentissime cauar il miele solo, e fiori, lasciando da banda quello, che sia per inquietarle con gli scrupoli: & conferirlo poi con il Confessore, ò col Superiore.

Sapiano oltre à ciò, che la diuina bontà suole manifestarsi molte volte alle conscienze timorate, come Sole chiarissimo; onde vengono à conoscere non solamente le teleragne dell'anima, & i difetti grandi, mà ancora qual si voglia minuta poluere, si che quella, che prima lor pareua acqua chiara, per dir così, poi la vedono molto turbida, & si reputano fango. Et da questa gran luce, che in esse si degna di far risplendere, restano tal hora alcune offuscate, & inquiete da scrupoli; non deono però diffidarsi, nè spauentarsi, anzi più tosto con vn'animo intrepido à guisa di Leone risentirsi, pigliar la sferza, e cacciar fuori del suo tempio à Dio consecrato ogni cosa non solamente immonda, e contraria à i voti loro, & alla solenne professione, mà ancora tutto quello, che può offendere il Creatore, non tanto in cosa graue, quanto in vna sola parola otiosa, cioè nè buona, nè cattiua, così ricercando l'obligo della perfettione, & bontà, in che si sono messe con Dio benedetto; considerando insieme, esser costume della Diuina clemenza, che da principio nelle buone opere sentiamo difficoltà; perche più meritiamo. In questa maniera s'anderanno elle formando così

buona,

buona, e sicura cõscienza, che farà godere loro in questa vita vna tranquillità, la quale chiama la Scrittura continouo conuito: & si può in qualche modo dimandar figura, e participatione della beatitudine Celeste. Prou. 15.

S'auuerta per fine, che doue si nota esser peccato mortale, potrà molte volte esser veniale, non solamente, come hò detto di sopra, ratione leuitatis materiæ, *cioè per rispetto della leggierezza, ò picciolezza della cosa, mà anco* ratione defectus iudicij, & defectus deliberationis: *cioè à dire per mancamento di giudicio, ò della total deliberatione. All'incontro, oue si dice, pecca, e pecca grauemente, ilche s'intende di peccato veniale, potrà molte volte esser mortale, per qualche circostanza aggrauante, di scandalo, ò d'altro, come sanno i prudenti Confessori; perche è cosa chiara, che non si può dare regola, nè decisione certa, & indubitata intorno à tutti i casi di conscienza, nè in generale, nè in particolare, auanti il fatto, si come dopò il fatto tutti si decidono, & si vede apertamente,* considerațis considerandis, *quello, che è mortale, ò ventale.*

Oſtende mihi faciem tuam, ſonet vox tua in auribus meis. *Cant. 2.*

Surrexi, vt aperirem dilecto meo: manus meæ ſtillauerunt myrrham; & digiti mei pleni myrrha probatiſſima. *Cant. 5.*

SPECCHIO RELIGIOSO PER LE MONACHE.

Dell'ingresso nel Monastero per riceuer l'habito.

Capitolo Primo.

LTISSIMA è la vocatione delle giouane, che escono dal Mondo, & si ritirano ne' Monasteri per spendere la vita, e quanto hanno, e possono far di bene in seruigio di Dio benedetto, compiacendosi elle della clausura, orationi, vigilie, mortificationi, penitenze, & altri essercitij spirituali conuenienti alla vita Monachale, per esser questo vn bene sopranaturale, e grande, che il Signore concede loro con molta liberalità, non solo per liberarle da i lacci, e da i pericoli del Secolo, ma di metterle in stato di operare virtuosamente, e d'andarsi perfettionando nella disciplina Christiana per mezo della Religione, che è la più sicura, anzi vnica strada d'imitar Christo Nostro Signore, & d'esser suo perfetto discepolo. Mà si come quelle, che hanno lume di conoscer tal vocatione, si possono assicurare, che tutto succederà loro bene, mouendosi elle à seguitar

Matth. 19.

tar i consigli Euangelici, solo per compiacere, e meglio seruire à sua Diuina Maestà; ilquale mai non lascia di consolare, e rimunerare largamente chiunque lo seguita da douero; così quelle, che caminando alla cieca entrano ne' Monasteri per Monacharuisi senza esser chiamate, deuono con ragione temere d'hauersene tosto à pentire, e di guardar à dietro à pena, che haueranno posto mano all'aratro, con viuer poi sempre inquiete, e sconsolate. Alla consideratione di negotio tant'importante vi volle ammaestrar il Saluator Nostro con due similitudini, di quello, che disegna di fabricar vna Torre, & del Rè, ilqual hà pensiero di mouer guerra ad vn'altro Rè; poiche si come questo deue prima misurare le forze sue, & hauer risguardo à' soldati, che si troua, per non esser poi sforzato à desister dalla guerra incominciata, ò restar vinto con poca riputatione; E quello parimente deue far bene il conto delle spese necessarie all'edificio, che propone di fare, per non lasciarlo imperfetto à sua confusione; Così chi pensa di seguitar Christo per la via della perfettione Religiosa, e claustrale, deue prima molto bene essaminar quanto può fare, per non lasciarsi ridurre à termine di pentimento, potendosi promettere dalla parte del Signore, le cui opere sono perfettissime, ogn'aiuto, e gratie; se dopò d'hauer conosciuta la volontà Diuina, si risoluerà con buono spirito d'abbracciar vita tanto sicura, & gloriosa.

Luc. 19.

Dourà

Dourà dunque ciascuna giouane prima di far risolutione tant'importante, dimandar à Dio instantemente con molte orationi, digiuni, & altre opere pie, che si degni d'aprirle gli occhi della mente per poter conoscere, se veramente le inspirationi, inclinationi, ò altrui persuasioni, che se le fanno à tal fine, procedono da buona, e santa vocatione, e per assicurarsi, secondo il consiglio dell'Apostolo S. Giouanni, se lo spirito suo è da Dio, ò nò; L'istesso douranno fare le Superiore de' Monasteri, auanti che accettino alcuna per Monaca, proponendosi in ciò non solo il seruigio di Dio, al quale deuono sempre mirar principalmente, mà la quiete, & il profitto spirituale del Monastero, che depende in gran parte dall'ammetter alla Religione persone ben prouate, & che sieno veramente chiamate à quel stato di vita; e la salute ancora di quelle, che dimandano d'esser accettate, le quali bene spesso, ò per l'inesperienza, ò per diuersi altri rispetti à pena fanno reflessione all'obligo grande, che s'addossano con pericolo manifesto e della salute loro, e del perpetuo disturbo, e danno à gli istessi Monasteri; percioche se quelle, ch'entrano con diritto piede, & con vera vocatione hauranno molte volte che fare per resister' alle tentationi, e durare nella perfettione, quanto più quelle, che per altro fine, che per la gloria di Dio si fanno Religiose?

1. cap. 4.

Et perche da molti, & vari fini si può mouer alcuna

cuna à farsi Monaca, i quali sono lontani, anzi contrari allo scopo, che si deue hauere nell'entrare à viuere con vera osseruanza dentro le clausure, si è giudicato molto à proposito di ridurgli insieme, accioche con maggior facilità si possino auuertire, e considerare da quelle, che nell'auuenire si proporrano di seruire à Sua Diuina Maestà in tal stato, per iscoprire da quale spirito, e da qual vocatione sieno à ciò spinte.

Alcune adunque si fanno Monache per fuggire le fatiche, & i trauagli di questa vita, in particolare la pouertà, che le angostia, & affanna.

Altre, perche sono brutte di corpo, ouero patiscono difetti corporali.

Altre, perche non hanno dote da maritarsi secondo lo stato loro, ouero come vorebbono.

Altre, per disperatione di poter' ottenere, ò per non hauer ottenuto ciò, che voleuano.

Altre, perche sono inspiritate, ò maleficiate.

Altre, perche è stato rubbato loro il più pretioso thesoro, che hauessero, temendo perciò la morte, ò la vergogna del Mondo.

Altre, per timore del Padre, ò de' parenti, ouero per la importunità loro.

Altre, à mera persuasione di parenti interessati, ò di Monache senza spirito, ò di Cõfessori poco accorti, senza saper, nè pensare quello, che facciano, nè s'è diuina vocatione, & senza far particolare oratione.

Altre,

Altre, perche hanno fatto voto d'esser Monache, mosse però da colera, ò da leggierezza, ò da altra causa simile, & non da diuotione, & da zelo della Religione. Chiara cosa è, che tutte queste non vengono puramente per Dio, nè per amore della Religione, ma per loro rimedio temporale; onde con ragione si può molto dubitare, che non sieno chiamate da Dio: Il riceuer poi quelle, che da Dio non sono chiamate, altro non è, che mandar in ruuine le Religioni stesse.

Altre poscia, mosse da leggierezza in deliberar di Monacharsi, & indotte da semplicità à palesare il lor mal fondato animo à parenti, à quali sapeuano di far cosa troppo grata, iui à non molto se ne pentono; mà le infelici, timide di recar disgusto alla casa, ò di dar segno d'instabilità, più tosto con piè tremante, che con cuor saldo entrano in Monastero, non s'accorgendo di peccare grauemente, perche gran parte del tempo della vita, e talhora tutto stanno inquiete, sconsolate, disperate, & immerse in mille passioni, che le tormentano, di quì auuenendo, che nel diuin seruigio non fanno alcun profitto.

Altre, p amicitia, ò disordinata affettione, che portano ad alcuna del Monastero, acceccate si sottopongono al giogo p loro graue della Religione, peccano notabilmēte, essendo il fine cattiuo; poiche lo scopo loro vero, & vnico dee esser di seruire più commo-

damente à Dio, e d'attendere alla propria salute. Et ancor queste, ò non vanno auanti nello spirito, ò sì lentamente, che è più tosto vn tornar indietro.

Altre, s'eleggono il Monastero secondo il gusto del senso, non hauendo riguardo all'vtile, & al profitto loro spirituale, & à far elettione di quelli Monasteri, che nello spirito, nella disciplina, & nell'osseruanza di voti meglio caminano.

Altre, auanti che entrino nel Monastero, non leggono, nè vedono le regole, ch'elle hanno d'osseruare, & non sanno, che cosa sia Religione, & l'osseruanza de' voti; & certa cosa è, che nell'vno, & nell'altro caso è graue mancamento.

Altre, s'eleggono Monasteri, i quali sanno molto bene non esser osseruanti nelle cose essentiali, cioè ne' trè voti, & peccano mortalmente.

Altre, auanti il giorno dell'ingresso, & forse il giorno stesso non attendono se non à balli, feste, ricreationi secolaresche, & entrano nel Monastero cõ la testa piena di mille fraschèrie, che loro sono di grandissimo impedimento allo spirito; peccano.

Altre vogliono esser accompagnate al Monastero con grande comitiua di parenti, amici, carrozze, &c. Le quali cose non seruono se non per vanità, & distrattione, peccano; & farebbono maggior seruigio à Dio, se ancora che sieno nobili v'andassero à piedi, vestite modestamente, senza superfluità, ò vanità, & accompagnate da persone diuote, che lo-

ro seruissero per fomento dello spirito, & della diuotione.

Altre, entrano nel Monastero con vari ornamenti, & non seruano gli ordini in ciò prescritti: Onde peccano, & insieme pecca la Superiora, la quale le ammette in tal modo prohibito.

Si come molto più pecca quella Superiora, ò Monaca, la quale persuade, ò vuole persuadere alla nouitia, ò à suoi parenti, quando è ammessa alla Religione, di vestirsi riccamente, & pomposamente di seta, ouero d'oro, con colori varij, mossa da speranza, che la veste nell'ingresso della Nouitia nel Monastero sarà donata alla loro Chiesa; perche induce la Nouitia, ò la consiglia alla trasgressione de gli ordini de' Superiori, la ritira dall'vbbidienza; l'espone à pericolo della castità, & quel, che più importa, la mette à rischio di perder la vocatione, come la sperienza hà mostrato in molte, che per la souerchia vanità, alla quale poi seguono de altre cose, sono ritornate à dietro, & ella finalmente dà indicio di hauer per fine l'auaritia, onde apporta mal'essempio, e bene spesso scandolo à' Secolari.

6 La Superiora, ò altra Monaca, quando principalmente per interesse temporale si muoue à persuadere ad alcuna il farsi Monaca, cioè per hauer gran dote, ò perche quelli del suo lignaggio ne vengono ricchi, ouero per altri humani rispetti, pecca mortalmente, & tanto maggior è il peccato, quanto men

altra si truoua per la Religione quella, à cui vuol persuadere l'andar Monaca.

Et veda da questo, & da i seguenti casi quanto male si tiri addosso, perche il principio di ogni rilassatione, & la principal causa di non osseruare le regole nelle Religioni, è ammetter in esse persona, che Dio non chiama per loro, non solamente perche questa tale, come la sperienza n'insegna, non può osseruare la maniera di viuere del Monastero, mà non lascia, che l'altre l'osseruano, come si deue.

Consideri colei, che riceue vna nel Monastero per esser Monaca, che hà da dare conto à Dio di quell'anima, & insieme del ben del Monastero; & consideri anco quello che fà, cioè che riceue vna à stato tal, nel quale è obligata sotto pena di peccato mortale caminar alla perfettione.

S'ammette poi nel Monastero alcuna principalmente per dinari, ò altre cose temporali, pecca mortalmente,[a] & di Simonia, mà [b] nõ è scommunicata.

Se sforza, ò cõsiglia, ò dà aiuto, ò fauori ad alcuna per entrare nel Monastero, ò per riceuere l'habito di Monaca, la quale conosce non hauer volontà, anzi repugnanza, ouero se interpone la sua presenza, ò consenso, ò l'auttorità à questo atto, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica [c] del Concilio di Trento, purche seguiti l'effetto [d] dell'ingresso.

Se l'induce à farsi Monaca, persuadendola con lusinghe, pur che non gli faccia qualche volenza, non

a D. Tho. 2. 2. q. 100. art. 3. ad 4.
b Nauar. consil. l. 5. de Simon. consl. 71. Nau. Manu. ca. 23. num. 111. uerb. septimo. Suarez de censu. disp. 22. sect. 5. num. 5.
c Sess. 25. de Regul. cap. 18.
d Nauar. consl. l. 5. titul. de sent. excõ. consl. 56. Nauar. ut sup. cõl. 55

non incorre nella scommunica.

Se l'induce con bugie, rappresentandole la sua Religione altrimenti di quella, che è in verità, pecca grauemente.

Ex. Conc. Tridēt. ubi supra nā utitur uerbo coegerit.

Se per sua colpa ò negligenza non l'ammette alla Religione co' legitimi modi, secondo i sacri Canoni, pecca mortalmente, & molto più se non precede l'essame.

Con. Prouinc. 1. de puell. ad Relig.

Quella, che senza giusta causa hà operato, che alcuna non sia entrata nella Religione, pecca mortalmente, nè è però obligata per giustitia persuaderlo il contrario, mà si bene hà obligatione di carità, acciòche si faccia Religiosa.

Nau. Manual. c. 12. num 44. Sot. 4. de Iust. & iu. q. 6. art. 3. ad 1. Rebellus de obligatione iust. 1. par. l. 4. q. 15.

Quella, che volendo entrare nella Religione, fà alcun obligo, ò rinuntia in fraude del Concilio Tridentino, fà vn'atto inualido, & nullo; nè può benche sia in sua libertà donar per amor di Dio al Monastero cosa alcuna, eccetto il viuere.

Sess. 25. de Regul. ca. 16. Nau. cons. l. 3. de donat. cons. 8. & 7.

Quella, che hà fatto voto semplicemente d'entrar in alcuna Religione per prouarla solamente, senz'altro fine, può vscir senza altro peccato dopò l'ingresso, perche il modo del viuere non le piace; mà se il voto è di fare ancor la professione, deue impetrar la dispensa, adducendo causa, che paia giusta ad huomo prudente.

Sacr. Congreg. Concil. Trid.

Nau. Manu. ca. 12. nu 47.

Chi sforza alcuna figliuola secolare à entrare nel Monastero, non per pigliar l'habito, nè far la professione, mà per istar iui honestamente, fin che sia in

età

età di maritarsi, incorre nella scommunica del Concilio di Trento, come pruoua il Nauarra.

Sess. 25. de Regul. ca. 18.
Cons. I. 5. de sent. ex com. cons. 56.

Narra Flaminio Figliucci nella vita di Santa Frãcesca Romana, che trà le conditioni da osseruarsi da quelle, che voleuano esser ammesse nella congregatione da lei instituita, era questa, dettatale dall'Apostolo San Paolo in visione, ch'elle fossero libere, cioè à dir non costrette, ò indotte à entrarui, accioche potessero volontariamente far i lor voti, e sottomettersi alle costitutioni, al modo di viuere, & alle fatiche del Monastero. Onde fù la medesima serua di Dio ripresa in sogno da S. Benedetto, ch'ella non si risolueffe di riceuere frà le sue compagne vna fanciulla non ancora peruenuta ad età conueneuole di poter liberamente consentire di prender l'habito Religioso. In vn medesimo tempo fù auuertita à non lasciarsi ingannar dall'amore del denaro sotto pretesto di far bene, pigliando per auuentura molta dote da quelle, che non haueano le conditioni necessarie.

Et il Cardinale Turrecremata dice, che si come i Marinari alle volte gittano gli infermi nel Mare prima, che sieno del tutto morti, per impadronirsi de' loro beni, così alcuni intromettono nella Religione quelli, che sono ancora viui al mondo per la roba, che d'essi aspettano; ilche è peccato notabile d'auidità. Habbiano per ciò le Monache sempre auanti gli occhi la pouertà, della quale fanno professione, per dar odore in ogni cosa di lei; E guardino,

che

che le facoltà non sono quello, che hanno da sostétare, mà la fede, e la perfettione, è la fidanza in Dio solo.

La Madre Teresa auuertendo i padri à non metter le loro figliuole ne' Monasteri non sono osseruanti, scriuonsi nella sua vita le seguenti parole; Se i padri prendessero il mio consiglio; poiche non vogliono por cura di metterle loro figliuole ne' Monasteri, doue si camina alla via della salute, mà doue si truoua maggior pericolo, che nel mondo; lo facciano almeno per quanto tocca all'honor loro, & si contentino più tosto di maritarle bassamente, che porle in simiglianti Monasteri, se non sono molto ben inclinate; & piaccia al Signore, che gioui; ò più tosto le tengano nelle case loro; imperoche se la fanciulla vuol' esser trista, non può star celata, se non per poco tempo; mà quì lunghissimo spatio vi vuole, & in fine lo scuopre il Signore: & non solo fà danno à sè, mà à tutte, & alle volte le pouerelle non v'hanno tutta la colpa; percioche caminano per doue trouano fatta la strada: & è compassione di molte, che volendo appartarsi dal mondo, si ritrouano poi in dieci mondi insieme, nè sanno come difendersi, nè rimediare, perche la fanciullezza, la sensualità, & il Demonio l'inuita, & inclina à seguir alcune cose mondane sopra modo.

Cap. 7.

Del

Del Nouitiato. Cap. II.

Debbono le Nouitie esser apunto come vna carta bianca, & vna cera senz'impressione, atte à riceuer gli influssi di Dio, per accertar bene la loro vocatione, & per esser instrutte dalla Superiora, & dalla Maestra nelle cose, che appartengono alla Religione, & perfettione Christiana, alla quale debbono caminare le Monache. Oltre à ciò intendano, che è segno euidente di certa vocatione, lo star nel buon proposito, & non pentirsi, mà più tosto dimenticar le cose lasciate addietro, imitando l'eternità di Dio, ilquale sempre in se stesso è il medesimo, senz'alcuna mutabilità.

Vid. Decis. aur. l. 3. de Regul. cap. 5. num. 18.

Perciò la Nouitia, che non hà animo d'esser Monaca, se piglia l'habito, pecca.

Le Superiore, che sapendo alcuna non esser atta alla Religione, ò perche è inferma, ò perche sarà scandalosa, se l'ammettono all'habito, ò per causa della parentela, ò per altro rispetto humano senza auuisarne il Superiore, P. M. L'istesso s'hà d'intender di quelle Monache, che di ciò consapeuoli, non procurano d'opporsi co' modi debiti, accioche il Monastero non venga à patir così notabil danno, ò temporale, ò spirituale.

Se ammettono all'habito alcuna, nella quale sanno,

no, che il Capitolo delle Monache non consente delle trè parti le due, come si ricerca, peccano mortalmente. Aggiugne di più il Concilio Prouinciale pena alla Superiora della priuatione dell'vfficio, & anco del velo per sei mesi. L'anno poi del nouiciato s'hà da computare dal tempo, che il Capitolo cōsente, quando la nouitia hauesse preso l'habito in tempo, che la Religione non consentiua.

Concil. Prou. 1. de puell.

Nau. cōs. l. 3. de Regul. cons. 5. nu. 17.

Quando sono negligenti in far pruoua dello spirito delle Nouitie, se veramente è da Dio, ouero se più tosto sono mosse da qualche humano rispetto, da passione disordinata, da leggierezza, da persuasioni di parenti, ò da altra cosa non buona, peccano grauemente.

Quando la Superiora, e la Maestra delle Nouitie sono negligenti in alleuar bene le Nouitie, trouandosi elle mal instrutte, e con poca disciplina.

Quella, che s'vsurpa l'officio dell'insegnare, ò d'ammaestrar le Nouitie, non essendo destinata à questo, non solo pecca, mà incorre nella pena della priuatione della voce attiua, & passiua.

Conc. Prouinc. 1.

La Nouitia, che nell'anno della probatione non serua tutti i precetti della regola, non pecca, perche è tenuta solamente alla pruoua della regola, e non alla totale esegutione.

Syl. uerbo Religio. 1a 5. num. 6.

Peccano ben quelle, che nel medemo anno non fanno conto dell'osseruanza, & vanno contrahendo mali habiti di trasgredire le regole; percioche se be-

ne non peccano per vigore della Regola in se stessa; peccano però quasi sempre per altre circostanze.

Et ancorache non siano obligate all'officio diuino, peccano però nol recitando diuotamente, quãdo il dicono, specialmente, se volontariamente stãno distratte. Perciò nell'anno del nouiciato deuono habituarsi à dirlo con attentione, e diuotione; nel che hanno le Maestre ad aiutarle, & instruirle con ogni diligenza, & affetto.

Quelle Nouitie, che stanno perdendo il tempo, e non attendono con ogni studio à fare i loro essercitij imposti. P.

Quelle, che contra gli Ordini del Nouitiato praticano con le Monache professe, ouero dormono con esse, ò con altre Nouitie, peccano più ò meno grauemente secondo le circostanze; & similmente peccano la Superiora, & la Maestra, se saranno negligenti in prouedere à tutto questo, quando lo ricerca alcuna necessità.

Quelle, che fanno, ò tengono amicitie particolari d'altre Nouitie, ò di Monache professe, secondo le circostanze s'espongono à pericolo di peccato mortale.

La Monaca, che pratica con alcuna Nouitia, parlando seco frequentemente senz'alcuna necessità, e senza licenza della Superiora, pecca.

Le Nouitie, che nõ vogliono fare, ouero fanno cõ risentimento le penitenze, che loro sono imposte. P.

Quel-

Quelle Monache poi, se bene parenti, le quali impediscono, che alle Nouitie non siano date le debite penitenze, e gridano con le Maestre, difendendole, & coprendo i loro errori, & mancamenti, peccano grauemente. Et queste attendino con diligenza à quello, che dice San Basilio. *Qui consentit peccantibus, & defendit alium delinquentem, maledictus erit apud Deum, & homines.* Chi consente à quelli che peccano, & difende l'altro, che commette errore, sarà maledetto appresso Dio, & gli huomini.

Quelle Nouitie, che raccontano all'altre le loro vanità, ò innamoramenti del secolo, ouero, che ragionano d'altre cose più graui, peccano. E tal volta può essere peccato mortale, secondo le circostãze.

Quando poi hauendo graue tentationi, non le scuoprono al Confessore, accioche le indirizzi, & aiuti, all'hora stanno in graue pericolo dell'anima.

Quelle, che fanno la renuntia, ò qualche obligatione, anco con giuramento, senza l'auttorità del Vescouo, & non dentro li due mesi vltimi della professione, fanno vn'atto inualido, nè sono obligate al giuramento.

Conc. Trident. de Reg. sess. 25. cap. 16.

Non è prohibito alla Nouitia far testamento, ò disponere per vltima volontà de' suoi beni, ò dar' elemosina.

Azor. Insti. moral. l. 13. cap. 9. q. 2.

Se morendo la Nouitia auãti la professione, ouero vscendo fuori del Monastero, la Superiora non dà, & restituisce tutto quello, chè hà riceuuto da' pa-

Conc. Trident. sess. 25. cap. 16. de Regul. Nau. cõs. lib. 3. de stat. mon. cons. 1.

parenti, pecca mortalmente; perche è obligata à tale restitutione, eccettuando gli alimenti; se pur in quell'atto ella non hauesse disposto altrimenti.

La Nouitia, auanti che faccia la professione, distribuisca bene le facoltà; prima à parenti poueri; poi à gli altri; accioche non habbia d'hauer per l'auuenire scrupolo, anzi consolatione grande, la quale si truoua in eseguire i consigli di Christo.

Tutto quello, che si è detto nel presente trattato del voto della castità, può seruir anco per le Nouitie; fuoriche in esse il peccato non è di sacrilegio; quando però non hauessero fatto voto di virginità, ò castità. Potrebbono nondimeno anch'elle peccar di sacrilegio, per la participatione con altra professa.

Auuertano le Superiore, & Maestre delle Nouitie, che hauranno da dar strettissimo conto à Dio della negligenza, che vsano in alleuar bene le Nouitie, non correggendo i loro errori, & peccati, e mancamenti, mà conniuendo, & dissimulando per humani rispetti, ò per non disgustarle, ò per paura, che i parenti delle Nouitie si risentino, ò per timore, che non si partano, & escano dal Monastero, & per questa causa non danno loro penitenze per gli errori, & trasgressioni; onde segue, che si alleuano libere, baldanzose, ardite, senza spirito d'oratione, & mortificatione. Quali poi sono Nouitie, tali caminano poi tutto'l tempo della vita. Perciò sono obli-

gate le Superiore, & le Maeſtre à tenerle in continuo eſſercitio di mortificatione, & ſpogliarſi d'ogni timor humano, & mondano, dando loro delle penitenze non ſolo per gli difetti, che fanno, mà ancora quando non errano colpeuolmente; & peccano grauemente non facendo il ſopradetto, perche da queſto ne naſce la rilaſſatione dell'oſſeruanza, & dello ſpirito ne' Monaſteri; Fanno elle ancora grand'errore, tenendo maggior cura, che imparino il canto figurato, che l'eſſercitio dell'oratione, & mortificatione, eſſendo queſti gli inſtrumenti principali ad ogni virtù, & in particolare ad incaminarle à quella perfettione, la qual' è propria loro, e per la quale ſono vſcite del ſecolo, e fatte Religioſe.

Della Profeſſione. Cap. III.

COmmenda ſommamẽte l'Apoſtolo quelle Vergini, le quali ſtando nel ſecolo s'allontanano dalle coſe temporali, & indirizzano i loro penſieri à Dio, per piacer ſolamente à lui. 1. Cor. 7.

Sono però degne di maggior lode quelle, che per non ſepararſi mai dal ſeruigio di Dio, ſi conſacrano à Gieſu Chriſto in vna Religione, facendoui profeſſione ſolenne, la quale è vna promeſſa d'oſſeruar pouertà, caſtità, & vbbidienza, ſenza mai contrauenire.

Ecc. ca. 5.

Si ricordino le Nouitie auanti che facciano la professione, che dice il Sauio. *Displicet Deo infidelis, & stulta promissio.* Non piace à Dio la promessa infedele, & stolta. E' infedele, quando, ò non si vuole adempire, ò non s'assicura di poter adempir quello, che si promette. E' stolta, quando non s'intende, nè si considera con maturità quella cosa, che si promette. L'vno, e l'altro deuono fuggire le Nouitie, acciochè à Dio sia grata, & accetta la loro professione.

La Nouitia adunque, se non fà il debito apparecchio, & quella consideratione, che conuiene alla professione, e non procura d'intender bene ciò, che hà da fare, & quanto importi così grand'attione, commette grandissimo mancamẽto, e priua se stessa di molte gratie, e doni spirituali.

Nau. l. 3. consil. 24. de Regul.

Se fà la professione con animo di non obligarsi, pecca mortalmente. Valerà però detta professione, quando pentita dell'errore, farà veramente la professione da sè con animo d'obligarsi.

Idem cõs. 5. de ijs quæ ue. Et cõs. 17. de Regul.

Se la fà mossa da timore de' suoi parenti, ò d'altro graue male, non volontariamente, è nulla in conscienza; se bene non prouandosi altro resta valida nel foro esteriore; Et è obligata la Monaca all'osseruanza della regola, tanto più, che à' nostri tempi pare non potere cader questo timore in donna constante, per la diligenza, che s'vsa da' Superiori in tal attione.

Si ueda il capo di Pouertà.

Se la fà con animo d'esser proprietaria, come l'altre

tre di quel Monaſtero, oue ſono tali, pecca mortalmente; & non è ſcuſata con dire, che fà voto di pouertà ſecondo l'vſanza del Monaſtero, doue ſi truoua; perche tal intentione è nulla, & non deue eſſer oſſeruata, come repugnante alla profeſſione fatta.

Se la fà in vn Monaſtero, nel qual hà prouato, che manca comunemente l'oſſeruanza delle coſe eſſentiali, come de i trè voti, pecca mortalmente, quando però ella non haueſſe animo di radirizzar, & incaminar col ſuo eſſempio l'oſſeruanza, ò che non confidaſſe molto di poterla oſſeruare da sè.

Se dopò il voto d'entrar in vna Religione ſtretta, entra, e fà la profeſſione in vna più larga, pecca per non hauer ella cōpito il voto, tiene però la profeſſione, & la Superiora, & Maeſtre, che ſcientemente riceuono tali Nouitie, ouero riceuute, non le mandano à caſa, peccano, perche cooperano al lor peccato.

Decis. Aur. l. 2. de uoto Religionis. ca. 34. nu. 32. C. qui post uotũ de Regul. lib. 6. Syl. in uerbo Religio. 2. q. 18

Se fà la profeſſione per vſcire dal Nouitiato, & dalla cura della Maeſtra, & per poter hauer maggior libertà del ſenſo, & ſeruirſi di queſto grado per ingrandirſi, & inſuperbirſi, pecca.

Se propone di non laſciarſi più dominare, dopò che hauerà fatta la profeſſione, pecca grauemente di ſuperbia.

Se fà la profeſſione auanti i ſedeci anni compiti, ouero auanti, che ſia ſtata vn'anno intiero dopò l'habito riceuuto, pecca, & la profeſſione è nulla.

Cōc. Trid. d. Regul. seſſ. 25. ca. 15.

La

Tab. uer. bo Nouitius. nu. 4.

La Superiora poi, che riceue tal Nouitia alla professione scientemente, pecca mortalmente, & non può più riceuer'altre alla professione. Et l'habito, che deue portar la Nouitia vn'anno continouo prima, che si faccia professa, hà da esser distinto da quello delle professe.

Nau. cõs. 13. de Regul. cons. 36. nu. 1.

Tab. uer. bo nouitius. ca. 9.

Se la fà, non hauendo hauuto la maggior parte del Capitolo, che consente, non fà voto solenne; & deue hauer delle trè parti de' voti le due, secondo il Concilio Prouinciale primo per voti secreti.

Chi essendo furiosa fà la professione, durando tal impedimento, non si può chiamar professa, nè hauer fatto l'anno della probatione.

C. sicut tenor. extr. de Reg.

La Superiora, che ammette alla professione quella, che sà esser, ò inspiritata, ò maleficiata, pecca grauemente, & potrà esser mortale.

Se ammette alcuna più per li prieghi de' parēti, ò d'amici, che per il seruitio di Dio, pecca. Et quando fosse vna Nouitia discola, che col suo mal essempio può far danno all'altre ne' costumi senza speranza d'emendatione, pecca mortalmente; perche mette à pericolo molte altre, che non si guastino, oltra che sarà di perpetuo trauaglio al Monastero.

Se ammette quella, che hà scoperto inferma, ò altrimente inetta per la Religione, pecca grauemente, & ancor mortalmente per il graue danno, che apporta al Monastero, prendendo à sostentar' vna bocca inutile, & che sarà di trauaglio, & inquietudine,

dine, & di mal essempio; & lo stesso credo, quando è discola, & scandalosa, se però l'inauuertenza non iscusasse, ilche però di raro accaderà, douendosi auuertire, & diligentemente essaminare i costumi, & la conuersatione di quella, che s'ammette alla professione: Nell'istesso peccato incorrono le Monache maggiori, che consentono.

Errano grauemente alcune Monache, le quali sotto pretesto del dishonore del Monastero, se vna Nouitia tornasse à casa, pensano, che sia loro lecito d'ammettere alla professione, ò inferme, ò maleficiate, ò scandalose, & incorregibili, ò altrimenti inette alla Religione, non attendendo, che à questo effetto è stato instituito l'anno del Nouitiato, ò vogliamo dir di probatione, nel quale & la Nouitia pruoua il Monastero, & il Monastero la Nouitia; accioche la Nouitia sia in libertà d'vscire, & il Monastero di trattenerla, ò rimandarla à casa.. Così santamente senza tanti rispetti humani pratticano le Madre Capuccine. Onde si come il buono stomaco caccia da se, se ben con trauaglio, il souerchio cibo, che al corpo sarebbe noceuole; così ben che si sieno ingannate da principio in riceuerle alla Religione, hauendo però conosciuto al tempo della probatione, che non sono chiamate da Dio, perche sono priue delle conditioni necessarie per quell'ordine, non deuono lasciarsi vincere da vn'apparenza di carità, che rimandandole à casa siano occasione, che quell'anime per-

dano tanto bene, nè hauere ſcrupolo di nõ far il debito loro, perche anzi ſon cauſa di grauarle con maggior peſo di quello, che poſſono portare, e quiui forſe ſi danaranno, che fuori del Monaſtero per auuentura ſi ſalueranno, oltre che la medeſima compaſſione farà, che ſi diſſimulino molti de' ſuoi mancamenti, e ſi venga à poco à poco à rilaſſare la Religione. Commettono perciò errore grande, contrario alla vera carità, la qual mira il maggior bene, e per quello laſcia il minore, che, come dice Ariſtotele, il bene quando è di più perſone, tanto è più diuino, e maggiore.

P. Franceſco Riuiera l. 4. nel Prologo della uita della Beata Tereſa.

Chiunque in qual ſi voglia modo sforza alcuna à fare la profeſſione non hauendone ella volontà, ò in ciò dà conſiglio, ò porge aiuto, ò fauore, accioche la rechi à fine, ò pure interpone la ſua preſenza, ò l'auttorità, ò il conſentimento à queſto atto, mortalmente pecca, & incorre nella ſcommunica *Ipſo facto* del Concilio di Trento.

Suarez de cẽſuris diſputat. 23. ſect. 3. nu. 8.

Seſſ. 25. c. 18. de regul.

Chi impediſce in qual ſi voglia modo ſenza giuſta cauſa la volontà d'alcuna di farſi profeſſa, pecca mortalmente, & incorre la ſcommunica *Ipſo facto*, del Concilio Tridentino.

Vbi ſupr.

La Superiora, che per malitia non manda al Superiore l'auuiſo, quando finiſce l'anno, che la Nouitia hà preſo l'habito, pecca mortalmente, & è ſoſpeſa dall'officio.

Cõc. Trid. ſeſſ. 25. ca. 17. de regul.

Conc. Prouinc. 1.

Sarà officio finalmente della Superiora, & della Mae-

Maestra delle Nouitie, & del Confessore per vn mese auanti la professione auuisare la Nouitia dell'importanza di queste attioni, & farne fare sopra molte volte oratione mentale, proponendole alcuni punti à proposito, come sarebbe, la grandezza dell'attione, per il sacrificio si fà à Dio in essa, così dell'anima per l'vbbidienza, come del corpo per la castità, & de' beni temporali tutti per la pouertà: quanto grato sia à Dio, quanta copia di gratia infonda egli in quell'anima, che fà questo sacrificio, come si deue; e la dignità dello stato, nel quale si pone la Monaca per la professione, che è diuentare sposa di Christo, & simili.

Le daranno similmente ad intendere l'obligo, nel quale ella si mette d'osseruare la regola, i voti, di recitar il diuin officio, se hà da esser velata. Per questo se le douranno far leggere, & considerare bene le Regole, & tutto quello, che intorno alli voti, regole, & diuini offici in questo trattato habbiamo scritto. Sarà ancora à proposito in questo tempo farle legger ciò, che de i trè voti scriue il P. Girolamo Piatti nel libro del bene dello stato Religioso, & il P. Pinelli nel suo Gersone, accioche la Monaca intendendo quello, che fà, possa da quest'attione riceuere maggior gratia, & profitto, & la Diuina Maestà ne resti sommamente glorificata.

Della Regola. *Cap. IV.*

D.Th.2.2. q. 186. artic. 2.

LA Monaca non è obligata à fare tutti gli essercitij, co' quali s'arriua alla perfettione; mà ben deue volere l'osseruanza di quelli, che sono comandati dalle Regole, & costitutioni della Religione, doue hà fatta la professione. Onde quella, che non hà animo di caminar alla perfettione secondo la Regola, e l'instituto della sua Religione, è in stato di peccato mortale; se bene non è in tale stato; perche attualmente in molte cose non si incamini à quella. Dice il P. Luigi di Granata, Ricordisi il Religioso, ch'egli è obligato sotto precetto di peccato mortale à tendere alla perfettione, che hà professato: & vn'altro scriue, che si come le spose di questo mondo deuono esser di età conueniente; così le spose di Giesu Christo debbono anch'elle hauere spiritualmente l'età, che si ricerca alla vocatione loro, la qual consiste nella perfettione dello spirito, ò nell'esserui assai vicino. Chiara cosa è, che chi quando hà da crescere, non cresce, bisogna che habbia in se qualche gran mancamento, e sia degno di riprensione. Vn'altro afferma, che è necessario, che à studio non faccia attione, che gli renda impossibile l'acquisto della perfettione; & che non ripugni alle strade, e mezi di perfettione, quali gli ordinano la sua regola, e suoi

Dionys. de Eccl Hierarch. c. 5. D. Tho. 2. 2. qō. 184. ar. 5. ad 2. Caet ibi. Grego. de Val. 2. 2. par. 2. disput. 10. q. 4 punct 5. circa fine. Azor instit. moral. parte 1. l. 12. in fine.

Nel trattato, Regola della vita spirituale.

Fr. Hierony. Grot. de disciplina regola. c. 9. §. 1.

Superiori. Perfettione poi altro non è, che ſommo bene, che quì ſi può acquiſtare, & è l'vnione con Dio, & col proſſimo in amore, e carità: ilche ſignificò la Scrittura ſacra, dicendo, che, *Credentium erat cor vnum, & anima vna*. Onde la miſura della perfettione è la carità. Chi ama Dio con più perfetto cuore, con maggiore affetto dell'anima, con più grande vnione della mente, con più sforzo, e con maggior ardore, queſti è più perfetto. Perciò lo ſtato de' Religioſi è ſtato di perfettione, come quello, che toglie tutti gli oſtacoli, che poſſono impedire, ò intepidire in noi l'amor di Dio, à cui chi più ſi cōgiunge in queſta vita è più perfetto: la Carità, e le virtù ſono legami, e nodi, i quali con Dio ci ſtringono. Perciò San Paolo chiama la carità legame della perfettione.

Auguſt. in reg. c. 1. & in Pſ. 132. Baſil. de conſtitut. Monaſt. c. 9. Caſſ. collat. 16. c. 8. Act. 4.

Coloſſ. 3.

La Regola da ſe ſteſſa non obliga à coſa alcuna, ſe non in quattro caſi.

I.

Quando contiene qualche coſa neceſſaria alla ſalute, traſgredendoſi pecca mortalmente.

II.

Quando la materia della Regola è ancor del voto fatto nella profeſſione, come ſe la Regola contiene oſſeruanza di caſtità, di vbbidienza, e di pouertà, contrauenendo ſi pecca mortalmente, ſe però la leggierezza, ò picolezza della coſa, ouero il difetto del conſenſo anche per mancamento di giudicio, & di

di deliberatione, non iscusa dal peccato mortale, potendosi il voto violare, con peccato solamente veniale, quando vi concorrono le dette cose.

Sot. de iust. & iur. q. 2. art. 1. Nau. Manu. ca. 12. num. 40. Greg. de Val. t. 3. di spu. 6. q. 6. de uoto punc. 4.

III.

Quando la Regola contiene precetto del Superiore propriamente detto, trasgredendo[a] si pecca mortalmente. Parlasi qui del precetto, che obliga di sua natura à peccato mortale, potendo esser qualche precetto, che solamente obligbi à peccato veniale.

a Caet. 2. 2. q. 189. art. 9.

Nau. Manu ca. 23. num. 49.

Il precetto si conoscerà obligare à peccato mortale, ò veniale, quando comunemente chi è obligato pensa, che la trasgressione sia mortale, ò veniale; ouero quando si comanda in virtù di Santa vbbidienza, suole comunemente obligare al mortale; ouero quando si mette la pena della scommunica maggiore; ouero quando si mette la suspensione, ò l'interdetto, ò la pena equiualente, e graue, massimamente in materia graue, comunemente obliga al mortale.

Grego. de Val. 2. 2. disp. 10. q. 4. de stat. Religo. punct. 5. fol. mihi 2362. Caet. ut su pra. Vide Nau. in Manu. c. 23. num. 49. & seq.

IV.

Quando finalmente l'institutore hà voluto, che alcuna Regola obighi à peccato mortale, ancorache di sua natura la cosa, che si trasgredisse, non sia nè anche veniale, all'hora la contrauentione è peccato mortale.

Benche la Regola in certe cose nõ obligbi à peccato; nondimeno essendosi la Religiosa obligata alla

Grego. de Val. ut su pra dispu. 10. qõ. 4. punc. 5.

la perfettione, & all'vbbidieza, la quale include principalmente le regole del suo instituto, à pena si può saluar di non peccar venialmente, quando non l'osserua, massimamente se frequenta le ommissioni di quelle.

Se la Monaca frequentemente, e quasi per consuetudine trasgredisse la Regola nè cose, doue la trasgressione non è peccato mortale, non pecca mortalmente; purche non vi sia il dispregio, ancorache la frequenza di trasgredire disponga l'anima al disprégio; mà se hà intentione di continouare, & la consuetudine che hà di trasgredire le Regole, nasce per lo proposito fatto di non seruarne alcuna, pecca mortalmente, perche l'intentione di perseuerare nella trasgressione, & la consuetudine di trasgredire per il proposito fatto di non seruarne alcuna, è vn non voler sottoporsi alla Regola, ilche è disprezzo secondo San Tomaso.

Syl. uerbo Religio. 1. nu. 8. ant. finem.

Grego. de Val. ubi su. pra. Syl. uerbo Religio. 2. num. 12.

2. 2. q. 186. artic. 9. ad tertium.

Se per negligenza ella mai non legge le sue Regole, nè si cura di saperle per altra via, pecca, specialmente se da questo ne nasce la frequenza di trasgredirle.

Se non fà conto delle Regole picciole, pecca venialmente; purche non vi sia dispregio.

Quella, che induce, ò aiuta, ò consiglia altra Monaca alla trasgressione della Regola, ò la ritira dall'osseruanza d'essa, pecca.

Quella, che essendo entrata in vna Religione rilassata,

lassata, & nella quale all'hora non si serua la regola, come prima, se poi riformandosi, e riducendosi al primo stato suo, & all'osseruanza regolare, oppone d'esser lesa, e che gli sia fatto pregiudicio, non hà ragione, perche non si muta alcuna cosa, mà si comanda l'osseruanza de' primi statuti, & costitutioni regolari; & ella è obligata ad osseruare quella regola riformata più stretta, e più graue; percioche si presume, che sia stata indotta alla Religione dallo spirito di Dio; il qual vuole l'osseruanza delle Regole, non secondo lo stato presente rilassato, mà conforme à' fondatori d'essa, che è la vera, & perfetta.

D. Thom. 2.2. q. 189. artic. 9. ad primum.

Se la Monaca trasgredisse la Regola per disprezgio, pecca mortalmente: se per negligenza, pecca venialmente: se per troppo affetto, e desiderio, che hà della cosa, che trasgredisse, pecca venialmente.

Grego. de Val. ut supra.

Quando dispregia, e non vuole osseruar' il precetto, in quanto è precetto, sia qual si voglia, pecca mortalmente di disubbidienza.

Caiet. 2.2. q. 186. art. 9. in fine.

Se perche si sdegna d'esser sottoposta al precetto, pecca mortalmente d'irreligiosità.

Sylu. uerbo. In obedientia secundũ D. Thomam.

Il non vbbidire à' precetti per ignoranza, purche non sia crassa, ò affettata, cioè malitiosa, non è peccato mortale.

Grego. de Val. disp. 11. q. 4. de stat. relig. punct. 4.

Chi pensa, e pertinacemente tiene esser inutili i diuini consigli, e niente, ò valer poco, incorre in heresia.

Chi poco stima l'opere di consiglio, inquanto tali,

li, considerando la natura loro, pecca mortalmente, perche ciò ridonda in dishonore di Dio, ilquale le hà consigliate per cose di gran momento, come la pouertà, la castità, l'ybbidienza religiosa, e simili. Onde la Monaca, che non le stimasse, non farebbe conto di cose, che sono di perfettione, e proprie del suo stato, e concernenti al suo fine; tanto più, che conuiene anche à tutti i Christiani l'osseruare i consigli; poiche, come dice S. Tomaso, l'osseruar i consigli, ne aiuta, & fà la via à osseruare i precetti: & poche volte si è veduto, che chi niente prezza osseruar' i consigli, ò poco pensa di vsargli, osserui i comandamenti, & non cada in qualche peccato mortale.

2.2.q.186.

Chi non vuol fare le cose di consiglio, le quali giouano all'acquisto della perfettione, come l'astinenza, se non sono prescritte, & ordinate dalla Regola, non pecca, nè anche venialmente, per vigore d'omissione di quelle attioni in se stesse; potrebbe però peccare, per non fare conto, per essempio, dell'astinenza, ò per non curarsi di tanta perfettione; perche non si ricerca dalla Religiosa, se nón che operi, & viua di vita regolare secondo la norma, & forma prescritta del suo ordine, & instituto.

Chi tralascia con dispregio, ò dispregia le cose, che conducono alla perfettione della carità, pecca mortalmente.

D.Th. 1 2. q. 186. art. 3.

Quella Monaca, che dopò la professione temerariamente, cioè senza cagione ragioneuole, & con

Sylu. uerb. Religio. 2. nu. 9.

Ex cap 2. Ne clerici, uel Monachi, in 6.

Declarat Suarez d. censf. disp. 23. sect. 4. num. 27.

dispregio della Regola, e legge, mutasse ò deponesse l'habito della sua Religione per non esser conosciuta, ò per caminare in questa maniera, ancora che per breue tempo, peccarebbe mortalmente, & incorrerebbe in scommunica.

D. Ant. 3. par. tit. 24. cap. 51. Syl. uerbo Habitus. q. 2. Suarez ubi supra num. 29.

Se deponesse l'habito per poco tempo, & si vestisse d'un'altro per qualche representatione in occasione d'vna honesta ricreatione, non incorrerebbe nella scommunica, perche non sarebbe temeraria depositione dell'habito; sicome etiandio non si haurebbe da intendere, che quella lasciasse l'habito, la qual deponesse la veste superiore per poco tempo, acciochè potesse più strigatamente giocare.

Suarez de Censu. disputat. 23. sect. 4. nu. 27. ex Sylue. Nau. & Paludano.

Quella, che dell'habito solamente si spoglia, mà non temerariamente il depone nel modo detto di sopra, se bene può peccare venialmente per contrauenire alla sua Regola speciale, ò per non seruare quella decenza, e modestia, che à Monaca conuiene, ò per qualche scandalo, che apporti, & ancor mortalmente secondo la mala intentione, non incorre però nella scommunica.

Habbiano spesso à la memoria tutte le Monache quella gran sentenza di Cassiano, *Sicut venire ad Monasterium summa perfectio est; ita non perfectè viuere summa damnatio est*. Vuol dire. Si come è somma perfettione farsi Religioso, ò Religiosa; così non viuere perfettamente nella Religione, è somma dannatione.

Leg-

Leggesi nella vita di Santa Francesca Romana, che vna delle sue Monache, chiamata Perna, mentre era intenta à certi seruigi à lei toccanti, versò per inauuertenza alquanto d'olio in terra, senza che alcuna delle compagne se ne fosse accorta. La Monaca, giunta la sera, e l'hora di dire le colpe, conforme all'obligo della Regola, e delle lodeuoli consuetudini del Monastero, non volle accusarsi del suo picciolo errore. D'altra parte la Superiora dolcemente ammoniua tutte le suddite in generale, che chiunque hauesse gittato quell'olio, con la douuta humiltà palesasse il fallo. L'imperfetta Perna stette salda di non manifestarlo, quando (tremendo caso) l'assalì tantosto il demonio per soffocarla, e strascinarla alle fiamme infernali. E l'hauerebbe fatto, se la Santa, conosciuto il pericolo, e scoperta la cagione, non hauesse percosso lei con la mano, e cacciato il maligno spirito. Accortasi Perna dell'errore, confessò l'errore, & il pagò con la conueniente penitenza. Nè alcuno si marauigli, che Iddio facesse dimostratione così seuera di picciola colpa; perche se bene pare à prima faccia tale; era tuttauia grande la contumacia, e di momento, non vbbedendo, & alle Regole, & alle consuetudini del Monastero, le quali si debbono con ogni essattezza maggiore osseruare da chi aspira alla perfettione Religiosa.

Del Voto dell'Vbbidienza. *Cap. V.*

L'Vbbidienza Religiosa è vna vera rinuntia della nostra volontà, & giuditio, fatta per amor di Dio, per esser del tutto gouernati dalla Diuina prouidenza per mezo de' Superiori.

D. Th. 2. 2. q. 186 art. 9 in corp. & ad 2. Gregor. de Val de statu relig. disput. 109. 4 punct. 3. in fine.

Onde quella Monaca, che non vbbidisse alla Superiora, ò al Superiore in ogni cosa, che comandano, purche sia lecita, & secondo la regola, & instituto del suo ordine, pecca: Che sia poi tale, l'hà ella da credere, quando non sà certamente cosa in contrario: *Quoniam Prælatus habet ius, cui non potest derogare dubium subditi.*

Sylu uerbo Relig. 6. nu 6 & uerb. Obe. dict. nu. 2.

Quella, che differisse di far l'vbbidienza senza necessità, pecca.

Quella, che hà procurato di sottrarre se, ò altre Monache dall'vbbidienza de' suoi Superiori, pecca.

Quella, che alla scoperta, ò occultamente, ò per se, ò per altri impedisse l'essecutione dall'vbidienza, ò da gli ordini de' superiori, ouero è cagione efficace, che altri non facciano l'vbbidienza, pecca più, ò meno secondo la cosa, & circostanze.

Pecca la Monaca mormorando de gli ordini de' Superiori, massimamente se in ciò è cagione di solleuamenti, & turbatione grande alle altre, & in tal caso potrebbe essere peccato mortale.

Quel-

Quella, che giura di non far l'vbbidienza, pecca mortalmẽte,& di doppio peccato,l'vno adducendo in teſtimonio Iddio in coſa di peccato mortale; l'altro proponendo deliberatamente di non far l'vbbidienza, alla quale è obligata per il voto.

La Monaca, che ſi pente di hauer fatto l'vbbidiẽza della ſuperiora in tale, & tale coſa, ouero d'hauer accettato tal'vfficio,pecca più, ò meno grauemente ſecondo le circoſtanze.

Pecca quella Monaca, che procura apertamente, ò occultamente tirare la volontà de' Superiori alla ſua, & molto più ancora quando in ciò adopera il fauore de' ſecolari.

D. Bernar. de tribus ord. Eccl. in cap. factis, prope medium.

Quella,che diſſimula infirmità, & adduce ſcuſe d'impoſſibilità, inhabilità, & ſimili, per non vbbidire, pecca.

Quelle, che non vbbidiſcono al ſuono del campanello, nõ andando doue ſono chiamate; peccano venialmente, perche è diſturbo grande de gli ordini, eccetto ſe foſſero legitimamente impedite, & tanto pecca chi opera, mentre le altre dormono, quanto all'incontro chi dorme, mentre le altre operano.

Caſſ. coll. 4. cap. 10.

Quando il Superiore comanda le coſe contenute nella Regola eſpreſſamente, e chiaramente, come ſono i trè voti eſſentiali dell'Vbbidienza, Pouertà, Caſtità,ouero eſſi vi ſono tacitamente compreſi,come ſono quelle coſe, ſenza le quali non ſi può conſer

D. Thom. quodl 10. art. 10.

uare

uare lo ſtato Regolare, non vbbedendo, pecca mortalmente.

Facit qđ D.Aug cō tra Fauſt. lib.22. Et Grego. de Val. 2. 2. Tom 2. diſpu 7.q. 3. punc.2. pre pe me. dium. Sylu. uer- bo obed. num 2. a Tolet.de 7. peccat. mortal. Azor.l.12. Inſt. mor. ca.13.q.2. Deciſ.Au. li.3 tit de Reg. nu 91

Quando v'è dubbio, che il precetto del ſuperiore ſia contra la regola,& che egli habbia podeſtà di diſpenſare,ò giuſta cagione di farlo, è obligato il ſuddito à vbbidire; Et procede in quelle coſe, nelle quali l'ignoranza non iſcuſa.

Quando il Superiore, ò la Regola, ò le Conſtitutioni, ò gli ordini comandano in virtù di ſanta vbbidienza, la tranſgreſſione di quello comandamento, è peccato *a* mortale,perche all'hora hà intentione di obligar al mortale;Mai non ſarà già mortale la tranſgreſſione dell'ordine del ſuperiore, quando non vi ſarà eſpreſſione, che moſtri intentione di obligar al mortale: ilche rare volte occorre: ſe però quello,che comanda il ſuperiore non foſſe precetto diuino, ò della Chieſa,che obligaſſe à mortale.

Sot.in 4. ſent. diſt. diſt. 20. q. 1. artic. 4. uerſ. Hinc fit. Deciſ.Au. lib.4.ca.5. num.3.

L'Abbadeſſa, ò Priora non può co' ſuoi comandamenti obligare le Monache ſotto pena di peccato mortale,ancorache comandaſſe in virtù di vbbidienza, ſe di ciò non hà licenza dal ſuo ſuperiore; ſe però il comandamento di ſua natura non foſſe tale, che obligaſſe à peccato mortale.

D. Tho.2. ſent. d.44. q.2. art.3. Innoc. ca. ueniēs, de iureiur.

Quella, che non vbbidiſſe alla Superiora, che ordinaſſe digiuni,ò diſcipline, ò altre coſe non contenute nella Regola,non pecca; perche il ſuddito non è obligato vbbidire in tal coſe, ſaria però coſa molto vtile al ſuo ſtato, ſe ſi diſponeſſe vbbidir in tutte

le coſe

le coſe comandategli indifferentemente dalla ſua Superiora, purche non ſiino contro li diuini comandamenti, ò ſiano eſſi buoni di lor natura, ò indifferenti; perche in queſto ſi auuezzarebbe ad acquiſtar la perfettione quanto prima, alla qual deue ſempre aſpirar, per eſſer ella il ſuo fine.

Quei Padri in Caſſiano al comandamento del Superiore per più meſi inaffiauano vn ſecco palo, e procurauano di muouere, e traſportare le montagne; & dice vn Dottore, che non era queſta prontezza loro ſciocchezza, perche ſapeuano molto bene, che quell'opera, ò fatica era inutile; mà trà ſe diſcorreuano così, queſto è il volere del Superiore, che noi perdiamo queſto trauaglio, e ci giochiamo queſt'opera, e così ſia; e concorreua Iddio per confermare quella ſemplice vbbidienza con iſtupori, e miracoli.

Quando comanda la Superiora (per eſſempio,) che alcuna Monaca non digiuni in tal giorno, nel qual la regola comanda, che ella digiuni; ſe quel digiuno noceſſe molto per qualche ragioneuol cagione, non digiunando non pecca, come peccarebbe non digiunando, ſe non vi foſſe cagione; poiche in queſto non ſarebbe tenuta vbbidire; & quando la ſuperiora comandaſſe digiuno, ò altro che non poteſſe fare, non pecca, eccetto ſe imponeſſe quelli digiuni per qualche graue biſogno publico della Chieſa, Monaſterio, ò Città.

Tolet. de 7. peccat. mort. c.16. Syl. uerb. Religio. 6. §.6. Decis. Au. lib. 2 c.10. num. 28.

Quan-

Quando la superiora comandarà alla suddita, ò inferiore per errore, potrà la inferiore concluder di non esser obligata all'vbbidire.

D. Th. 2. 2. q. 104. art. 2. ad 2. Syl. uerb. inobed.

Il suddito, che non fà le cose, le quali sà, ò crede esser di volontà del Superiore, non pecca se il superiore *præceptiuè*, non manifesta à lui la sua volontà *expressè, ò interpretatiuè, idest simplici verbo eius indicans voluntatem, cui obedit promptus obediens, secundum illud ad Titum Dicto obedite.*

Cap 3.

D. Th. 2. 2. q. 104. art. 3 ad 3. Decis Au. lib. 3 c 25. 2 par. nu. 4. & 5.

Quella, che alle volte tralascia qualche bene per vbbidir al suo superiore, purche non sia cosa spettāte alla salute, cioè à dire, che non sia tenuta di farla di necessità, sicome è amar Dio, il prossimo, &c. nō pecca, ex g. se tralasciasse di digiunar, vigilar, &c.

Pecca la Monaca, quando non obedisse sotto pretesto di bene, come quella, che essendo inferma, ò che patisse altre indispositioni, vuol digiunare, & fare altre penitenze contra la volontà della Superiora, ò del Padre spirituale, ouero non consente d'andare all'infermaria, per non mangiar carne, &c. & pecca grauemente in tutte le sodette cose, se le apportassero nocumento notabile.

Quando la Superiora ordina ad alcuna, che non digiuni, ò che non si comunichi, hà da vbbidire; Et se non stima l'vbbidienza, e vuol seguire la sua volontà, dir si può di lei, che *agit perperam*; cioè opera indarno, & senza alcun fine, e frutto, contra l'ordine della carità, della quale dice San Paolo, che non

1. Cor. 13.

agit

agit perperam. Non fà cosa senza buon fine, & attuale intentione di piacere à Dio.

Anzi pecca ancor quella, che essendo sana vuole nelle cose, ò dello spirito, ò della mortificatione guidarsi di suo ceruello, & non sottoporsi all'obedienza della Superiora, ò del Padre spirituale, ò nell'essere delle sudette cose, ò nel modo di essercitarle, & è cosa pericolosissima. Cass. coll. 2. cap. 11.

Quella, che giudica, che la superiora non comanda bene per tal, ò tal cosa, che non è contraria ad alcuno precetto di Dio, ò della Chiesa, ò de' Superiori maggiori, ò che tassa le attioni di essa, ò che la tiene per partiale, appassionata, &c. massimamente quando à ciò è indotta da propria passione, pecca più ò meno secondo le cose, & circostanze, & molto più se di queste cose ne mormora con le altre.

S'ella hà ingiuriata la Superiora con animo di ingiuriarla, ò le hà detto ingiurie da se stesse infamatorie, ancorache le hauesse dette solamente per passione, & senza intentione d'ingiuriarla; ouero le hà detto ingiurie leggieri, ma con intentione di disprezgiarla, pecca mortalmente. Che se le hà imposto sopranomi, & risposto superbamente, ò dette parole di poco rispetto, & hà incitata alcuna altra à risponderle, ò à risentirsi con lei, pecca più, ò meno grauemente secondo le circostanze.

Se essendo ripresa dalla Superiora, etiandio per mancamento leggiero, non l'ascolta humilmente,

ma l'interrompe, & si risente, fà peccato. Conuiene però frà gente Religiosa, che la riprensione sia, come dice San Paolo, *in spiritu lenitatis*, cioè con spirito di piaceuolezza.

Gal. 6.

Se hà ricusato di far la penitenza, ò correttione imposta dalla Superiora, pecca.

Quella, che essorta, ò è causa ch'alcuna non faccia la penitenza impostale, pecca.

Quella, che si ride, ò burla di chi fà penitenze imposte, ò impedisce, che non s'introduca la santa consuetudine di far le penitenze secondo la regola, pecca.

Se hà conspirato contra la Superiora, ò Superiore, ò tentato di conspirare, pecca.

Quella, che non fà riuerenza, secondo il costume alla Superiora, & ne fà poca stima, & ciò mostra con le altre, pecca grauemente.

Pecca grauemente la Monaca, che interiormente fà poca stima della Superiora, ò la dispregia, ò ne hà basso concetto, la tiene per imprudente, auara, vitiosa, & simili; se però questi difetti euidentemente non constassero, perche la suddita è obligata di riuerire, & honorare la sua Superiora non solo esteriormente, ma anche interiormente.

D. Th. 2. 2. q. 105. art. 1. ad pr. & Caiet. ibi. Sylu. uerbo inobedient.

Se dispregia l'ordine del Superiore, pecca mortalmente, cioè se per contempto non obedisse: ilche per altro non obedendo, sarebbe peccato veniale; ò se stima così poco la regola, & li Superiori, che non

fà conto alcuno di ciò che dicono, & ſenz'alcun riguardo quaſi ſempre traſgrediſce, pecca mortalmẽte, ſe ben non lo fà con attual diſpregio.

Fr. Hiero. Grat. de diſciplin. reg. ca. de obed. §.4.

Quella, che non ſi cura di obedir, non già per diſpregio, ma per traſcuraggine, in coſe minime, venialmente pecca.

Peccherebbe ella sì mortalmente, ſe determinaſſe traſgredire l'vbbidienza, ouero non vbbidire in coſa graue, ſe non foſſe il riſpetto humano; come chi hà animo riſoluto d'ammazzare, ò di rubbare ſe non temeſſe la giuſtitia: Il medeſimo dico di quella, che aſſolutamente nell'animo ſuo proponeſſe di nõ vbbidir in alcuna coſa, che le foſſe comandata.

Colligi poteſt ex Decis. Au. li. 3 titul. de Regu. nu. 90.

Chi vbbidiſſe, eſſeguendo quello, che vien comandato ſolo eſteriormente non conformando la ſua volontà con quella del Superiore; poiche hà da hauer' il medeſimo voler, e non voler con lui, pecca. Dicono i Filoſofi che, *veritas eſt adæquatio intellectus ad rem*; Onde ſe non v'è conformità trà l'opere, parole e'l deſiderio nell'vbbidienza, non è vera vbbidienza.

Grego. de Valét. 2. 2. Tom. 2. diſput. 7. q. 3. punc. 2. ſed hæc aſſertum.

Chi fà, perche ſolo piace al ſenſo quello, che è comandato, & per non vbbidire, pecca.

Chi fà alcuna coſa naſcoſtamente, penſando, che ſe ſi ſapeſſe, non le ſaria comportata, pecca.

Quella che à bello ſtudio fà alcuna coſa ſiniſtramẽte, perche nõ le ſiá più altre volte cõmandata, ouero ſia riuocato quello che già l'è ſtato comãdato, pec

S. Bened. in reg c. 3.

ca mortalmente, se qualche circostanza non l'iscusa.

Pecca colei, che non è apparecchiata à riceuer qual si voglia officio, che vorranno i Superiori, & molto più quando essendole dati ostinatamente li ricusa, se bene è lecito senza peccato proporre le difficoltà, che hà, ma con indifferenza, sottoponendosi alla volontà de' Superiori.

Quella, che essendo applicata da' Superiori ad vn' officio, non lo fà volontieri, pecca venialmente.

Quelle, che fanno i propri offici negligentemente, massime quando non sono conformi al loro senso, & volontà, peccano più, ò meno secondo le circostanze.

Quella, che negli offici, ò commissioni datele si vuol guidar di proprio ceruello, & non secondo l'indirizzo de' Superiori, pecca.

Quella, che non obedisse alle officiali subordinate in quello, che tocca alla cura loro, pecca.

I voti fatti dalla Monaca senza consenso della Superiora, i quali non sono contra la regolare osseruanza, & non la impediscono dalle communi attioni della Religione [a], tengono, sin tanto, che non sieno irritati dalla Superiora.

Chi impedisse il Vescouo, ò il Superiore dalla visita delle Monache, è scommunicata di scommunica [b] maggiore ipso facto.

Le Monache sottoposte à Regolari se impediscono la visita del Vescouo, *quò ad clausuram*, [c] peccano

[a] Caie. 2. 2. q. 88. ar. 8. Sot. lib. 7. de iust. q. 3. artic. 1. dub. 2. Palud. disp. 48. q. 4. ar. 2. concl. 6.

[b] Clem. Attēdē-tes, de statu Monachorum. Suarez de cens. disputat. 33 sect. 5. nu. 9.

[c] Ex Cōc. Trid. sess. 25. de Regu. c. 5. Sacra Cōgreg. ibi.

cano mortalmente.

Intendano finalmente bene tutte le Monache quello, che dice San Gregorio. *Obedientia sola virtus est, quæ virtutes cæteras menti inserit, insertasq; custodit;* cioè l'obedienza sola è vna virtù, la quale inserisce nell'anima tutte le altre virtù, & inserte le guarda, & custodisce. Dalche segue, che mentre ne' Monasteri fiorirà la santa virtù dell'Obedienza, tutte le altre si vedranno fiorire, & produrre quei frutti di perfettione, & santità, che nelle persone Religiose desidera quello, che le elesse per spose: Et all'incontro in quei Monasteri, ne' quali non si farà conto dell'obedienza, si vedranno esser in colmo tutte le imperfettioni, vitij, & peccati, nè si potrà d'essi sperar'altro, che ogni ruuina, & vltimo esterminio. &c.

Libr. 35. mor. c. 10.

Del Voto di Pouertà. Cap. VI.

IL Capo del Voto di Pouertà ricerca diligente studio, & attentione, per conoscere doue si erra intorno à quella, perche à mio giudicio in pratica comunemente è poco intesa.

Sia certa ciascuna Monaca che lo leggerà, che è fondato sopra la vera dottrina de' Sacri Dottori, e del Concilio di Trento; onde non douerà parere ad alcuna cosa nuoua la decisione delli casi intorno ad essa Pouertà, nè recarle merauiglia, se scoprirà essere peccato mortale quello di cui prima forse non ha-

ueua

ueua scrupolo alcuno, mà più tosto renderà infinite gratie al Signor Iddio, che si sia degnato d'illuminarla in questi tempi, ne' quali si vede regnare molto l'auaritia, & captiuando il suo intelletto nell'ossequio di Christo, si sforzerà d'osseruare perfettamente questo Voto, ricordandosi di quel detto del Saluatore. *Beati pauperes spiritu &c.* cioè Beati li poueri di volontà, di desiderio, e pensiero, perche nè anco nell'animo loro entra cosa del mondo; e di questi tali è il Regno de' Cieli, cioè il regno interiore dello spirito, & con molti vantaggi quello dell'eterna Beatitudine.

Matth. 5.

Et consideri ancora, che il Monastero doue s'osserua il Voto della Pouertà è vn Paradiso in terra, e quelli doue ciascuno hà il fatto suo da parte, più propriamente si possono chiamare Inferni, la qual parola parerà forse dura, mà chi legge S. Gregorio, vederà che è sua sentenza.

Li. 10. ep. cap. 35.

E se il tener di proprio facesse che alcuna Monaca fosse più solecita à lauorare, potrà conoscere, dice vn Dottore, che in lei hauerebbe più forza la Cupidiggia, che la carità, e l'vbbidienza.

Et soggiunge, se dicesse vna Monaca, che viuendosi così in particolare, li parenti souuengono à' bisogni delle particolari, ilche non fariano se viuessero in commune; posso rispondere con verità, che non solamente li parenti soccorrerebbono, mà anco quelli che non sono parenti, se eglino fossero tali

quali

quali esser douerebbono per amor di Dio. Nella Scrittura sacra Dio s'è constituito procuratore, e proueditore particolarmẽte de' Religiosi; & se proued̨e la Diuina bontà à tutte le creature, sin alle Mosche, & vermi della terra, molto più à quelle che per amor suo si sono spogliate del tutto, senza ritenere cosa alcuna di proprio.

Non può dubitare di questo quella Religiosa, che hà cognitione delli Voti, perche sà molto bene, che per questi si fà vn reale contratto con Dio N.S. nel quale dandoli noi stessi, e tutte le cose nostre, & mettendoci nelle mani, & potestà della Religione, & de' Superiori, egli accettando questo dono si obliga spontaneamente à darci abondante gratia, per osseruare quello che gli habbiamo promesso, & insieme à prouederci per mezo della Religione tutto il necessario, per sostentatione della vita temporale, & per acquisto dell'eterna gloria: onde quella Monaca, che fonda la sua speranza in altro che in Dio, fà torto à Dio, & si trouerà ingannata: Però si ricordino spesso le Spose di Giesù Christo di quello dice Dauid: *Beatus cuius Deus Iacob adiutor eius est, spes eius in Domino Deo ipsius, qui fecit cœlum, & terram, mare, & omnia quæ in eis sunt*, cioè, Beato è quel solo, che nel Dio di Iacob fonda ogni sua speranza, & à lui solo ricorre, perche questo è quel Dio, che hauendo fatto di niente il tutto, certo è che può aiutarci. Psal. 145.

La Pouertà Religiosa dunque è vna virtù, che fà

lasciare spontaneamente, & volontieri per amor di Dio ogni cosa, non volendo hauere altro, che la sua necessità, [a] & il Voto della Pouertà priua la persona Religiosa d'ogni dominio, e proprietà di qual si voglia bene temporale, e cosa terrena.

a Th. 2.2. q. 186. art. 3. Nau. cōmē. 1. de regul. num. 18. & seq. a Azor in stit. mor. lib. 12. c. 9. q. 4.

[b] Perciò la Monaca che hà, ò cerca, ò vuole cercare, hauere qualche bene tẽporale, siano danari, ouero altra cosa senza causa ragioneuole conforme al voto, & salua la sostanza del voto, pecca mortalmente. Causa ragioneuole è la dispēsa del Superiore quādo è congiunta con qualche necessità, ò vtilità, le quali dichiara il Nauarra, dicendo, la necessità esser di due sorti, vna priuata, quando vna Monaca hà bisogno di viuere, ò di vestire, l'altra publica, quando ad vna Monaca si concedesse il ritenere beni ò danari per beneficio comune del Monastero, come alle volte occorre alle officiali; similmente l'vtilità è di due sorti, vna priuata, quando ad vna Monaca si concedesse per essempio vn libro per imparare, ò per ricreare l'animo; l'altra comune, quando si concedessero ad vna Monaca libri, ò instromenti da cantare à beneficio comune delle altre Monache.

b Nau ibidem Cōc. Trid. sess. 25. c. 2. de regul.

Comen. 1. de regu. num. 24.

La Monaca similmente, che riceue ò ritiene di nascosto dal Superiore, ò Superiora alcuna cosa notabile, pecca mortalmente, ancorache dica d'essere apparecchiata lasciarla quando le sarà comandato; percioche questa tale non può dirsi esser apparecchiata à lasciarla, la qual procura ch'il Superiore, ò

Gregor. de Valēt. 2. 2. To. 3. disp. 10. q. 4. de statu religion. punc. 3 ueib. patet.

Su-

Superiora non lo sappia.

La Superiora poi, che concede cose superflue, & non secondo l'instituto alla Monaca pecca, & tal volta mortalmente; secondo le cose, &c. Superfluo non s'intende esser tutto quello, che si potrebbe risparmiare senza morire, sarebbe ciò troppo rigore, perche tutto quello fà bisogno per viuere, anch'esso si chiama necessario. Onde superfluo è tutto quello, che non è necessario. Non sarà dunque lecito, tenere specchi, vesti, eccetto quelle che per l'vso quotidiano sono necessarie, nè altra suppellettile non necessaria. Secondo, superfluo è tutto quello, che non conuiene allo stato, & osseruanza Religiosa, come vesti di seta, & altri ornamenti da secolari, come sarebbe in cambio di sarza, ò panno commune, voler del più pretioso, ouero in cambio di tela commune, comprar tele fine di Renso, ò di Olanda, tela batizza, cambraia, e simili, le quali cose non si ponno far senza peccato contra la pouertà, ancorache si vada introducendo in alcuni Monasteri, nel che le Superiore che lo permettono, non possono esser escusate da graue peccato, poiche niuna Superiora può dar licenza di tener cose dannose, & non concernenti allo stato della Religione.

Conc. Trident. ut supra. Azor. lib. 12. Instit. mor. c. 12. q. 5. Decis. Ar. p. 2. l. 3. c. 19. nu. 30. Nau. comment. 3. tit. de reg. nu. 21. & com. 70. nu. 10. tit. de reg. Petr. Nau. de restit. l. p. 3. c. 4. nu. 172.

Dubita vna Monaca, posso passarla con due camiscie, se tengo la terza, tenerò il superfluo, & così sarò proprietaria. Secondo tengo vn'vccelletto in Cella per ricrearmi, sarò dunque proprietaria, per-

che è superfluo, non conuenendo allo stato Religioso, poiche non è Breuiario, nè disciplina &c.

Per questo & altri dubij, & per leuar tutti li scrupoli, ciascuna Monaca darà conto al Superiore per inuentario di tutta la supellettile, che tiene, anco cō la licenza della Superiora, con prontezza di lasciar tutto quello sarà giudicato superfluo dal Superiore, & si acquietarà à quanto ordinarà senza scrupolo, & alla dichiaratione che farà del superfluo, ò non superfluo.

Gregor. de Valēt. 2.2. To. 2. disp. 10. q. 4. de stat. Religiosi. pūct. 3.

La Superiora, che nelle cose necessarie concede oltre l'vso di quelle il dominio, pecca molto grauemente. Vso vuol dir, adoprar & seruirsi delli beni della Religione, & non poterli vendere, nè donare, nè cambiare, perche se lo facesse, gli rubbarebbe, come potrebbe fare chi hauesse dominio di essi.

Decis. Au. p. 2. l. 3. c. 19. nu. 31.

La Superiora, che tacendo permette, che la Monaca acquisti qualche cosa in particolare à se, come propria, ò scriuendo, ò lauorando, ò perche le viene dato da' parenti, pecca mortalmente come farebbe anco la Monaca stessa, se dette cose ritenesse appresso di se, non le esponendo all'arbitrio del Superiore, ò Superiora.

Sylu. uerbo Religio 2. 6. num. 7.

La Superiora, che non fà quanto può, perche si viua in commune, non è in stato sicuro; & le Monache quali fanno resistenza à tal communità; nō perche non possano viuere sufficientemente, ma perche vogliono abondare, & fare delle cose sue à loro modo,

do, son in mal stato, & sono in stato di dannatione. Vivere in comune è viuere in vera pouertà, & accettare dalla santa obedienza, tutto il necessario circa il Vitto, Vestito, Camera, mobili, & ogni cosa puramente, & contentarsi molto di buona voglia, di quello che gli sarà dato: Non hauere disegno à robba, liuelli, ò altro che si scoda da' Parenti, ò da altri in nome di Monache particolari, mà fare che tutti vadino dritto in mano della santa Obedienza, e si scriuino nel libro delle entrate del Monastero, e non à conto particolare delle Monache, e si spendino in beneficio comune; senza hauere rispetto delle Monache, à chi toccano essi liuelli; Et che tutti i presenti si riceuano in comune, & le cose mangiatiue siano consumate in reffettorio in comune, ouero secondo che giudicarà la Madre.

Quella che le cose concesse anco da vsar legitimamente, possede come sue, con animo di non priuarsene, se bene le fosse commandato, ò priuandosene in tal caso lo fà con dispetto, & con querele, pecca mortalmente di proprietà, si come l'infermo ancor che dorma nel letto dell'Hospitale, non hà però à tenerlo per suo, mà che habbia altro patrone, altrimente sarebbe furto: Et se le ritiene permettendole la Superiora, non per libera sua concessione, si come molti mali si permettono per schifarne altri maggiori, non è sicura in conscienza.

Gregor. de Val. ubi supra. Petr. Nau. de Restit. l. 3. par. 1. cap. 1. nu. 173. & nu. 171.

Quella Monaca che tiene dinari come proprij

per seruirsene à suo modo presso di sè, ouero presso d'altri, ò fuori, ò dentro del Monastero, che è l'istesso, se bene li tenesse con licenza della Superiora, quando dal Monastero gli è prouisto del bisogno, p. mort. Secondo il Cõcilio di Trento s'hà da priuar di voce attiua, e passiua. Et per il Cõcilio Prouinciale 4. s'hà da punire d'altre pene, ancorche questo fosse di consenso della Superiora, la qual in tal caso s'hà da punir dell'istessa pena, si come anco la Monaca, la qual hauerà saputo questo, & in spacio di due giorni nõ l'hauerà dinonciato alla superiora.

Concil. Trid. sess. 25. de Regul. cap. 2. uerbo Mobilium uerũ usum. DD. ut supra.

[a] Non si può tener senza peccato mortale liuelli, legati, annui, censi dalla Monaca in particolare, come cosa propria. Tutti questi si consegnaranno alla Superiora, dalla quale si prouederà à ciascuna del suo bisogno.

a Ex Cõc. Trid. sess. 25. c. 2. de regul. Sacra Cõgreg. ibi.

[b] La Monaca, che hà cento scudi de' legati, ò liuelli annui, & che per supplire alli suoi bisogni, le basta di trenta, non può dare alli parenti, ò consumar il resto, nanche in cose pie, & di deuotione senza licenza del Superiore, al quale hà da consegnare il tutto, e contentarsi di quello ordinarà.

b Nau. tit. de Regul. cõs. 75. nu. 50. & seq.

[c] Chi in Cella tiene cose superflue, anco con la licenza della Superiora, pecca.

c Azor. l. 12. instit. mor. cap. 12. q. 5.

[d] Chi in Cella tiene le cose necessarie senza la licenza, pecca, perche non può nanche hauere l'uso delle cose senza licenza, eccetto in qualche graue, & estremo caso di necessità.

d Decis. Aur. par. 1 3. c. 19. num. 26.

Chi

Chi tiene vasi di fiori, ò da frutti, per vender essi vasi, ò fiori, ò frutti loro, & questo in particolare come proprij, anco con la licenza della Superiora, pecca contra la pouertà, e mortalmente secondo la grandezza della cosa, & fà contra il Concilio Prouinciale.

Chi s'affettiona con animo proprietario à cose benche minime, anco di deuotione, come libri spirituali, Imagini, e simili, pecca.

Chi dice il mio libro, la mia veste, il mio letto, la mia camera, non s'auuedendo che cosa dica, non pecca mortalmente, come sarebbe se lo dicesse scientemente, & con modo assertiuo, cioè con animo & affetto proprietario, che quando dicendo il mio letto &c. non volesse dir altro, che quello doue io dormo, à quel modo che potrebbe dir vno, che si trouasse nel letto dell'Hospitale, non è peccato.

Decis. Au. p. 2. l. 3. ca. 19. nu. 8. Io. Cass. li. 4. cap. 13. D. Th. 2. 2. q. 110. ar. 3

Quella che se ben non hà dinari, ò robba; hà però pensiero, ò desiderio deliberato di tenerne, se potesse, pecca mortalmente. Et questo dice vn Padre, si chiama affetto proprietario, infausta porta, per la quale entrano innumerabili anime all'Inferno.

Fr. Hieron. Grat. de disciplina regulari.

Quella che tiene il liuello, ò legato, ò altro danaro donatoli in mano della canzellera, ò depositaria; come cosa propria, & và tenendo conto minuto di quello, che spende, & non patisce, che la Superiora ne disponga per i comuni bisogni, ò particolari di quelle, che non hanno il suo bisogno; pecca mor-

Petr Nau. de Restit. l. 3. p. 3. c. 1. nu. 73. & 181.

talmente, ouero se ingannando la Superiora, ò la Depositaria spende i danari in altro che vsi pij, necessarij, ò leciti, pecca mortalmente, ouero anco se gli spende con consenso della Superiora, e Depositaria in altro che vsi pij, necessarij, ò leciti, pecca mortalmente, si come pecca mortalmente la Superiora che consente.

Petr. Nau. vt sup. nu. 177.181.

Quella che dispone di cosa alcuna come propria, ò sia donatiui, ò Vestimenti, ò Elemosine, ò heredità, ò legati, ò guadagni, pecca mortalmente.

Nau conf. 20. nu. 6. Tit. de regul. Decis. Au. p. 2. l. 3. c. 19. in fine. Côcil. Prouinc. 1.

Quella che essendoli lasciato qualche legato, dopò d'esser professa, ne fà cessione à parenti in parola, & non n'auuisa li Superiori del Monastero, acciò si riscuotino, ouero che fà rimessa alli istessi parenti delli liuelli, legati, ò altri danari, che ella in fat rinontia si fosse riseruati, & non li fossero mai stati pagati, pecca mortalmente, alienando quello che non è suo, & condanna l'anima di quelli, à quali fà tali remissioni, atteso che tutte le cose sudette già sono acquistate al Monastero, si come pecca mortalmente ancora la Superiora, che acconsente, che sopra di ciò si faccino instromenti. Et tanto la Monaca, che hà fatta detta rinontia, ò remissione, ò in parola, ò per instromento, quanto la Madre, & Superiora che hà prestato il consenso, è obligata alla restitutione del dáno dato al Monastero in quel miglior modo, che possono, ò con auuisare la persona à chi s'è fatta tal rimessa, ò rinontia, che non si po-

teua

teua fare, & che non stà sicura in conscienza; Et se questo non giouasse con auuisarne li Superiori, acciochè giuridicamente si prouedesse all'indemnità del Monastero, ò in altro modo secondo il parere di dotto, e prudente Confessore.

Non può la Monaca nutu superioris, & permissu hauer qualche cosa da dar alli suoi parenti, ò amici, se non nel modo seguente.

a Nõ può la Monaca donare, nè disponere di cosa alcuna senza licenza espressa; la qual non potrà darsi, se non di cosa di deuotione, ò cosa da magnare, ò beuere, ò altra che non eccede notabilmente.

b La Superiora di sua propria auttorità non può donar cosa alcuna, se non à nome comune, & di licenza, & consentimento di tutto il Monastero.

c Quella Monaca che dà à parenti, ò amici robba di notabil valore, non solo pecca mortalmente; ma è obligata procurarne la restitutione al Monastero, ò dicendolo à gli istessi, à quali hà donato, essere obligati à restituire al Monastero, ouero con procurarne altre tanto da parenti, ouero con la sua industria maggiore refar al Monastero, ouero con risparmiar del necessario, & spogliandosi dell'vso delle suppellettili della Cella, che tiene con licenza.

Quando si dà qualche cosa à benefattori, da quali se n'hà maggior elemosina per vtilità del Monastero, è lecito in tal caso con licenza della Superiora dar cose pertinenti à diuotione, ò pur presentuzzi di

Const. Sãtiss. D. Clement. 8. edit. 1594. a 12. q. 1. ca. non dicatis. 16. q. 1. cap. 1. Decis. Aup. 2. l. p. c. 19. nu. 90. Declarat. Sac. Congre. super Cõc. Trid. sess. 15. ca. 2 de regularibus. Const. Sãtissimi D. N. Clem. 8. 1594. Azor. instit. mor. l. 12. c. 12. q. 7. Grego. de Valét. 2. 2. To. 2. disp. 10. q. 4. de stat. Relig. punct. 3. in quinta illatione. b Cõst. Sãtissimi D. ut supra. c Petr. Nauar. de restit. p. 3. c. 1. l. 3. nu. 198. Gregor. de Val. loco, ut supra.

cose comestibili, come insalate, frutti, cose simili, perche questo non è propriamente donar, anzi industria per riceuer; onde il donar cosa di rileuo, anco con speranza di tirrarne maggiori cose, è contra la sudetta Constitutione, & tutto quello hà riportato da quelli, à quali hà donato, deue darlo alla Superiora, secus pecca, & mortalmente, se le cose sono di rileuo, & le trattiene per se senza licenza; & necessità.

Constit. ut supra.

Vna Monaca non può donar ad vn'altra Monaca, se non cose minime con licenza della Superiora, & che sia espressa, & non tacita; Et se la Monaca alla quale è stato donato alcuna cosa da altra Monaca torna à donar in ricompensa; nè l'vna nè l'altra ponno tener le cose donate senza peccato. & se sarà cosa notabile sarà mortale. Dice il P. Pinelli nel suo libretto intitolato il Gersone, qual tutte le Monache doue rebbero hauer letto più volte. E mancamento contra la Pouertà Religiosa tanto il pigliare presenti per se, senza licenza di chi la può dare, quanto il farne poi parte ad altri, Essendo che tutto quello che si dà al Religioso, è della Religione, e non del Religioso; ilquale nõ può hauer proprio; Onde nel pigliare presenti, si mostra proprietario; Nel farne poi parte ad altri dimostra dominio; l'vno, e l'altro è nemico della pouertà. Nè per esser questo di poca cosa, il Religioso che lo fà, è del tutto scusato, perche nel voto della pouertà, che egli hà fatto, non si hà riserbato, che

che possa hauere qualche cosa propria, e che possa dare ad altri cose piccole, ma hà promesso di non hauer di proprio, nè molto, nè poco, e si è priuato del dominio, così nelle cose grande, come nelle picciole; l'errar in cose picciole, non lascia di essere errore.

Non può vna Monaca donar di quelle cose, che le son date dalla Superiora per gli proprii vsi.

Non può dar elemosina per far dir Messe senza licenza della Superiora, perche nanche per cause pie si può dar quello, che non è suo.

Gregor. de Val. ut su. cit.
Nauarr in tract. de reditibus Ecclesiasticis q. 1.

Vna Monaca non può far elemosina, nè anco delle cose, che le auanzano in tauola, come pane, carne, vino, & simili; nè de' vestimenti vecchi, & deposti, come pianelle, scarpe, calze, maniche, tuniche, & simili. Nè meno le può dar per limosina, ò rimuneratione alle Conuerse, senza licenza, & la ragione è, perche ella hà solo l'vso, & non il dominio di tali cose.

D. Thom. 2. 2. q. 32. art. 8.

Si eccettua l'estrema necessità, ò quando conosce che sarà grato alla Superiora.

Tolet. de 7. pecc. m. cap. 18 instr. sacerd.

La Superiora può far elemosina à poueri veri, & non finti, à nome del Monastero secondo le forze del Monastero.

E proprietaria, chi riceue alcuna cosa senza licenza tacita, ò espressa della Superiora.

Cōc. Trid. ut sup. uerbo sed statim ea superiori tradantur.

Quella Monaca che riceue alcuna cosa, la qual sà esserle data cō intentione di macchiarle la volontà,

come se da qualche suo affettionato riceuesse per mal fine, è proprietaria, & qualunque cosa di tal sorte si riceue, per picciola che sia, è peccato mortale, ancorche si riceua con licenza, la quale si presume essere subreptitia, atteso che la Superiora non hà intentione di dare tale licenza; nè la può dare per riceuere à mal fine. Et questa è vna gran porta aperta per condur all'inferno innumerabili anime, così di quelle che riceuono, come delle officiali, che lo cōportano, e Superiore che lo dissimulano, specialmēte quando da queste conuersationi, e prattiche ne segue scandalo.

Fr. Hiero. Grat. de disciplina.

La Superiora, ò altra Monaca, che inuitando essa alloggia forastieri, ò gli alloggia non inuitandoli, & gli riceue lautamente non secondo lo stato Religioso, pecca.

Const. SS. tit. D. ut supra. Azor. inst. mor. l. 12. c. 12. q. 6. Nau. cons. 75. nu. 18.

Quella che rubba, ò si vsurpa di propria auttorità cosa concessa ad vso d'altra, anco defonta, & anco cosa del comune appropriandola à se, ò furtiuamente, ò alla scoperta &c. ò cose che ritroua &c. pecca mortalmente se è cosa di momento, & tanto che *sufficiat ad materiam peccati mortalis in furto*, altrimente è peccato veniale, ancorche fusse cosa da magnare, & beuere di quello del Monastero, perche si arroga l'vso di quella cosa senza il consenso della Superiora. Onde ne segue, che quando le officiali, che hanno cura delle cose spettanti al vitto, come cuccinare, dispensiere, ò cellarie, & caneuare, fanno delle

Azor. ibi. q. 7. Maior 4. d. 38. q. 9.

col-

collationi, merende, e cose simili con le compagne senza licenza, & necessità, con danno notabile della robba del Monastero, peccano anco mortalmente, tanto esse, quanto le compagne.

a La Monaca, che ogni giorno si và vsurpando qualche cosa quantunque leggiera del Monastero con pensiero di far peculio di momento, pecca mortalmente.

b Quella che piglia cosa di rileuo da' forastieri, ò parenti, ò amici senza licenza, & la ritiene, ò per se, ò per disponerne in altri senza licenza, pecca mortalmente, ancorche lo faccia per indirectum; come per essempio se vna Monaca mandasse à dire à' parenti, ò ad altri forse non buoni amici, che hà bisogno di due scudi, poi ordina che essendoli dati al messo che manda, non li porti à se, nè al Monastero, ma immediatamente spendi tali dinari in quello, che li pare, & la Monaca fà poi che li dinari, ò altra cosa sia presentata à nome suo à chi vuole. La licenza basta che sia tacita, e generale in foro conscientiæ, la qual S. Tomaso chiama presunta.

Quella che piglia da alcuna Monaca alcuna cosa di rileuo, massime senza licenza, oltre il peccato mortale non può essere assoluta prima che faccia la reale restitutione di detta cosa; (se però la ritiene ancora) quale restitutione non si hà da fare à chi la diede senza licenza, ma si bene al comune, & alla Madre, come quella che hà l'administratione di tutto

a Nau. Manu. ca. 17. num. 140. Sot. de iu. l. 4 q. 7. artic 3. Et l. 5. q. 3. art. 3. ad tertium. b Cõc. Tr. ut supra. Nauarr. de reg. l. 3. cõsil. 2. num. 20. Decis. Au. l. 3. de reg. c 5. nu. 54. D. Grego. de Val. 2. 2. disp. 10. quest. 4 de stat. relig. punc. 3. uerbo patet, enim.

2. 2. q 33. art. 8. Nau. extra de Regul. l. 3. cons. 2. nu. 20. Ex Bulla Santiss. D. ut supra.

Petr. Nau. ut sup. nu. 198.

tutto il Monastero.

Peccano ancora quelle, che senza licenza entrando in Camera, ò ne' luoghi deputati à gli vfficij d'altre, pigliano di nascosto le cose, che seruono per vso, ò per gli vfficij d'altre, ancorche con animo di restituirle, per il disturbo che danno, & i disordini, & peccati, che ne seguono, oltre che non lo possono fare.

Nau. Man. cap. 17. num. 3.

Peccano similmente quelle che senza licẽza della Superiora, & senza legitima necessità pigliano le cose, che hanno da seruire per il comune, & le applicano ad vfficij particolari, come di Sagristia &c.

Quella che piglia, ò da alcuna cosa con licenza di chi sà, che non la può dare, pecca come se dasse, ò pigliasse senza licenza.

Pecca la Monaca la qual senza necessità graue, hauendo la Madre per i comuni bisogni del Monastero, ò della Speciaria, Sagristia, speso alcuna parte del liuello, ò legato, che da parenti gli è pagato, dipoi senza saputa, & licenza della Superiora nascostamẽte si và vsurpando alcuna cosa del Monastero sotto colore di ricompensa, & se è cosa notabile, è peccato mortale.

Quella che hà animo deliberato di procurare da' parenti, ò amici senza licenza cose temporali, ò per proprio vso, quando il Monastero li prouede del necessario, ò per dare ad altri senza licenza.

Quella che tiene in gouerno, ò danari, ò altre cose

ſe d'altra Monaca, quali sà che le hà hauute, & le vuol tenere, ò diſponerne ſenza licenza, pecca mortalmente ſe è coſa di rileuo. Come pecca ancor quella mortalmente, ò ſia Portinara, ò altra, che tiene mano, ò conſiglia altra à dare, donare, ò pigliare, ò tener, ò diſponere di coſa di rileuo ſenza licenza. Et eſſa è obligata à reſtituire, ſe non reſtituiſſe quella à cui conſigliò.

Nau. Manu. ca 17. nu. 17. Toleto lib. 5. c. 21. nu. 2. Inſtr. Sacer.

Quella che tiene coſe troppo pretioſe, come forniture di Caſſe, ò di Sedie di Veluto, Crocifiſſi, vaſi d'Aqua benedetta d'Argento, & altri inſtromenti d'Argento, Quadri pretioſi, che eccedono à giuditio de' Superiori la ſimplicità della Pouertà Religioſa, pecca contra la Pouertà.

Quella che ſenza licenza piglia, ò dà, compra, ò vende, ò cambia libri ſpirituali, Cilicij, diſcipline, & ſimili, pecca più, e meno ſecondo la coſa.

Quella ancora che introduce nel Monaſtero nouità, ò coſe di vane ſuperfluità intorno all'habito, ò ſia in farlo, & cuſcirlo, ò ſia in portarlo, & acconciarlo, ouero in coſe troppo delicate [a] come Tele di Renſo, Batizza, Cambraia, & ſimili per far le bende, guandalini, & altre coſe di Tela, pecca grauemente di peccato contra la Pouertà, & di ſcandalo.

Facit q8 Nau. in cõmene. tit. de reg. ad ca. Statuimus. nu. 36. uerſu. decimò quæritur. Deciſ. Au. par. 2. l. 3. c. 27 nu. 2. a Azorius lib. 12. cap. 11 q. 5.

Quella che compra da perſona foraſtiera, ò da altra Monaca, ò vẽde, ò cãbia qual ſi voglia coſa ſenza licenza, pecca più, ò meno grauemente ſecondo che è la coſa, & ſtà in mal ſtato come proprietaria.

Quella

Quella che presta à forastieri le cose del Monastero, ò quelle che le sono concesse per proprio vso; senza licenza, pecca mortalmente, se da questo nasce al Monastero danno notabile; Et ella è obligata alla restitutione, ouero quello, che hà dato il danno.

Quella che getta via, & dissipa malamente, ò facendo li proprij vfficij dispensa senza regola, & modo le cose, ouero che strapazza, & guasta le cose, che le sono concesse per vso, pecca più, ò meno grauemente secondo il danno che fà.

Quella che senza licenza disfà vna cosa del Monastero per farne vn'altra per proprio vso, come disfare vn lenzuolo, vna camiscia per far drappi, fazzoletti, & simili per vso suo, pecca grauemente più, ò meno conforme al valore della cosa, & al danno che dà.

Quelle che nel lauorare delle Sede, se le gettono à male per impatienza, ò se ne prendono per vso particolare, ò del Monastero, ò ne danno ad altre, con danno de' Mercanti, quale se è notabile, è peccato mortale. Et sono tenute alla restitutione alli mercantij, secondo il consiglio del Confessore, purche la si possi fare.

Quella che à forastieri, ò ad altre Monache per dar à forastieri fà lauori senza licenza, sottrahendo il tempo deputatole per lauorare in comune, ouero dall'oratione, pecca.

Quella che al tempo delle visite nasconde le cose

che

che sà non douer esserle concesse da' Superiori, & passato il tempo della visita, le ripiglia, stà in mal stato; percioche vi si conosce vn'espressa malitia, & contumacia, volendo ritenere contra la volontà, & prohibitione delli Superiori, quello ch'è vietato, & è contra la pouertà.

Io. Bapt. Corradus i resp. cas. cõs. q. 59. in Additionibus litera B.

Quella che senza licenza dà etiam per pagamento à' seruitori già salariati dal Monastero, ò à' Confessori, ò à Medici, ò Barbieri, ò ad altri che le fanno qualche seruitio, alcuna cosa, ò del Monastero, ò di quelle che le sono concesse per vso.

Intendano anco tutte le Monache, che non possono pigliare da' Confessori loro alcuna cosa senza licenza della Superiora, nè ritenerla, ancorche fussero libri spirituali, cilicij, discipline, nè dare, ò donare ad essi alcuna cosa senza la detta licenza; Nè con licenza di Confessori possono dare ad altri, ò pigliare da essi alcuna cosa, perche li Confessori in questa parte non hanno alcuna auttorità come Confessori, eccetto se tale auttorità fosse loro in particolare communicata dal Prelato; anzi auuertano li Confessori di Monache tanto Secolari quanto Regolari, & tutti li Ecclesiastici, sì secolari, come regolari, che se non sono parenti di Monache almeno in secondo grado, non possono dare, ò donare ad esse Monache, nè meno dall'istesse pigliare alcuna cosa, sotto la pena da essere priuati subito dall'officio di confessare, & ministrare i Santi Sacramenti à quel Monastero,

ſtero, & d'ogni licenza di poter andar più allo ſteſſo Monaſtero, come ſtà ordinato nel Concilio Prouinciale primo.

par. 3. de monialib.

Quelle officiali, che hauendo cura di diſtribuire le coſe del Monaſtero in comune, le danno ad vſo particolare delle Monache ſenza licenza, ò le diſtribuiſcono, & diſpenſano ſenza neceſſità, regola, & miſura, ouero non ſeruano li ordini datoli in ciò dalla Superiora, ouero non ſeruano l'vgualanza, facendone patire alcune per fare abondare altre, peccano grauemente più ò meno ſecondo il danno che danno, & altre circonſtanze.

Pecca quella Monaca, che dimanda licenza di dare alcuna coſa ad alcuno; & poi eccede la quantità di quello gli è ſtato conceſſo, & ſe l'eceſſo è notabile, pecca mortalmente; ouero muta la coſa, della quale hà licenza in vn'altra: verbi gr. hà licenza di dare vna coſa di deuotione, & ne dà vn'altra profana, come vn colaro, ò altro lauoro, & maſſime quando ciò fà malitioſamente, ſapendo che non le ſarebbe conceſſo.

Di più quando sà, che ſe dimanda licenza di dare à vna perſona, non le ſarà data, dimanda di darla ad vn'altra, & poi muta la perſona, ingannando la Superiora.

Quella offitiale, che per neceſſità del ſuo officio tiene danari, pecca preſtando d'eſſi ſenza licenza ad alcuna Monaca particolare, & ſe sà che quella ne

vuole

vòle diſponere ſenza licenza, maſſime per donare à foraſtieri, ſe è quantità notabile, pecca mortalmente, cooperando al peccato mortale dell'altra.

Quelle Monache che à due, ò à trè, inſieme fanno ſenza licenza communanza, & ſocietà delle coſe conceſſeli, peccano.

Chi ſi contriſta, ò mormora, ò che i cibi non ſono così bene acconciati, ò delicati, pretioſi, pecca venialmente, eccetto ſe di ciò ne ſeguiſſe qualche graue ſcandalo, perche ſarebbe peccato mortale, & quella che ſenza neceſſità non ſi contentando delli cibi comuni, cerca le particolarità, & le procura ancora da foraſtieri, fà contro la Pouertà; così de' vini.

Quella che habita in vna Cella, la quale nutu del Superiore, non ſia apparecchiata laſciar, onde non ſono iſcuſate dà peccato quelle, che penſano perpetuar in vna Cella, dicendo è mia Cella, tanto più quando diſſegnano laſciarla ad altra Monaca; Et però quella Monaca, che piglia la Cella in queſta maniera, ſe bene la Superiora non contradice, ſapendo che non conſente, pecca mortalmente, ſe tiene detta Cella come propria, & non è apparecchiata ad vſcirne à cenno della Superiora, nè è eſcuſata, perche le ſia ſtata fabricata à ſpeſe de' ſuoi parenti.

Decis. Au. p 2. libi. 3. c. 19 num. 27. Azor. l. 13 c. 11. in fi. Nau conſ. 13. de reg. conſil. 20. num. 6. Decis. Au. ut ſupr. in fi. Nau. in comment. tit. de reg. nu. 20. & 22. In ca non dicatis 12. q. 1. cap. ſi qua mulier. 19. q. 3. ca nullũ dubiũ. 12. q. 5. Nau. in 2. comment. de reg. nu. 43. & 44.

Quella Monaca che fà qualche memoriale, nel qual dichiara eſſer ſua volontà, che la tal Monaca habbia dopò la ſua morte la tal coſa, ché ella tiene quanto all'vſo, ſe lo fà come per teſtamento, ò do-

 natione

natione causa mortis, per disponere di quella cosa come sua propria, pecca mortalmente; mà se ciò facesse solamente per pregar la Superiora à concedere in gratia sua à tal Monaca quella cosa, lasciando del resto in suo arbitrio il farlo ò nò, questo non sarebbe peccato contra la Pouertà.

L'istesso s'intende delle cose, che sono date da parenti, ò da deuoti, con facoltà, che di dette cose possano disponere nel fine della loro vita, perche il Religioso acquista solamente al suo Monastero: intendendo delle cose donate, & di cui si trasferisce il dominio, non l'vso solamente.

Finalmente pecca la Religiosa sempre in ogni cosa & modo, che fà atto di libero dominio, & patronanza in qual si voglia cosa temporale, più, ò meno grauemente, conforme al valore, & altre circonstanze.

Onde la Monaca, che tiene particolarmente al suo seruitio alcuna persona, come nel Monastero vna Conuersa, ò fuori del Monastero vn seruitore, pecca contra la Pouertà: Se non lo facesse con licenza del Superiore, essendoui causa ragioneuole.

ca. cum ad Monast. extra de stat. mon. Gloss. in Auth. in gressi. cap de sacros. Eccles.

Et chi si è fatta Religiosa sotto conditione & patto di poter ritener alcuna cosa di proprio, sappi che la detta conditione come ingiusta, e repugnante alla sostanza dello stato regolare, sarà nulla, e come se non fusse stata posta, e resta obligata all'osseruanza della Pouertà.

K Non

Non iscusa per esser proprietaria, che così è il solito del Monastero, perche questo è abuso, & inosservanza, la qual non deue esser in modo niuno imitata, se bene fusse entrata, & hauesse fatto la professione con quest'animo, di viuer come fanno le altre, & non esser più stretta nell'osseruanza della Pouertà dell'altre. Quando si fà il voto dal Religioso, ò Religiosa, dice vn Padre, Non s'obliga à seguir li abusi, rilassationi, e vitij particolari de' cattiui, ma la regola, che instituì il fondatore. Et nella forma della professione non si dichiara questa particolarità di osseruar la regola secondo le male vsanze, mà simplicemente si promette di osseruar la regola, e s'hà da intender secondo la mente di chi la instituì, & confermò. Se ben la regola si varia à tempo in alcune cose, come magnar, vestir, habitare, &c. nondimeno nelli trè voti essentiali non hà, nè hà hauuto, nè può hauer variatione alcuna.

Nau. Manu. ca. 12. nu 50. Panormit. in cap. super eo, de Regul.

Fr. Hierony. Grat. de disciplina Regulari.

Ibidem.

Non iscusa dir, quando feci la professione non sapeua quello mi facesse, perche in ciò alcuna nõ può allegar ignoranza, hauendo fatto la professione dopò li sedeci anni compiti, & finito l'anno del Nouitiato: Si come vn Christiano quando arriua all'vso di ragione è obligato à seruar la legge di Giesu Christo, se ben quando lo battezzorono non seppe quello facesse, essendo fanciullo di sei ò otto giorni; così vna Monaca al tempo che apre li occhi, è obligata ad osseruar quello che professò.

Idem auctor, ut supra.

Stiano finalmente le Monache molto auuertite, & sopra di se, intorno alla perfetta osseruanza di questo voto, perche essendo il baloardo fortissimo della Religione, il Demonio procura con mille arti, stratagemi, & pretesti di espugnarlo; Et l'amor proprio si veste di mille necessità, & scuse, con le quali fà violare l'istesso voto.

Del Voto della Castità. Cap. VII.

LA Monaca, che hà fatta la professione, deue esser casta, & di mente, & di corpo, come dice l'Apostolo San Paolo delle Vergini. Quando ella à ciò non attende, oltre al peccato contra la Castità, commette anche sacrilegio, se bene fossero soli pensieri immondi, à' quali consentisse con la volontà deliberata.

1. Cor. 7.

Syl. uerbo Religio. nu. 4. la 6.

Quella, che hà fatto la professione tacita finito l'anno della probatione, se bene non l'hà fatta solenne, & espressa, peccando in simil materia, vien anch'ella à far sacrilegio.

Azor. l. 12. institut. mor. c. 12. q. 9. Facit, q. 8. Toletus. l. 7. cap. 4. in principio. & Azor. l. 12. inst. c. 4. q. 5.

Quelle, che non fuggono le occasioni, le quali sanno, ò debbono sapere poter esser loro cagione di peccato contra la Castità, peccano mortalmente di quella specie, che sono le occasioni, le quali non vogliono schiuare.

Quando s'acconciassero per piacer ad altri per mal fine, peccarebbono mortalmente.

Quelle,

Quelle, che tengono amicitia con Monache particolari, & hanno loro affetto disordinato, onde nasce, che le difendono, & per esse pigliano pugna, & la compagnia loro è di mal essempio, & di scandalo, peccano mortalmente il più delle volte.

Può occorrere per gran instigatione del Demonio, che s'amino disordinatamente, & publicamente se *osculentur, amplectantur, tangant manus*, & vadino per il Monastero per mano; In tal caso oltre al peccato mortale, che commetterebbono contra la Castità, apportarebbono anche mal essempio, e cõmetterebbono peccato di scandolo, del quale hauerebbono particolarmente d'accusarsi; & i Confessori deuono sopra ciò interrogarle.

Le Monache inferme, le quali con troppa libertà, & senza il risguardo, che conuiene ad vna Vergine trattano con Medici, & barbieri, e con essi ridono, & ciarlano, peccano.

Quelle, che rubano per dare alle particolari Monache diuote, non solo commettono peccato di furto, mà ancora contra la Castità, se fine ò amore sensuale à ciò l'induce.

Quella, che porta ambasciate, ò polizze da vna amica, ò diuota all'altra, per mantenere l'amicitia, pecca grauemente, & potrà bene spesso esser mortale.

Peccherebbe mortalmente quella Monaca, che per auuentura riportasse ambasciate, ò lettere, ò presenti

senti di secolari à Monaca, ò di Monaca à' secolari, con che si fomentasse qualche amicitia non conueneuole.

Quella, che si gloria delle vanità, ò d'inamoramenti del secolo, & racconta cose simili, pecca più, ò meno secondo le circostanze.

Peccano quelle, che raccontano per lo Monastero cose di sposalitij, maritaggi, & simili, che non conuengono allo stato Monachale.

Quelle, che per mera curiosità leggono libri, che trattano di peccati contra la Castità, come confessionali, & somiglianti, peccano più ò meno grauemente secondo l'intentione, & le conseguenze.

Quelle, che tengono, e leggono libri amatorij di comedie, & che trattano cose poco honeste, ancorache non le trattino à bello studio, i quali libri sono occasione di manifesto peccato, peccano mortalmente.

Pecca quella, che sentendo da' secolari, ò da Monache cose poco honeste, se ne ride, & non fà la debita correttione puotendo, esperandone emendatione, massimamente in cosa graue.

Quelle, che si trauestono da secolare, ò huomo, ò donna, con pericolo probabile di peccato mortale, peccanó mortalmente, ò sia in representationi, ò in tempo di Carneuale; ilche come cosa molto disdiceuole allo stato Monachale, si deue sommamente abhorrire.

Pecca-

Peccano quelle, che fomentano le vanità delle donne secolari, & molto più quelle, che essortano, & procurano, che le figliuole, le quali vogliono farsi Monache ne'loro Monasteri, nel tempo specialmente del Capitolo, sieno vestite pomposamente contra gli ordini de' Superiori, & contra la modestia Christiana, & Religiosa, & donano loro à questo effetto fiori non naturali, & conciature di testa, & simili vanità; le quali cose non essendo nè di diuotione, nè da mangiare, ò bere, derogano espressamente, oltre alla participatione nel peccato di vanità, alla costitutione di Clemente VIII. come s'è detto nel capo del voto di pouertà.

Sono oltre à ciò molti casi, come i seguenti, ne' quali se la Monaca, & il Confessore vi faranno sopra diligente consideratione, troueranno, che molte volte, *latet anguis in herba*; & che spesso vi può essere peccato mortale.

Il vestirsi, & acconciarsi la testa, & il velo con troppa politezza, è vanità. Onde faccia quì gran riflessione il Confessore, riducendosi alla memoria, che dice la Scrittura, che il vestire è inditio molto certo del cuore, essendo tale la mortificatione esteriore, quale è la interiore. Vn Padre dice, che la politezza esteriore, e le cose altre simili, che pare ad alcuni, che poco importino, hanno ruuinato molte anime, che prima erano di molto spirito, ò le hanno messo in pericolo grandissimo di cadere, ò dato

Eccl. 16.

loro

loro impedimento notabile al profitto spirituale.

Et S. Gio. Chrisostomo riprende alcune Religiose, perche portauano le scarpe troppo polite, ancora fosse sero vecchie, & ripezzate.

De uirginitate, & Epistola ad Olympiã.

Sappiano tutte le Religiose, che douendo essere medici dell'anime, non hanno da dare occasione di male, col rassomigliarsi in cosa alcuna alle donne vane di questo mondo; & che quel Santo Religioso, del quale racconta S. Gregorio, che à studio andaua deformando l'habito suo con pezze di diuersi colori, perche il mondo lo disprezzasse, per questa istessa cagione fù da quel Santo Pontefice tenuto in molto conto.

In Dialog.

Il dilettarsi di star' à parlatori, ò alle porte, & di visite de' secolari, massimamente d'huomini, fuori de' parenti, in primo, & secondo grado.

Il compiacersi di scriuere lettere ad huomini senza necessità, anche per creanza, se ben n'hauessero la licenza.

Il trattare, ò parlar souente senza bisogno con gli huomini, che si trouano nel Monastero à operare qualche cosa, non essendo vfficio loro.

Il parlar frequentemente in particolare, ne' parlatori col medico, ò barbiero senza necessità; & il parlare à lungo, & spesso co' i Confessori.

Il procurare canti, figure, profani, ò vani, ò poco honesti.

Il presentarsi trà loro Monache spesse volte alla mensa,

mensa, massimamente viuendo qualche affetto inordinato.

Il ragionare, ò sentire ragionare frequentemente di qualche persona con gusto, e piacer per disordinato affetto, che se le porta. Scriue vn Padre, che ogni volta, che il nostro cuore è dominato da qualche simili affettione, è come quando si piglia la fortezza, ò rocca di vna Città.

Il mandare presenti, e riceuerne frequentemente da' parenti, & amici; Onde San Girolamo ammaestrato dallo Spiritosanto lasciò scritto. *Crebra munuscula, & sudariola, & fasciolas, & degustatos cibos, & blandas, dulcesque literulas, sanctus amor non habet.* Vuol dir, che doue è vn'amor santo, non si trouano spessi pettesentini, & asciugatoi, & fazzoletti, & cibi saporiti, & piaceuoli, e dolce lettere.

Epist. ad Nepot.

Auuertano i Confessori, che le Monache dal donare, e far presenti, commettono alle volte infiniti peccati. Se non fusse cosa leggiera, & di poco momento secondo il giudicio di dotto Confessore, e pratico, come s'auuertisce nel fine del Proemio.

I.

Trasgrediscono vn precetto, che obliga al mortale in materia graue, come è questa, perche essendo loro prohibito ogni dominio, e proprietà, non hanno facoltà di donare, molto meno hanno cosa alcuna sua, onde fanno particolarmente contra il

voto della pouertà in materia graue, disponẽdo delle cose à lor voglia.

I I.

Spesso attendono à far de' lauori, & vi perdono quel tempo, che doueriano spender in vtilità del Monastero, perdendo insieme il più delle volte lo spirito, e la diuotione.

I I I.

Non frequentano il choro, e lasciano l'oratione per quei lauori, massimamente, che per farli occultamente, vi consumano ben spesso le notti intiere, onde poi nel giorno si trouano balorde, & inhabili à gli vffici loro.

I V.

Fanno contra il voto dell'vbbidienza, & osseruanza regolare, dando, e riceuendo doni senza farne moto alla Superiora, la quale ad ogni modo non potrebbe concedere loro tal licenza, e perciò lo fanno di nascosto.

V.

Fanno contra il voto della Castità, al che si dee sommamente auuertire; perche tengono viue le pratiche de' loro diuoti, i quali senza questi presenti perderebbono subito la memoria delle Monache, & attenderebbono ad altro: Onde ne seguono visite frequenti fuori di proposito, e mille peccati contra il voto della Castità: oltre alle risse, l'inuidie, le garre, le gelosie, gli odij, che trà l'istesse Monache continua-

tinuamente si vanno generando, con mille altri di-
sordini, e disturbi del Monastero.

In questo proposito ricordo ad ogn'vna, che deb
ba fuggire, & abhorrire quel pessimo stato de' Mo-
nasteri, ne' quali caminandosi più per la via imper-
fetta, che per quella della vera Religione, bisogna,
che le buone Monache vsino più cautela, e cura per
ragionar della conuersatione, che si hà da tener con
Dio, che d'altre amicitie, e conuersationi, che il De-
monio ordina ne' Monasteri; che perciò non è ma-
rauiglia poi, che in quelli si trouino tanti mali, & si
veda cancellato l'imprōto, che haueua lasciato nel-
le Religioni lo spirito de' Santi passati.

Per consolatione delle conscienze timorate, sap-
piano quelle Monache, che ò continuamente, ò fre-
quentemente patiscono imaginationi, assalti, & in-
sulti del senso, illusioni notturne, & altre simili ten-
tationi, e miserie contra la Castità, alle quali elle
non solamente non danno occasione, nè d'esse, nè in
esse si dilettano, ò compiacciono, mà anche à tutto
loro potere le fuggono, le abhorriscono, & ne sen-
tono grandissimo trauaglio, e le fanno generosa re-
sistenza, che non peccano, nè anche venialmente,
anzi che in questa pugna, e combattimento spiri-
tuale conseguiscono grandissimo merito, se con pa-
tienza, e senza spirito di disperatione le sopportano,
come croce per amor di Dio, ilquale vuol affinare le
loro purità, quasi oro nel fuoco.

Procurino perciò i Confessori di consolare queste tali anime, e di non le trattare duramente, e con asprezza, accioche non le faccino cadere in disperatione; mà con ogni benignità, e grauità insieme l'essortino viuamente allá patienza, & humiltà, e frequenti orationi; Et auuertano bene di non permettere, che facciano penitenze indiscrete, dalle quali souente vengono assalite da graui infirmità, & incurabili, come la sperienza hà dimostrato, che niente esse giouano per leuare simili tentationi, mà che più tosto si vincono con l'humiltà, e patienza.

All'incontro poi deuono esser rigorosi con quelle, che fomentano le tentationi, e d'esse vanno cercando l'occasioni. In particolare deono fare ogni sforzo, & vigilar con ogni studio, e prudenza, e non mancar di feruenti orationi, per leuare l'amicitie particolari, che sono la tarla dello spirito, e cagione d'infinite ruuine spirituali.

Auuertisce vn Padre con molta prudenza, che senza chiara necessità si guardino le serue di Dio, che non sono ancora attempate, & da vino, & da tutte l'altre delitie del senso, perche è meglio à la fine, che s'infermi il corpo, che offenda Dio l'anima; & è meglio, che indebolisca il corpo, che l'anima; meglio è ancora, che doglia lo stomaco, che dogli la Castità.

Per conseruatione della Castità loro siano diuote di S. Agnese, & di S. Girolamo particolarmente.

Della Clausura delle Monache. Cap. VIII.

NOn hà dubbio, che grandissima stima si dee fare della Clausura de' Monasteri delle Monache, sì per quello precetto, e censura posta à chiunque ardisce di violarla; sì perche viene nella Cantica ogn'anima, che attende à seruir Dio, chiamata Sposa, horto chiuso, e fonte segnato: Oltre che la stessa clausura accresce decoro alla Religione, meglio custodisce la purità delle Spose di Christo, e la rende più chiara, e riguardeuole, nè poco honore aggiugne alla buona fama, e riputatione loro. Perche adunque tanto più ella si mantenga, si sono messi insieme tutti i principali casi, ne' quali si rompe con notabil pregiuditio delle anime, accioche non si possa pretender d'ignoranza, di non saperli. Et dicendo primieramente in generale. L'ingresso ne' Monasteri delle Monache all'hora è lecito, e permesso, quando vi concorrono due conditioni, che sono la licenza del Superiore, e l'vrgente necessità: che però quello che v'entra senza la licenza del Superiore, incorre non solamente nella scommunica minacciata [a] dal Concilio Tridentino, mà ancora nella riseruata al [b] Sommo Pontefice. La Monaca poi, che introduce alcuno nel Monastero senza essa licenza, incorre [c] nella stessa scommunica riseruata al Papa, oltre altre pene grauissime

Cap. 1.

a Sess. 25. de regul. cap. 5.

b Extrauag. Grego. 13. ubi Gratię. cõstit 16. Extrauag. Pij V. regularium anno 1566. Declarat Nau. cap. statuimus. nume. 61. Corn 4. de Regul. Et in Manu. cõfess. c. 27. num. 152. Et Steph. Quaranta in sua Sũ. Bullarij. fol. 328.

c Nau. ibi. C. statuimus. Et Azor. Instit. moral. li. 13. c. 8. q. ultima. Conc. Prouinc. 1. de clausura.

uissime ordinate nel Concilio Prouinciale, se bene d'altra parte vi fusse necessità vrgente.

L'istesso s'hà d'intender della portinaia, che consente, ò di qualunque altra vfficiale, à cui spetti impedire per l'vfficio suo.

Quella, che ammette alcuno nel Monastero à mal fine, se ben con la licenza del Superiore, viola la Clausura, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, della quale non può esser assoluta; [a] nè anche da quelli Confessori, che hanno la facoltà d'assoluere da' casi riseruati alla Sede Apostolica.

a Iuxta declarationē decreti editi sub Clemen 8. anno 1602.

Colei, che introduce alcuno nel Monastero senza vrgente necessità, benche non fusse per mal fine; sicome può di leggieri occorrere, de' Medici, barbieri, artefici, e seruidori; incorre nella [b] scommunica riseruata al Sommo Pontefice.

b Extrauag Greg. 13. ubi Gratiæ. Suarez de cens. disp. 22. sect. 6. num. 14.

L'istesso si hà d'intendere della portinaia, che cōsente, ò di qualunque altra vfficiale, à cui spetti impedire per l'vfficio, che tiene, & non impedisce, se qualche inauuertenza, ò perturbatione, ò negligenza non la scusa.

Nè scusa, e salua punto la licenza del Superiore, non potendo egli darla, se non in caso d'vrgente necessità, e dandola senza questo rispetto, è di niun valore: Laonde, chi se ne serue fuori d'vrgente bisogno, non è scusato, mà sì bene scommunicato di scommunica riseruata al Vicario di Christo. Vrgente necessità all'hora è, che la causa, per la quale

Suarez ubi supra.

s'entra

s'entra nel Monastero, è giusta, ragioneuole, & vtile, si che apportarebbe in altro modo graue danno, & incommodo al ben publico del Monastero, ò al ben priuato di qualche Monaca.

L'Abbadessa, ò la Superiora, che introduce il Cõfessore, ò altro nel Monastero, ancorache essi ricercassero d'entrare, quando ella sà, che non v'è necessità, & vtilità per il ben spirituale, ò temporale del Monastero, ò pure d'alcuna persona particolare, incorre nella scommunica riseruata pure al Papa, come di sopra si è detto.

I Casi, ne' quali il Confessore può entrare nel Monastero, sono per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere alle agonizanti fin' allo spirare, e per sepelire le Monache. Hor mentre il Confessore confessa le inferme, dee prouedere, ch'egli non le possa vedere in modo alcuno, con quella cautione poi, che è detta nel libro dell'Instruttione de' Confessori delle Monache. Può anche il Superiore *cum grano salis*, alle volte dar licenza al Confessore, di visitar, & consolar le inferme, ne' casi però particolari, e conosciuti da lui, mà senza vederle; ilche dourà essequire con ogni diligenza la Superiora.

Il Sacerdote comunicando le Monache di fuori, & al finistrino, s'egli cadesse in terra dentro il Monastero la particola sagrata, non potrebbe egli entrare in Clausura per leuarla, se non hà licenza particolare à quest'effetto, ancorache fusse loro Confessore,

fessore, ma possono le Monache con ogni riuerenza leuarlo *a* da terra, & riponerlo in vn panno mondo; perche il toccare la Santissima Eucharistia è prohibito iure Ecclesiastico; mà l'entrare in Clausura *b* è prohibito iure Ecclesiastico con la censura annessa.

a Ex D. Th. 3. p. q. 82. art. 8. Ex Greg. de Val. in 3. p. D. Th. fol. mihi 1291.

b De Consecr. dist. 2. cap. peruenit.

Quella, che introduce nel Monastero persona, la quale hà licenza d'entrarui in caso di necessità, mà per far altro di quello à che all'hora s'introduce in virtù della licenza, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica riseruata al Papa come di sopra, perche è come se la facesse entrar senza licenza; poiche alcuno ammesso per vn seruigio determinato, non può entrare per farne vn'altro non espresso.

Extrauag. Grego. 13. ubi Gratiæ. & Nauar. ubi supra. ca 27. num. 150.

Quando nella licenza della Clausura si specifica questa conditione, che si concede per far vna tal opera, ò per far vna tal fatica, che non possono far le Conuerse; se veramente le Conuerse possono farla nel modo dichiarato quà da basso; entrando altro per farlo, ciò sapendolo, viola la Clausura; perche è come se entrasse senza licenza, & senza vrgente necessità; & è cosa chiara, che la Superiora, laquale sà molto bene il tutto, sarebbe cagione, che il tale, ch'entrasse à far quello, che possono esequire le Conuerse, violasse la clausura. Onde molto meno la Superiora potrebbe iscusarsi di non essere incorsa nella Censura della violatione di Clausura.

Il giudicio, che hà da fare la Superiora circa l'opere, e fatiche, che possono, ò non possono fare le

Con-

Conuerse, non hà da esser estremo, nè rigoroso, nè di cose dubie, mà ragioneuoli, e manifeste, e di somma equità, considerata, ò l'infermità, ò la debolezza, ò l'occupatione delle Conuerse, ò l'habilità, & insieme gli affari, che si troueranno all'hora nel Monastero, ò altre cose simili, con le quali circostanze ben considerate, non potrà la Superiora errare, mà douerà acquetar la sua conscienza, e non hauer alcun scrupulo. Occorrendo poi qualche difficoltà, deue ricorrer al Superiore, ò al Padre Confessore.

Quando nella facoltà della Clausura si dà licenza d'entrar nel Monastero à Maestro N. con vn garzone, non può entrare il garzone solo senza il Maestro; potrà però continouare, ò entrar solo il garzone, quando il Maestro per qualche altra cagione, ò occupatione non potesse lauorar, ò vscisse dal Monastero: purche non lasci la fabrica affatto, e non stia absente la maggior parte del tempo.

Quando si concede vna licenza generale à fachini, e portatori de pesi, grano, vino, per beneficio del Monastero, non può la Superiora in virtù di questa generalità seruirsi sempre d'vn fachino, portatore particolare appostato, ilquale entri ogni volta nel Monastero per sì fatti mestieri, mà in tal cosa deue ella hauere special licenza col nome espresso del fachino, ò portatore, che habbia à seruire ordinariamente, & in virtù della generalità posta nella licenza, si hà da seruir hora d'vno, hora d'vn'altro, tolto à

ventura, mà che sia di tal professione, ò non dissimile.

Quella Monaca, che sotto pretesto della licenza generale conceduta à portatori, fachini, per l'arte loro introduce, mà non con mal fine, nel Monastero persona, la quale per l'essercitio, ò stato non è portatore, ò fachino, à portar vn peso; per essempio introduce vn seruitore, ò vn figliuolo di qualche gentil'huomo, à portare vna cassa, sotto colore, che all'hora faccia vfficio di fachino, incorre nella scommunica riseruata al Papa, come di sopra; perche tal persone non sono comprese nelle licenze generali de' fachini, ò portatori; essendo troppo chiaro, che loro non si concederebbe in particolare licenza d'entrar ne' Monasteri delle Monache.

La Superiora, ò altra Monaca, la quale non hauendo licenza da' Superiori d'introdurre nel Monastero mobili, ouer grano, ò vasi & casse di fiori, ò piante di secolari in gouerno; nondimeno gl'introduce in virtù della licenza generale de' fachini, che li portano dentro, viola la Clausura, perche si ricerca particolar licenza à tal effetto, stante la prohibitione di non pigliar robe di secolari in gouerno ne' Monasteri delle Monache, & ve gli ammette senza vrgente necessità, onde incorre nella scommunica riseruata al Papa.

Conc. Prouinc. 1. de clausu.

Grego. 13. ubi Grat. c. constit. 36.

Quella, che per aprir la porta del Monastero senza necessità, anzi contra gli ordini per visitar parenti,

ti, ò amici, ò per altri rispetti, è cagione, che scorrino dentro figliuoli di poca età, pecca.

Colei, che si finge inferma, ò pur graua più il male di quello, ch'è in effetto per qualche suo capricio; onde è necessario, che per lei sola entri il Medico, ò il barbiero, ò il Confessore, viola la Clausura, se però qualche circostanza non la scusa, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, perche gli fà entrar senza vrgente necessità: Et si hà molto d'auuertire, che l'ingresso non sia per mal fine dal canto della Monaca.

Grego. 13. ubi supra.

La Superiora, che permette entrar il barbiero, ò il Medico straordinario, per l'ordinario, non hauendo essi licenza, se non di straordinari, e di loro si serue come se fossero ordinarij, viola la clausura, perche è come s'entrassero senza licenza; essendo cosa chiara, che dello straordinario non si può valere, se non in difetto dell'ordinario, ouero per collegiare con l'ordinario, onde incorre nella scommunica riseruata al Papa come di sopra, perche è come sel facesse entrar senza licenza.

Se il seruitore deputato à i seruigi del Monastero entra per portar vna cosa, che chiaramente si conosce potersi metter nel torno, ò per la porta riceuersi dalle portinare, & dalle Conuerse, egli viola la Clausura, caso, che non vi fosse grande inauuertenza, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, come si è detto di sopra, perche entra senza licenza, e senza

necessità, & similmente incorre la Superiora, che l'ammette, e fà entrar nel Monastero, & la portinara à cui spetta impedire. L'istessa scommunica incorre qual si voglia altra Monaca, che positiuamente coopera à tal ingresso, inuitandolo, ò chiamandolo.

Suarez de cens. disp. 22. sect. 6. num. 14.

Auuertano le Superiori di quelli Monasteri, ne' quali si alleuano, & ingrassano animali, & per questa cagione vi fanno ogni hora entrare il seruidore per dar loro da mangiare, cosa, che ageuolmente possono fare le Conuerse, che violano la Clausura.

Il simile auuertano de gli hortolani, che fanno entrar per ogni poca cosa.

La Superiora, ò la portinaia, che auanti, che entri alcuno nel Monastero, non riconosce la licenza della Clausura, ò pur non considera, se v'è l'vrgente necessità, ò non chiama le Monache deputate ad accompagnarlo per esser presenti all'ingresso, pecca, & si mette à rischio di violare l'istessa Clausura.

Le Monache deputate ad accompagnar gli huomini per il Monastero, se sono negligenti in assister loro infin' alla lor vscita fuori della porta, peccano.

Ogni volta, che quelli, che entrano, & stanno nella Clausura non sono, & entrando, & stando nella Clausura, accompagnati dalle più vecchie deputate, la Superiora contrafacendo à questo, pecca mortalmente, & è caso riseruato all'Illustrissimo Arciuescouo.

Come si vede nelle licenze annuali.

La Superiora, ò portinaia, ò altra deputata, la

qualc

quale cōsente, che alcuno entri nel Monastero auā-
ti l'alba, ouero che vi resti dopò il suono dell'Aue
Maria della sera, eccettuati i Medici per qualche ne-
cessità, pecca.

Quando il Medico, ò il barbiero, per qualche ne-
cessità entra nel Monastero auanti l'alba, ouero vi
resta dopò il suono dell'Aue Maria della sera, se non
sono accompagnati dalle più vecchie deputate, ò
dalla Superiora, & col lume, pecca la Superiora, ò le
altre à ciò deputate.

La Superiora, la qual permette star la notte ma-
schio, ò femina di qual si voglia sorte nel Monaste-
ro, pecca mortalmente, & incorre nella scommuni-
ca ipso facto, & in altre pene, ancorache seruisse alle
stesse Monache.

Conc. Prouinc. 1. tit. de clausu. intra septa.

La Superiora, ò altra Monaca deputata, che per-
mette andar vagando per il Monastero alcuni di
quelli, che vi sono entrati per bisogno del Monaste-
ro, & non fà che s'incaminino à luoghi prescritti,
pecca, cooperando al lor peccato, percioche essi scor-
rēdo per il Monastero senza necessità, peccano più,
ò meno, secondo l'intentione.

La Superiora, che non è vigilante, accioche gli
huomini, che sono introdotti nel Monastero, non
parlino soli con Monaca alcuna, se non facesse biso-
gno per cagion dell'vfficio, pecca.

Colui, che essendo entrato nel Monastero per
causa dell'arte sua, lascia di far quella, e ne fà vn'al-

tra,

tra, non compresa nella sua licenza, pecca, se à ciò egli auuertisce, nè altrimenti gli fosse comandato. Le Monache stesse, che vi consentono, e molto più quelle, che l'inducono à ciò operare, peccano.

Pius V. Decret. facit, quod Nauarr. in ca. statuimus. 19. quest. 3. com. 4 de Regul. sub nu. 47.

Le Monache vscendo fuori della Clausura del Monastero, incorrono nella scommunica Papale riseruata. Nella medesima incorrono quelli che danno lor licenza d'vscire, se non hanno auttorità.

La Clausura poi s'intende in quel modo, che è dichiarato da ciascun Ordinario.

Colligitur ubi supra.

Quella che consiglia altra Monaca ad vscir di Clausura, non è scommunicata, ma pecca mortalmente, & più grauemente aiutandola à vscire.

Pius V. Decret.

S'eccettuano però alcuni casi, come di grande incendio, di lepra, di peste.

Quella, che esce dalla Clausura per mal fine, è scommunicata come di sopra; nè può esser assoluta da quelli Confessori, che hanno la facoltà d'assoluer i casi riseruati alla Sede Apostolica, per l'Editto, come di sopra.

Sub Clemente 8. anno 1602

Nau. com. 4. de Reg. num. 60.

Le Monache sottoposte à Regolari non possono vscir del Monastero ancor con cagione probabile, se non v'è il consenso del Superiore Regolare, & insieme dell'Ordinario, per il Concilio di Trento. Onde pecca mortalmente quella, che n'esce, etiandio, che sia per breue spatio di tempo, & v'è la scommunica Papale riseruata per la Bolla di Pio V.

Sess. 25. de Regul. c. 5. Sacra Congreg. ibi. In Extrau. Decori.

Le Monache sottoposte à Regolari, ancorache

essenti,

essenti, se senza licenza dell'Ordinario sono vscite del Monastero con la sola licenza del loro Superiore, si hanno à punire per censure Ecclesiastiche per il Concilio di Trento.

Sacra Congregat. ubi supra.

Auuertano le Monache, che quando vien aggiũto qualche sito al lor Monastero, non possono entrarui, se ben la Clausura è fabricata, e serrata d'ogni intorno; auanti, che sia fatto il decreto dal Reuerendissimo Ordinario; perche non essendo ancora dichiarato, che quel luogo habbia à seruire per Clausura, entrandoui le Monache, è appunto come vscissero di Clausura; onde incorrerebbono nella scommunica detta di sopra.

Le Nouitie professe tacitamente, se non espressamente, ò solennemente, sono tenute à osseruare la Clausura, come le velate.

Cõstit. Bonif. 8. incipit, Periculoso.

Le Conuerse professe sono obligate d'osseruare la Clausura così essatamente come le stesse velate, & da vfficio.

Nau. com. 4. de Reg. nu 41. 56.

Le Secolari in educatione non sono comprese, mà vscendo non possono più tornar nel Monastero senza licenza. Violarebbono anch'esse la Clausura, come le Monache stesse, quando introducessero nel Monastero alcuno, ò alcuna senza licenza, e sarebbono iscommunicate come di sopra di scommunica riseruata al Papa, & se l'introducessero per mal fine, incorrerebbono nella scommunica, dalla quale non potrebbono esser assolute, nè anche da quelli

Sacra Congreg. Concil. Trid. Episc. Hieracensi.

Con-

Confeſſori, che hanno la facoltà d'aſſoluere da i caſi riſeruati alla Sede Apoſtolica, come s'è detto di ſopra; perche le figliuole in educatione ſono obligate à ſeruare l'isteſſa legge della Clauſura, che le Monache steſſe.

Sacra Congreg. Cõc. Tridẽt. ubi ſupra.

La Superiora, che ſecondo il ſuo obligo non auuerte, & oſſerua, che le muraglie della Clauſura ſieno ben chiuſe, & ſerrate, ſenza pur vn picciolo forame, ò buco, ſempre venialmente pecca; & alle volta ancora mortalmente.

Colligitur ex Nauar. ubi ſupra cap. ſtatuimus. num. 46.

La Superiora, che è negligente in prouedere, che le porte, & feneſtre de' parlatori habbiano di dentro le ſerrature, & ſi chiudano, ò è traſcurata in tenere le chiaui delle porte appreſſo di ſe, pecca.

La Superiora, che non procura, che i ferri delle Crati de' parlatori ſieno riſtretti conforme à gli ordini, in modo che non vi ſi poſſa cacciar la mano, ò il braccio, grauemente pecca. Il medemo s'intende di colei, che laſcia, che i torni ſieno di maniera diſtanti da i lati, che vi ſi poſſa commodamente porre il braccio.

Quella, che non prouede al pericolo, che ſi corre nella Clauſura, ò non auuiſa il Superiore, grauemẽte pecca, & potrà eſſere mortalmente.

Quella, che fora le mura per veder fuori della Clauſura, ò il buco già fatto aggrandiſce, ò che fora i torni, ò le porte per il medeſimo effetto, pecca.

Quella, che ammette dentro della Clauſura, ò

man-

manda fuori alcuna cosa con corde, & simili, per altro luogo, che per gli ordinarij, pecca; & può essere mortalmente secondo le circostanze.

De' parlatori, & porte. Cap. IX.

ESsendo tale il voto della Castità, che obliga à tutto quello, che è necessario per custodirla, le Monache sono à ciò tanto più tenute per la fragilità del sesso, & perfettione dello stato: Onde debbono con gran cura fuggire le occasioni, che possono cagionarle qualche pericolo, ancorache picciolissimo; ilquale è molte volte porta à vn grande. E dottrina riceuuta da tutti, che chi non procura d'astenersi da i peccati leggieri, incorre ne' graui. Le Monache adunque staranno molto auuertite à non perder il pretioso tesoro della Castità (che è non oscuro inditio di predestinatione) nè con l'animo, nè col pensiero. Il che auuerrà, se il meno, che si può, si lascieranno vedere, e visitare da i Secolari, massimamente giouani. Disse in questo proposito eccellentemente vn'Ethnico, Non sono stato già mai trà gli huomini, che non me ne sia partito men che huomo: quanto più ageuolmente ciò può accadere à serue di Dio, e spose di Giesu Christo, col visitare, e con esser visitate? ad vna cosa tanto delicata, & nobile, & pretiosa, come è vn cuor puro, e casto? Sei cose sono dice vn

Seneca.

Cassiodo-rus.

Dottore, che conseruano la Castità, *Sobrietas, Operatio, Asperitas cultus, Inhibitio sensuum, Raritas sermonis cum honestate, Euitatio opportunitatis, & personæ, & loci, & temporis*. Ma veniamo à i particolari, ne' quali le Monache offendono Dio, e pregiudicano alle anime loro.

Conc. Cabilonen. Can. 25. 56. & 61. Can. Periculoso de stat. Monach. in 6. quod renouat Cõcil. Tridẽt. de Regul. cap. 5. Pius V. in extrauag. Decori. C. Monasteria de uita, & honest. cler. Conc. Prouinc. 1. de Clauf. Conc. Prouinc. 6.

La Monaca, che nel parlatorio tratta con secolari, che non hanno di ciò facoltà legitima, à' quali è vietato da molte costitutioni l'andar à' Monasteri senza essa doppiamente pecca, e per se, parlando con chi non dee, e per gli altri, cooperando al lor peccato. Oltre alle grauissime pene, ch'ella merita, minacciate da i Concili Prouinciali. Nè si può scusare col presupporre, che i secolari habbiano la licenza, douendo ella prima accertarsene, che ragionar con loro. Dalli quali peccati non è punto essente la Madre à cui tocca vsar diligenza, che la portinaia dimandi la licenza, auanti che chiami la Monaca: Nè basta, che i secolari dicano d'hauerla à bocca, ordinando il Concilio Prouinciale primo, ch'ella sia in scritto, come per molte ragioni conuiene. Et le portinaie, che senza eccettione di persone indifferentemente chiamano le Monache à parlare con forastieri, non dimandando prima se hanno licenza, peccano anch'esse tal volta mortalmente; sì per la cooperatione à peccati, come di sopra; sì anche per il pericolo, alquale espongono le Monache, non facendo la debita diligenza, come ricerca l'vfficio lo-

ro.

ro. Nè sono escusate le portinaie con dire, che la Superiora sà, & lo permette, & che così è l'vso antico del Monastero; perche se la Superiora pecca, non debbono esse far l'istesso; & questo è vn abuso intolerabile, dal quale nasce la ruuina, la dissolutione, & poco buono odore de' Monasteri.

La Monaca, che parla con persone Ecclesiastiche ne' parlatori, non n'hauendo essi la necessaria licenza, tanto maggiormente pecca, quanto è più graue la trasgressione dell'Ecclesiastico, che và à' parlatori, di quella de' secolari; massimamente se è regolare, essendogli prohibito l'accesso à i Monasteri di Monache, sotto pena della priuatione della voce attiua, & passiua, e dell'vfficio medesimo, in cui si truoua, ipso facto; eccettuati però i Confessori ordinari, e straordinarij legitimamente deputati. Onde pecca mortalmente quella Monaca, che tratta con Regolari senza licenza, perche coopera al loro peccato, che è mortale, come hà dichiarato la sacra Cõgregatione sopra Regolari, &c. le cui parole formali sono queste. *Sacra Congregatio S.R.E. Cardinaliũ negotijs Regularium præposita censuit, & declarauit Regulares accedentes ad Monasteria Monialium contra formam decreti, quò huiusmodi accessus per sacram Congregationem prohibetur, vltra pœnas priuationis officiorum, & vocis actiuæ, & passiuæ, incurrere etiam pœnam peccati mortalis, Et ita &c. Romæ prima Iulij 1606.*

Edicto Sixti V. super Regul. ann. 1590. die 15. Maij.

La licenza poi di parlare i Regolari con le Mona-

che, deue ottenersi dalla sacra Congregatione sopra Regolari di Roma, non bastando quella del Superiore Ordinario. Perciò ancora auuertino le Superiore, in particolare quando i Predicatori Regolari vanno à ragionare à' lor Monasteri, di non inuitargli, e trattenergli à ragionare, domandando loro dubij, ò facendo altre interrogationi curiose, superflue, ò pure ancora necessarie, perche vengono à fargli romper gli ordini detti di sopra; mà finito il lor ragionamento, serrino la Crate, e gli lascino andar in pace: Auuertano oltre à ciò tutte le Monache, che scriuendo lettere à Regolari, ò riceuendone da essi senza licenza, peccano grauemente, ancorache non vi fosse alcuna sospitione di male; Et vi sono pene grauissime poste nel Concilio Prouinc. primo à quelle Monache che in ciò errassero.

De clauf.

La Monaca, che andando al Parlatorio à ragionar con alcuno, se ben parente, e con la licenza, conduce seco altra Monaca, che non vi sia scritta, perche tratti con l'istesso suo parente, ouero ella parla non solamente seco, ma con altro, che sia venuto con lui al parlatorio, e di cui non hà licenza, l'vna, e l'altra commettono graue peccato, tanto più nascendo scandalo, ò mal essempio all'altre Monache per la frequenza.

Molto più pecca colei, che và in giorno di festa al parlatorio, ò nell'hora de' diuini vfficij, ò in tempo dell'Auuento, ò di Quaresima, ò di Vigilie per

par-

parlare con quelli di fuori; se non è caso vrgente con licenza speciale in tali tempi.

Quella, che parla nel parlatorio con persona scritta nella licenza, ma sà molto bene, che hà mutato il nome, ò che si finge suo parente, pecca.

La Monaca, che stà nel parlatorio più tempo assai di quello, che si contiene nella licenza, & il consuma inutilmente, pecca; se però qualche circostanza non la scusa, ma per maggior sicurezza dourà dimandarne sua colpa al Confessore.

Se nel Parlatorio ragiona, ò vuole ragionare sola con gli huomini senza le Ascoltatrici, pecca, per la trasgressione dell'ordine sopra ciò fatto, & per le ruuine, che sogliono nascere ne' Monasteri, quando le Ascoltatrici non essercitano il loro vfficio.

La Superiora, che sà, e nondimeno permette nel parlatorio persone, le quali per la frequenza generano scandalo, e mormorationi, pecca mortalmente, benche vi sia la licenza, non conoscendo i Superiori tutti coloro, che la chieggono, & impetrano. Come s'intenda questa frequenza il dichiara il Nauarra, & s'hà d'attédere al modo comune di parlare.

Nau. Manu. ca. 14. num. 31. & ca. 25. nu. 110.

De Regul. com. 4. nu. 6.

La Monaca, che nel parlatorio si trattiene con persone, che mostrano poca honestà, ò con le parole, ò con gli atti, e cenni, pecca venialmente, e può essere ancora mortalmente, se per auuentura ella se ne compiacesse notabilmente, si come può di leggier auuenire.

Ma se la Monaca conosce le persone, con le quali ragiona nel parlatorio (etiandio venute con licenza,) esser tali, che la lor conuersatione è pericolosa, nè con tutto ciò si parte, ma continoa, pecca mortalmente, *ratione periculi*, dicono i Dottori, e tanto più chiaramente pecca, s'ella crede, ouer dubita d'esporre la Castità, non con effetto, ma solo col consentimento; ilquale fà, che se bene la castità corporale non si perde, il peccato mortale però si commette; Et à questo proposito dice la scrittura, che chi ama il pericolo, perirà in esso; che è à dire, chi vuol mettersi in pericolo, ò chi di sua volontà vi si mette, che questo importa amare il pericolo, perirà in esso: Et douendosi tanto strettamente dar conto à Dio del parlare otioso, temano assai più le Monache del conto, che haranno à dare delle parole, e del tempo speso, non solo vanamente, ma etiandio con molto pericolo; come fù ben auuertito da vn Padre di molto spirito.

Eccl. 9.

Se non fugge, il più che può, nel parlatorio le giouane, che si mostrano di poco honesti costumi, pecca; ma se per sperienza sapesse, che il trattare con loro, le cagiona mali pensi[eri], con pericolo di consentirui, è obligata à starne affatto lontana, prendendo di ciò qualche buona scusa, per non incorrer in peccato mortale.

Se nel parlatorio compare à ragionare con quelle donne maritate, massimamente spose, le quali sempre

pre

pre raccontano alcuna cosa non conueneuole de' loro huomini, onde può all'anima risoltar danno, pecca più, ò meno grauemente, secondo il poco ò molto compiacimento, che ne haurà hauuto.

Se quando hà d'andar al Parlatorio acconcia vanamente l'habito, ò il velo della testa, per parer più bella ò vistosa, ancorache ciò ella faccia senza altro mal fine, pecca.

Se non serua la debita modestia nel guardare, ragionare, ridere indecentemente, con poca edificatione de' secolari, pecca.

Se non tronca i ragionamenti lunghi, inutili, ò poco casti, ò le detrattioni, mostrando che le spiacciono, pecca; Et non bisogna fidarsi di chi non sà guardare se stesso.

Se nel parlatorio fà, ò procura di fare stretta amicitia con alcuna persona, benche parente, per interesse temporale, pecca; tanto più, perche dimostra d'esser tuttauia attaccata al mondo, e per consequenza non vnita allo sposo dell'anima sua Giesu Christo, ilquale francamente non si crede, che hauendosi lui, si habbia ogni bene, essendone il vero, e liberal donatore. Onde che marauiglia è, se chi non si stringe da douero con sì buon Signore, resti inuolto in mille miserie, nè mai arricchito delle sue gratie.

Peccano quelle, & alle volte grauemente, che sforzano, & allargano i ferri delle ferrate del parlatorio,

torio, per poter toccare la mano di chi le visita.

Peccano ancor quelle, che ciò vedendo, ò sapendo, non n'auuisano la Superiora almeno in generale, che può prouedere à questo inconueniente: Molto più pecca la Superiora, che ciò sapendo, non vi fà subito rimediare.

Quelle, che sono souerchiamente curiose in voler sapere tutto quello, che si fà in casa di coloro, che le visitano, ò in casa d'altri, & cercano d'intender le nuoue, che loro sono inutili, & non seruono se non per distrattione, peccano.

Quelle, che nel parlatorio raccontano quanto si fà nel Monastero, peccano, & alcuna volta grauemente; se le cose, che si dicono apportassero scandalo à i secolari.

Fr. Hiero. Grat. de discipl. regul. cap. 7. §. 3.

Non quì voglio tacere quello, che scrisse vn Dottore; Se vna contadina esce di se stessa per colera, vedendo la sua figliuola vanamente parlare, & molto più s'adira vna donna nobile; che farà vna persona principale, ò vna Reina, che hà maggior honore, e ne deue far più conto? che mentre questa è maggiore, maggiore è l'affronto, che si le fà? Niuna madre per certo è più honorata, che la Beata Vergine Maria, quanto si sdegnerà ella dunque con queste licentiose, scapestrate sue figliuole? Interrogate vn poco vna figliuola di gente principale, se in presenza di sua madre, e di suo padre parlarebbe con questa libertà, e licenza, che ragiona in vn parlatorio

rio in presenza di Christo, & della Beata Vergine Maria? che se bene non vi fosse cosa di male, dicono i Concilij, che *Propter Diaboli insidias, & hominum oblocutiones:* Non conuiene, che vi parli.

Quelle Monache, che raccontano nel Monastero le cose, che hanno vdite nel Parlatorio da i secolari, le quali non seruono ad altro, che per fomento di curiosità, ciancie, e distrattioni, peccano.

Conc. Prouinc. I. tit. de clausu. Moniales ucrò.

Auuertano le Monache, che ben spesso commettono peccato mortale, col participare de i peccati de' secolari, ò per il mal consiglio, che lor danno; ò per l'ardore, che con parole aggiungono alle loro disordinate passioni, ò per lo mancamento della debita correttione, quando ne possono sperar frutto nelle cose graui, & importanti alla loro salute; ò pure col porger' orecchie alle mormorationi, senza fare la correttione, e con aiutar à dir male.

La Monaca, che senza alcuna occasione apre la porta del Monastero, ò la fà aprire solamente per visitare parenti, ò amici, pecca, perche non vbbidisse a gli ordini de' Superiori, espone à pericolo la castità, si mostra vana, & curiosa, & dà mal'essempio alle buone Monache, e ben spesso à chi le vede, è di scandolo; Sappia ella, che quando l'vscio è chiuso, il Demonio si torna indietro, & oue si serra ben la porta, la casa può star più sicura, nè i ladri ruberanno il tesoro, che vi è dentro.

Similmente pecca la portinaia, che à ciò consen-

te, & non impedisce, secondo l'obligo dell'vfficio suo.

Se quando s'apre la porta, vi s'accosta per parlare, ò per vedere alcuna cosa di fuori con curiosità, che à niente serue, pecca.

Conc. Prouinc. 1. Ne' Concilij Prouinciali è pena la prigione in cella all'arbitrio del Superiore.

La medesima pena è della portinara maggiore, che questo hà permesso, ò che non l'hà denontiato alla Superiora.

Quando la Superiora permette, che alcuno insegni nel parlatorio à cantare, ò à sonare à Monache, ò à secolare dozzinanti, pecca grauemẽte, & alle volte potrà esser mortalmente, per lo pericolo della castità, ò per lo scandalo, che souente nasce; oltre alla grande disubbidienza, che commette, facendo contra gli ordini de' Superiori in materia graue.

Sieno auuisate le Superiore de' Monasteri, che se non hanno facoltà particolare sopra di ciò, non possono conceder licenza alle Monache d'andar à parlare indifferentemente, con ogni sorte di persone, nè le Monache sotto pretesto di tali licenze, le quali sanno molto bene, che la Superiora non può dare, stanno sicure in conscienza.

Sappiano ancora tutte le Monache, che quando le spose di Giesu Christo sono quali deuono essere, 1. Cor. 10. non solamente si guardano dalle cose illecite, ma ancora come dice San Paolo, da quello, che non edifica,

ca, se ben fusse per altro lecito.

Di clausura, solitudine, & ritiramento fù maestra la Beata Vergine, di cui sono queste parole. *Ego elongaui me, quantum potui, à colloquijs, à præsentia parentum, & amicorum*; Io sono stata lontana, quanto hò potuto, da i ragionamenti, e dalla presenza de' parenti, & amici: Et dice San Girolamo, che la Beata Vergine osseruaua questa Regola; dalla mattina fin' à Terza era assidua all'oratione, da Terza fin' à Nona attendeua à tessere, *Textrino operi vacabat*, Dice il Santo; da Nona non si partiua dall'oratione, fin che l'Angelo non appariua, ò le daua il cibo da mangiare.

Lib. 1. reuelat. Brigit. cap. 10.

Epistola ad Cromatium.

Del Silentio, & della percussione Sacrilega.
Capit. X.

Can. si quis suadente. 17. q. 4.

FU' sentenza d'vn contemplatiuo, che il Silentio sia la conserua dell'huomo esteriore, sicome la purità è la conserua dell'huomo interiore: *Externum hominem tuum serua in silentio, & internum in puritate*, dice egli; La ragione è questa, perche l'huomo interiore quando gode della purità, stà tutto composto, e perfetto nelle sue potenze, & vien fatto partecipe dell'amore, & vnione con Dio, che è il fine, per il quale è stato creato; & l'huomo esteriore col silentio à suo tempo vien non solamente à conseruare il decoro

Abb. Gio.

della sua persona; ma ancora à reprimere gli affetti disordinati, & l'impeto delle passioni, che non si diffondano col parlare, & si manifestino inutilmente, & con mal essempio; & liberarsi da molti mali, & conseguire molti beni. Oltre à ciò insegna lo Spirito santo, esser vana, & inutile la Religione di colui, che si pensa d'esser Religioso, non mettendo freno alla sua lingua, ma ingannando il cuor suo, perche ciò, che di perfettione, & virtù Christiana si truoua rinchiusa nel vaso del suo cuore, se al tempo suo non si chiude la bocca, perde in vn tratto il suo valore; non altrimenti, che l'vnguento pretioso di vn vaso se non è coperto, subito suanisce. Et si può dire, che la gratia, la carità, la rettitudine, & tutte le virtù perdono molto credito in colui, che parla molto; si come chi tace, ricopre col silentio molte imperfettioni. *Si quis putat se Religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est Religio*, dice S. Giacomo; & Isaia. *Cultus iustitiæ silentium*; che il silentio stà per cultura della giustitia; cioè di quanto deue il Religioso; & se stà per cultura, stà anco per guardia; Quindi si raccoglie, che può star quasi sicura la Monaca, che con l'osseruanza del silentio non si riuolgerà à dietro nella sua professione, & vita spirituale.

Cap. 1.
Cap. 32.

Perciò la Monaca, che fuori dell'hore concedute dalla regola, rompe il silentio, sempre pecca venialmente; percioche romper il silentio, propriamente

è par-

è parlare fuori di luogo, & tempo determinato dalla Regola, senza necessità, & pia vtilità: ilche facendo, s'esce à dir parole otiose, che sempre sono peccati veniali. Oltre à ciò chi rompe il silentio, disordina quanto in se la disciplina Religiosa, & conseguentemente pecca.

Auuerta la Monaca, che non può romper' il silentio senza difetto, & colpa, ancorache dicesse parole vtili ad alcuna, quando all'hora non vi è necessità di dirle, & può diferirle in altro tempo, nel qual sia lecito parlare. Similmente non può parlare nè anche di cose spirituali senza necessità nelle hore, che si deue tener silentio; onde Sant'Agostino afferma, che si deue seruar modo nel parlare, & alle volte bisogna esser parco, & astenersi ancora dalle stesse parole vtili, secondo che dice Dauid hauer fatto; *Tenendus est modus in loquendo, & ab ipsis etiam vtilibus parcendum est nonnunquam, iuxta illud: Humiliatus sum, & silui à bonis.*

Tract. de conflictu uitiorum.

Ps. 38.

Quella, che non si guarda di romper il silentio, facilmente casca in molti peccati, ò d'ira, ò d'impatienza, ò di mormoratione, ò di iattanza, ò di curiosità, ò di discordia, ò di scurrilità, cioè di parole brutte, ò poco honeste, e profane, i quali ben spesso sono mortali.

Chi non osserua il silentio in Choro, in Refettorio, & in Dormitorio senza necessità, pecca, e merita la pena, che scrisse vn gran maestro delle cose spirituali,

Cassian. de nocturn. orat. modo c. 15.

rituali, parlando del silentio, *Quam culpam nisi in unum cunctis fratribus congregatis publica diluerit pænitentia, orationi fratrum nullus eorum interesse permittitur*: Che vuol dire. che qualunque non farà penitenza del rotto silentio alla presenza di tutti i Monaci, non potrà orare in compagnia de gli altri. Ne' luoghi già detti non si congregano le Religiose, se non per lodar Dio, ò per pascer il corpo col cibo, e l'animo con la lettione, ò pure per dormire. Chiunque ò rumoreggia, ò ciancia, impedisce il profitto, con obligo di renderne stretto conto à Dio.

Quella Monaca, che parla, ò tace contra il precetto del Superiore in dispregio di lui, ò della Regola; commette peccato mortale.

La Superiora, & le Monache deputate, le quali non attendono con vigilanza, che s'osserui il silentio à i tempi, & alle hore prescritte, peccano.

Ricordinsi le Monache, che essendo il silentio custode della diuotione, tanto saranno diuote, quanto saranno amatrici del silentio; Lo Spirito santo dice. Colui che guarda le sue labbra, guarda l'anima sua. Et Sãto Dorotheo scriue, che il troppo parlare estingue del tutto i sentimenti santi venuti dal Cielo; Et nella Cantica trà l'altre conditioni della sposa, si mette, che le labbra sue sono come bende di color rosso; per significare, che stanno sempre serrate, & che non si aprono, se non per carità. Oltre à ciò si guardino nel parlar, di alzar troppo la voce con gri-

Prou. 13. nu. 3.

di,

di, colera, fuor di tuono; in somma di non parlar come i mal creati, che non professano Religione.

Auuertisce vn Dottore, che questo volse dir l'Euangelio, quando disse, *Et vocauit Mariam sororem suam in silentio*; parlar in silentio, vuol dire, parlar con voce bassa, & modesta. Procurino ancora di parlar sempre di cose buone, & di edificatione al prossimo, & à se stesse profitteuoli, fuggendo le burle, & le scurrilità; ricordandosi di quel detto di Santo Bernardo, che le parole, le quali in bocca del secolare son' parole di burla, in bocca del Sacerdote sono bestemmie; che se bene la Monaca non è sacerdote, è però anch'ella consecrata à Dio; ilche viene à grauare in essa la colpa; & San Paolo descriuendo la mala Religiosa, dice, che non resta di andar hor quà, hor là, attendendo à ciancie, & curiosità.

Fr. Hiero. Grat. ut supra de silen. §. 3.
Io. 11.
1. Tim. 5.

Quanto osseruasse il silentio la Beata Vergine, si può raccogliere dall'Euangelio; perche solamente con quatro persone si legge, che ella parlasse; con l'Angelo, con Santa Elisabeth, con i Ministri delle nozze, & col suo figliuolo.

Luc. 1.
Luc. 2.
Io. 4.
Ioan. 9.

Ma se la Monaca instigata dal Diauolo non solamente rompesse il silentio con parole, ma venisse à battere vn'altra [a] Monaca, se bene nouitia, [b] non ancora professa, ouero [c] conuersa, incorrerebbe nella scommunica, *si quis suadente Diabolo*; dalla quale potrà assoluerla il Vescouo, [d] ancorache la percossa fosse graue, & enorme.

a C. de Monialibus, de senten. excō.
b c. religiosi §. quamuis. de senten. excō.
c C. Non dubiū, & cap. ex tenore de sent. ex. & 17. q. 4
d C. cano. scitur, de sent. excō.

Quando

Quando la percossa è talmente subita, & repentina, e senza deliberatione, che non basta à far il peccato mortale, a non incorre la scommunica; L'istesso s'hà d'intendere, quando procede da tal passione, ò furore, che scusi dal peccato mortale, perche opera all'hora, *non suadente Diabolo*, ma più tosto per modo naturale, che libero.

a Ricard. 4. dist. 8. ar tic. 11. q. 5.

Qual si possa chiamare percossa graue, & enorme, lo dichiarano i Dottori, in particolare il Suarez. &c.

De censu. disput. 22. sect. 1. per totum, sed præcipuè. num. 88. & seq.

Si hà da considerare specialmente la persona, che offende, & la dignità della persona offesa; & d'auuertire, che non s'incorre in tal scommunica, se la percossa, quanto all'atto esteriore, non è tale, che basti à far il peccato mortale, se bene quanto all'intentione, & alla malitia interna di chi percote, & batte, fosse mortale.

Onde la Monaca, che con vn'animo irato, & anche con intentione di vccidere, toccasse però con percossa leggiera vn'altra Monaca, se bene peccherebbe mortalmente per l'atto, & la malitia interna; non incorrerebbe però nella scommunica, perche tal percossa, quanto all'atto esteriore, non è peccato mortale.

Colligitur ex Caeta. uerbo excom. c. 10. Et Nauar. Manu. ca. 27. nu. 85. Et Suarez ubi supra. num. 14.

L'offesa, & la percossa leggiera, che fatta à Monaca priuata, sarà peccato veniale, fatta alla Superiora per la dignità, & riuerenza, potrà essere mortale, & causare la scõmunica per la circostãza della persona;

Suarez ubi supra. num. 17.

Quella,

Quella, che senza auttorità alcuna incarcera, ouero trattiene con violenza altra Monaca nella sua Cella, ò in altro luogo, incorre nella scommunica, perche se bene da questo non risolta gran lesione, ò nocumento al corpo; nondimeno si fà vna graue ingiuria, non solamente all'honore, ma ancora al corpo della Monaca trattenuta.

DD. Com. opin.

Quella, che per forza piglia di mano alcuna cosa, che vn'altra Monaca tiene giustamente, & la difende, perche non le sia leuata, incorre nella scommunica; perche se bene la cosa in sè è picciola, & il rubbarla anco non sarebbe il peccato mortale; nondimeno la violenza corporale apportando graue ingiuria à quella Monaca per il libero vso, che hà del corpo suo, fà, che incorra nella scommunica, se bene non risolta graue lesione, ò nocumẽto nel corpo.

Suarez ubi supra num. 35.

a C. Nupt. de sent. excom.

Quando la Superiora dasse vna disciplina ad vn'altra Monaca, senza cognitione del delitto, ouero fuori di misura, indiscretamente, incorrerebbe ella nella scommunica, perche non procederà all'hora come Superiora, nè per auttorità publica; l'istesso s'intende nelle Maestre delle Nouitie.

Colligitur ex cap. uniuersitatis, de sent excom. in illo uerbo, Nisi causa regularis disciplinæ hoc faciat.

Vna Monaca, la quale per zelo di diuotione cacciasse per forza fuori della Chiesa vn'altra Monaca, non per altro, se non perche è di disturbo al diuino vfficio, non incorrerebbe nella scommunica; perche non lo farebbe per ingiuria, ma perche s'attendesse al diuino vfficio con quiete, e diuotione.

Ex cap. ueniens de sent. excom.

Quella Monaca, che per scherzo, e burla battesse vn'altra Monaca, ancora grauemente, [a] non incorrerebbe nella scommunica; ma se di fuori mostrando di schetzare hauesse nondimeno odio interno, & per tale, ò per vendetta hauesse dato quella percossa graue, incorrerebbe [b] nella scommunica, perche non si potrebbe scusare da vna ingiusta, e sacrilega percossa: sicome anco non sarebbe scusata quella, che incominciando da burla, poi nel progresso, & fine percotesse per sdegno.

a Capit. 1. de sent. excom.

b Suarez ubi supra num. 52.

c Patet ex uerbo tex. si quis suadente.

Quella, che potendo impedire la violenza fatta ad vn'altra Monaca, ò la percossa data, essendo tenuta ad impedire sotto pena di peccato mortale, per obligo di carità, che habbiamo di soccorrere al prossimo, e molto più per obligo di giustitia à difenderla, come nelle Superiori, & Maestre, & alcune altre vfficiali; se non impedisce tal violenza, quanto può, incorre nella scommunica; perche moralmente ella viene à consentire à tal violenza, ò percossa: & sono comprese in questa censura anco le consentienti, le quali debbono, ò sono tenute di soccorrere al prossimo.

Suarez de cens. disp. 22. sect. 1. num 56. Caet. uerbo excommunic.

Ex c. quàte de sent. excom.

Quella Monaca, che batte se stessa con animo irato, purche sia tale, e così graue, che faccia il peccato mortale, incorre nella scommunica.

Panerm. de sent. excom. c. contingit. nu. 6. Nau. Manu. cap. 27. num. 79.

Delle

Delle hore Canoniche. Cap. XI.

A Monaca [a] professa destinata al Choro, & canto, è tenuta recitar le hore Canoniche sotto pena di peccato mortale: & questo per consuetudine accettata.

Le Nouitie non sono tenute [b] à recitar le hore Canoniche, ma sono bene obligate à impararle, ilche si fà recitandole.

Le Converse [c] benche sieno professe, non sono tenute al Choro; perche non v'è consuetudine tale.

Le Conuerse [d] professe non sono tenute sotto pena di peccato mortale à dire in luogo delle hore Canoniche, & dell'vfficio, tanti Pater noster, & Aue Maria, & à dire questi non sono più obligati, che alle altre Regole.

Auuertano però, che sono in stato pericoloso, quando vsano notabile negligenza circa gli essercitij corporali del Monastero.

La Monaca destinata al Choro, se tralascia, ò vuol tralasciare in vn giorno tutte l'hore Canoniche, ò parte notabile, ò le recita mal notabilmente, senza la necessaria attentione, & non hà proposito di recitarle di nuouo senza giusta causa, pecca mortalmente, tante volte, quante incorre nelle cose sodette.

Se propone di non dir' vn giorno l'vfficio, ò parte notabil di esso, & poi si pente del proposito, & lo dice,

a Nau. de hor. can. c. 7. nu. 21. S. Ant. 3. p. tit. 13. c. 4. §. 1. Turrecr. c. 1. d. 91. q. 15. Caetan. in Sum. uerbo Horæ. Azor. inst. mor. l. 10. ca. 16. q. 1. & 2.

b Syluest. uerbo. Hora. quæst. 4. uer. 6. Nauarr. de hor. can. c. 7. numero 23. contra Paludanũ.

c Com. op. DD. Azor. inst. mor. l. 10. c. 6. q. 4.

d Syluest. uerb. Hora q. 2. dicto 7. Caetan. in Sum. uerbo Hor. Can. §. de circunstãt. hor. can. in fine. Azor. inst. moral. l. 10 c. 6. quarto quæritur.

dice, è obligata confessarsi del proposito fatto, che è stato peccato mortale.

Auuertano li Confessori d'interrogare, se l'istesso proposito fù confirmato più volte, ò interrotto con contraria deliberatione, perche bene spesso potrà essere, che in vn giorno sopra di ciò vi sieno interuenuti più peccati mortali.

Se dice l'vfficio con rincrescimento, e tedio volontario, pecca mortalmente, quando nasce volontaria distrattione notabile.

Nau. Manu. cap. 15. num. 107.

Se dicendo l'vfficio s'occupa in far altra cosa, che le toglie del tutto, ouero notabilmente l'impedisce l'attentione necessaria al diuino vfficio, pecca mortalmente; ma se la distrattione è poca, pecca venialmente.

L'attentione sufficiente nel recitar l'vfficio diuino per schiuare il peccato mortale, deue essere, ò reale, ò virtuale: La reale è attendere, ò alle parole, che si dicono del diuino vfficio, ò al senso di quelle, ò alle persone à chi sono indirizzate, verbigratia, Dio, la Beata Vergine, gli Angeli, Santi, ò ancora alle cose, che si domandano: La virtuale, è, quando la persona và al Choro con proposito di star attenta, & diuota al diuin' vfficio; ma non accorgendosi stà distratta, & senza sua volontà, non pecca mortalmente; purche quando s'accorge della distrattione, rinoui l'attentione; All'incontro pecca mortalmente, quando accorgendosene volontariamen-

mente persiste in essa.

Peccano le scrupolose, le quali non parendo loro d'hauer recitato ben l'vfficio diuino, lo ripetono più volte, nè si voglion acquetare al parere, & consiglio del Confessore.

Quella, che recita il diuin' vfficio in luoghi publici, doue si parla, si burla, si ride, & si fà rumore, pecca grauemente; & per il scandolo, & perche s'espone à manifesto pericolo di distrattione notabile, la quale potrà essere tale, che sia mortale.

Quella, che hauendo incominciato il diuin vfficio è interrotta per qualche cosa necessaria, lo spatio d'vn quarto d'hora, & poco più, può seguitarlo senza ripetere le cose già dette, & recitate; quando poi l'interrompimento è durato tempo notabile, deue incominciarlo di nuouo, & il tutto già detto ripetere.

Azor.l.10. inst.mor.

Quella, che anticipa ancor notabilmente l'hora di recitare il diuino vfficio, per l'occupatione, che sà d'hauere, non pecca; ma peccherebbe venialmente se'l facesse senza cagione, ouero per potere più liberamente attendere à cicalare, burlare, & à far simili attioni inutili.

Quella, che dicendo l'vfficio da se, lo dice notabilmente in fretta, in modo che non dice le parole distintamente, nè le proferisce bene, ma l'inghiottisce notabilmente, ouero dicendo l'vfficio in Choro anticipa in cominciar il suo versetto del Salmo,

prima,

prima, che l'altre finiscano il loro, pecca grauemente; & potrebbe esser cosa tanto notabile, che sarebbe peccato mortale.

Quella, che dicendo l'vfficio l'interrompe senza necessità, parlando, ridendo, &c. pecca venialmente, ma grauemente; perche è grande irreuerenza, massimamente quando lo fà per vso; & consuetudine.

Quella, che dice l'vfficio d'vn giorno per vn'altro, ò la lettione d'vna Feria per vn'altra, non pecca mortalmente; ma venialmente per qualche negligenza occorsa.

Quella, che lascia qualche versetto, ò oratione, ò commemoratione, ò Hinno, ò Salmo, pecca, ma non mortalmente; nè è obligata dirlo il giorno seguente; se non lo fà per diuotione.

Quella, che non serua l'ordine dell'hore senza necessità, come sarebbe, dire Terza auanti prima, pecca venialmente, & non è obligata à ripetere; ma se per occupatione, non hà potuto dire Terza, & recita Sesta, & Nona in Choro con l'altre, non pecca; & basta, che dapoi dica Terza senza ripeterne Sesta, & Nona, & così dell'altre hore.

Quella, che senza necessità, & causa legitima stà absente dal Choro, ouero è occasione, che altra non vi vada, pecca: ma quando l'absenza dal Choro è tanto frequente, che notabilmente è scandalosa; pecca mortalmente, se se ne stà absente senza causa, contra

tra il precetto del Superiore, ò di qualche costitutione particolare.

Se tarda d'andare al principio dell'vfficio senza causa, peccó, & è obligata dapoi à ripetere da se quella parte, alla quale non è stata presente; & suole esserui annesso il peccato di scandalo.

Le Superiore, che dissimulano alcune, che non frequentano il Choro, ò che non vi vanno à tempo, ò non vi stanno come conuiene, peccano, perche per l'vfficio loro sono obligate à prouederui.

La Monaca, che in Chiesa non recita gli Diuini vffici stando al suo luogo, che dal Superiore le è ordinato, pecca; & se non vi stà per disordinato affetto, che porta ad altra Monaca, fà maggior peccato per la circostanza annessa.

Quando si parte dalla Chiesa, & lascia il diuin' vfficio per andare alla porta, ò al parlatorio à trattar con chi la chiama, se non è caso di necessità, ò che non si possa differire, pecca.

Quando senza necessità esce dal Choro auanti il fine dell'vfficio, pecca con l'istesso obligo, come di sopra, cioè di repetere da se quella parte, alla quale non è stata presente; nel qual caso suole esserui annesso ancora il peccato di scandalo.

Quando ne' diuini vffici commette cosa contra quello, che è ordinato, ò conuersa in Chiesa poco religiosamente, pecca, & si deue punire all'arbitrio della Superiora conforme alla colpa.

Conc. Prouinc. 1.

Quan-

Quando cantando in Choro dice il suo versetto tanto bassamente, che non può esser vdita, non sodisfa all'obligo, massimamente quando ciò fà per capricio; ma chi lo facesse per necessità, ò impotentia deue dire tutto l'vfficio da se, poiche non essendo vdita dall'altro Choro, non sodisfa all'obligo, se solamente dice l'vfficio dalla sua parte del Choro.

Nau. de orat c. 21. M. scell. 79 Azor. inst. mor. par. 1. l. 10. ca. 11. q. 5.

Quella, che nel Choro cerca di fare affrettare più di quello, che si conuiene, e tira seco l'altre, pecca, & può esser mortalmente per vna notabile distrattione.

Chi ciancia, e fà cianciare le altre senza necessità mentre si dice l'vfficio, pecca più ò meno secondo la lunghezza del tempo, che vi dimora.

Chi nel Choro fà delle bagatelle per eccitar riso nelle altre, pecca grauemente.

Quella, che hà da guidar l'vfficio, & per non prouedere le cose, erra, & fà errare l'altre, pecca.

Quella, che per qualche occupatione che hà intorno al diuino vfficio, non stà attenta ad alcuna parte dell'vfficio, come per portar vn libro necessario nel Choro, per cercare vna lettione, ò vn'Antifona, non è obligata à repetere: può però commettere peccato di negligenza, per non preuedere, & prouedere delle cose necessarie alla recitatione dell'vfficio secondo il suo carico.

Quelle, che recitano il diuino vfficio col Breuiario di Pio Quinto, se lo dicono fuori del Choro, non

sono

ſono tenute à dir l'vfficio della Madonna, nè l'vfficio de' morti, nè i Salmi Graduali, nè i Penitentiali, i quali ſecondo le Rubriche di detto vfficio s'hanno da dire in certi giorni particolari; eccetto che ſe altrimenti non obliga la Regola, ò la conſuetudine del Monaſtero: Quelle poi, che vſano altri Breuiarij, ſeruino le Rubriche, & conſuetudini d'eſſe.

Eſſendo l'vfficio diuino vn tributo cotidiano, che ſi rende à Dio, & vn ſagrificio di lode ordinato à glorificar la maeſtà ſua, conuiene, che ſia accompagnato da quella riuerenza, pietà, & Religione, che merita tal attione.

I.

Per riſpetto della perſona, con chi ſi parla immediatamente, che è Dio.

I I.

Per le parole, che proferiamo, che ſono tutte ſacte, & dettate dallo Spirito ſanto.

I I I.

Per il fine, che ſi deue pretendere, che è la diuina gloria.

I V.

Per la perſona, che dice l'vfficio, la qual è conſacrata à Dio, & dedicata, come vn'Angelo dell'Eccleſiaſtica hierarchia al colto diuino: onde la ſerua di Dio, che deſidera d'offerir al ſuo Signore queſto ſacro tributo, & diuino ſagrificio, con debito modo deue applicarui tutto l'animo.

E prima di cominciar l'vfficio diuino, conuiene, che si prepari, considerando.

1. Come essendo ella vilissima creatura, indegna d'esser sopra la terra, hà da parlare col sommo Monarca dell'vniuerso, e dargli gloria.

2. Humiliata profondamente sotto il suo niente, & in terra prostrata, adori questo gran Signore, imaginandosi di vederlo nel Cielo sopra il Trono della sua Maestà, attorniato da tutta la militia de' beati spiriti.

3. Gli chieda con ogni sommissione perdono de' propri peccati, & gratia di potergli offerire quelle lodi, & recitar tutto l'vfficio con attentione, e diuotione conueneuole, formãdone fermo proposito.

4. Per non dare occasione alle distrattioni, & à molti difetti, che si possono cõmettere nell'vfficio, procurerà di dirlo tutto in Chiesa, se è possibile, bēche non possa andare in Choro con l'altre Monache, ouero almeno stia nella sua Cella inginocchiata all'Oratorio, ò in altro luogo diuoto, leggendo il diuino vfficio nel Breuiario per fuggire gli errori, che si commettono dicendolo a memoria. Cerchi di recitarlo alle sue hore debite; & si guardi di non andar passeggiando per diporto nel giardino, ò ne' Chiostri; nè meno si lasci suiare in quel tempo à ragionar con altre; perche in questa maniera darebbe adito nella sua mente à molte distrattioni, & renderebbe imperfetta questa diuina attione.

5. Finito

5. Finito l'vfficio, dimandi humilmente perdono al Signore della sua poca diuotione, & delle distrattioni scorse, & d'ogni altro difetto commesso in recitarlo.

Della Musica. Cap. XII.

HO' sempre stimato, che non conuenga à Religiosi, e molto meno alle Monache la Musica; la quale se bene in molti serui di Dio fà buoni effetti, poiche gli rapisce alla consideratione de i canti del Cielo; per l'ordinario nondimeno opera di gran mali in questi nostri infelici tempi, si come si potrebbe di leggieri prouare, se questo ne fosse il luogo. Basta, che in tanti anni di sperienza delle cose del mondo, io hò trouato pochi cantori diuoti, e ferventi di spirito. Non vi sono più i Dauid, che come ebbri d'amor diuino cantino, & sonino. Voi sorelle in Christo siate certe, che Iddio non ricerca da voi soauità di voci, mà purità di cuore.

La Monaca adunque, la quale non canta con semplicità Religiosa; ma con affettata inflessione di voce, che non è altro, che vn fomento di vanità, e di pensieri non buoni, pecca.

S'ella hà per fine il diletto, e non la gloria di Dio, pecca, secondo Sant'Agostino, dicendo, *Cum accidit, vt me amplius cantus, quàm res, quae cantatur, moueat,*

Lib. 10. cõfess. ca. 34. in fine.

ueat, pœnaliter me peccaſſe profiteor. Cioè, quando auuiene, che più mi diletti, & muoua il canto, che la coſa, che ſi canta, confeſſo apertamente d'hauer peccato, & meritarne pena.

Nau. Manu. c. 18. num. 87. Seſſ. 22. de euitan. in celebrat. miſſ.

Se trà i diuini vffici canta ò in voce, ò con l'organo canzoni profane, e poco honeſte, & ſe n'accorge, pecca mortalmente, contra il decreto del Sagro Concilio di Trento.

Se canta con affetto ſenſuale parole, che sà eſſer della Scrittura ſacra, pecca venialmente; ma ſe le canta con diſordinato affetto indirizzato à qualche mal fine, pecca mortalmente.

Se fuori de' diuini vfficij canta madrigali, canzonette, villanelle profane, & poco honeſte, pecca più, ò meno ſecondo l'intentione, e le circoſtanze.

Se canta ò ſuona in Chieſa non per vbbidienza, ma per dare ſodisfattione, e guſto à' Confeſſori, ò à Capellani, ò ad altri Sacerdoti, mentre celebrano, quaſi cantando, ò ſonando à loro inſtanza, ſe l'inauuertenza non la ſcuſa, pecca.

Lib. de cauſtro animæ ca. 31.

Se canta più per piacer alle creature, che à Dio, pecca, ſecondo Hugone di Santo Vittore, ilqual dice. *Qui cantant, vt placeant populo magis, quàm Deo, cantant in pallatio cum Herodiade, vt placeant diſcumbentibus, vel Herodi; Tales vendentes, & ementes ſunt in templo, vendunt cantandi gratiam, humanam ementes gloriam, digni è templo à Saluatore expelli.* Cioè, quelli, che cantano per piacer più al popolo, che à

Dio,

Dio, cantano nel palazzo con Herodiade per piacer à i conuitati, ouero à Herode; s'hà da dire, che questi tali siano comperatori, & venditori nel Tempio, perche vendono la gratia di cantare, & comperano l'humana gloria: onde sono degni d'esser dal Saluatore cacciati fuori del Tempio.

La Monaca quando s'accorge, che il suo cantare è instromento di qualche ruuina spirituale, & non se ne astiene, se non quando l'vbbidienza comanda, purificando insieme l'intentione, & voltandola tutta alla gloria di Dio, pecca grauemente.

Quando conosce, che per essercitare ella la musica nascono delle gelosie, & delle discordie, e risse trà le Monache, pecca, & potrà esser tal'hora peccato mortale, se non cerca di prouederui, ouero non lascia l'vfficio, potendolo fare senza scandalo, e col cõsenso della Superiora. Onde similmente peccano quelle ch'entrano trà di loro in garre, emulationi, diuisioni per causa del canto.

Quando in pratica pruoua, che per attender alla Musica si suia dall'obligo suo principale, ilqual è di caminare alla perfettione, e di questo se n'accorge, & non lo stima, pecca notabilmente.

Se fuori di qualche bisogno euidente lascia per la musica il Choro, ò l'oratione ordinaria, ouero le ordinationi del Monastero, pecca più ò meno secondo la grauità del difetto.

Se per mantenere la voce rompe i digiuni coman

dati

dati dalla Santa Chiesa, pecca mortalmente; rompendo quelli della sua Regola con licenza della Superiora, non pecca.

Se per attender alla musica cerca essentioni non necessarie, pecca.

Se per esser dotata dalla musica si reputa da più dell'altre Monache, pecca; & se ciò fà con dispregio loro, pecca mortalmente.

Quelle Monache, che trouandosi appresso alle case de' secolari, spontaneamente, ò à loro instanza cantano per dare loro ricreatione, peccano secondo l'intentione, & circostanze.

Quelle che cantano, ò suonano in parlatorio alla presenza de' secolari, se ben fossero parenti, ballando, ò sonando, ò cantando anch'essi, peccano.

Quelle, che in parlatorio suonano, ò cantano, ballando vn'altra Monaca, peccano grauemente.

Quelle, che in parlatorio insegnano à cantare, ò sonare à figliuole secolari, che vogliono esser Monache in quel Monastero, peccano, se non hanno licenza.

Quelle, che nel Monastero insegnano à cantare alle figliuole secolari, ò alle Nouitie senza licenza della Superiora, peccano grauemente, & se con pericolo della castità, peccano mortalmente.

Quelle, che praticano frequentemente con musici senza licenza, parlando alla porta, ò in parlatorio, pigliando da essi canti, motteti, e simili cose, senza licen-

licenza, peccano; & molto più, se sono canti profani; & il peccato è anco mortale, quando per la qualità de' musici, e la frequenza loro, mettono probabilmente à pericolo la castità.

Quelle, che per hauer libri da canto, ò instromenti musici, spendono del lor liuello, ò de' donatiui à lor fatti senza licenza della Superiora, peccano contra il voto della pouertà.

Quella Monaca, ò organista, che sotto pretesto d'accordar l'organo introduce alcuno nel Monastero senza necessità, se bene con licenza del Superiore, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, come si è detto nel capo della clausura.

L'Organista, ò altra Monaca, che entrando alcuno nel Monastero ad acconciar l'organo, gli assiste, gli dà da mangiare, ò bere, pecca; & se lo fà frequentemente, può esser peccato mortale; quando mettesse à pericolo la castità, ouero probabilmente fosse occasione di ruuina spirituale in quello, à cui dà da mangiare, e bere; oltre che fà contra il peccato del l'vbbidienza in cosa graue.

De'

De' Santissimi Sacramenti, Penitenza, & Eucharistia. Cap. XIII.

Sess. 15. ca. 10. de Regul.

ORdina il Sacro Concilio di Trento, che le Monache si confessino, & communichino almeno vna volta il mese: Onde in quelle, che ciò non osseruano, è gran mancamento, se non differiscono per consiglio del lor Confessore; diuersamente però: Nelle Monache benedettine [a] è peccato mortale, per il precetto fatto loro in materia graue; ò almeno sarà mortale, quando hanno peccato mortale da confessarsi, perche secondo alcuni Dottori [b] sono tenute in tal caso à confessarsi almeno vna volta il mese sotto pena di peccato mortale; Nell'altre Monache non sarà mortale, se non quando si truoua precetto di questo in virtù di santa vbbidienza, ò vna legitima consuetudine introdotta, per la cui trasgressione fosse per nascer nel Monastero qualche grande scandalo.

a Suarez disp. 36. de pœnitent. s. 5. Tex. in Clement. Ne in agro. §. sanè, de stat. Monach.

b Sot. 4. d. 18 q. 1. ar. 3. Gregor. de Val. de Cõfess. disp. 7. q. 9 pũc. 3.

Quella Monaca, che mai non s'apparecchia, quãdo hà da confessarsi, con diligente essame della conscienza, pecca; mà se corresse pericolo di lasciar qualche peccato mortale, per esser solita cader in simile errore, & è vn pezzo, che non s'è confessata, pecca mortalmente, & la cõfessione è nulla per mancamento d'essame.

Tolet. in Sum. l. 3. c. 10.

Non sono senza colpa quelle Monache, le quali

stando

ſtando per confeſſarſi ſi trattengono in ciancie, riſa, & burle; poiche non penetrano l'importanza dell'attione, che vanno à fare.

Chi ſi confeſſa con parole affettate, ò con modo artificioſo tolto da qualche libro, & imparato à mente, dapoi che ſerà ſtata auuertita vna ò più volte, pecca; perche queſta è vna eſpreſſa ingiuria, che ſi fà al Sacramento, al quale ſi deue accoſtare con dolore de' ſuoi peccati, con riuerenza, humiltà, ſimplicità, & diuotione.

Cait. in Sum. uerbo confeſſio cond. 6.

Chi nel confeſſarſi non oſſerua l'ordine trà loro preſcritto dal Superiore, ò dalla Superiora, pecca, & alle volte grauemente, per lo diſturbo, & per l'inquietudine, che ne naſce nell'altre.

Chi per lo mal habito fatto non vuol raccontar i peccati, ma fà ſtentare, & perder il tempo al Confeſſore, ò potendo non vuol dire con voce alta in modo, che il Confeſſore poſſa ſentire commodamente, pecca; perche gli è cagione d'inquietudine, & di trauaglio. E quì ſi dee molto bene auuertire, che ſe per auuentura la Monaca ſtudioſamente con voce baſſa contaſſe i ſuoi difetti, accioche non foſſero così chiaramente inteſi per eſſer graui, commetterebbe peccato mortale, e renderebbe la confeſſione di niun valore. La confeſſione dee eſſer ſemplice, e pura, facendoſi innanzi à chi rappreſenta la perſona di Chriſto. Nè ſi dee dubitare della ſegretezza del Cōfeſſore, perche oltra che egli commetterebbe

Pinel. de Confeſſ. in conditione, ut ſit pura.

ſacrilegio, ſe paleſaſſe, ò pure accennaſſe vn minimo che del detto nella confeſſione, incorrerebbe in graui pene.

Can. Sacerdos, de pœnit. diſt. 6. Can. Omnis utriuſque ſexus, de pœnit. & remiſſ.

Chi ſi riſente col Confeſſore, perche la riprende in confeſſione, pecca.

Chi nella confeſſione contende col Confeſſore, & non ſi ſottomette humilmente à ciò, che egli ragioneuolmente comanda, pecca.

Quelle, che ſono sì fattamente ſcrupuloſe, che ripetono molte volte le confeſſioni, & non s'acquietano mai al giudicio del Confeſſore con pericolo d'impazzire, peccano grauemente.

Deciſ. Aure. par. 1. libro 1. c. 16. num. 16. Nau. in c. inter verba. 11. q. 3. num. 719. Et in Manu. cap. 21. num. 42.

Quella, che in confeſſione per qualche cauſa ſi diſguſta, & turba, in modo che non hà intentione, che le habbia à valere quella confeſſione, con tutto ciò riceue l'aſſolutione, pecca mortalmente di ſacrilegio, & la confeſſione è nulla.

Quella, che laſcia à poſta qualche peccato mortale con animo di confeſſarlo vn'altra volta, per vedere, che all'hora non vi è tempo, & piglia preteſto di non impedire l'altre, pecca mortalmente di ſacrilegio, e la confeſſione è inualida.

Sylu. confeſſ. 1. nu. 4. Cõc. Trid. ſeſſ. 14. can. 7. & cap. 5. Deciſ. Au. l. 1. p. 1. c. 16. nu. 12.

Quella, che confeſſa alcuno peccato mortale coperto per non eſſer inteſa dal Confeſſore, pecca mortalmente, & è nulla la Confeſſione; ſi come ſi è detto di ſopra.

Sylu. Confeſſ. 1. Caetan in Sum. confeſſ.

Quelle, che ſi confeſſano ſolamente d'vn peccato veniale, come occorre nelle reconciliationi, del quale

le non hanno proposito attuale, ò virtuale d'emendarsi, anzi hanno animo di commetterlo di nuouo; auuertano, che commettono peccato mortale, & sacrilegio, perche fanno materia di confessione vna cosa, della quale non vogliono emendarsi.

Quella, che nella confessione commette qualche colpa mortale, & non la confessa nell'istessa confessione con proposito d'emendarse, commette sacrilegio; & fà nulla la confessione.

Quella, che accorgendosi, che il Confessore non l'hà intesa in materia di peccato mortale, & passa auanti senza spiegarse, peccà mortalmente, & è nulla la confessione.

S. Ant. 3. p. tit. 14. c. 15 par. 3.

Quella, che scientemente confessa i peccati mortali, ò di volontà, ò d'affetto, sotto nome di tentatione, e non manifesta chiaramente d'hauer à quelli consentito, pecca mortalmente, & fà la confessione inualida; come ancora chi à bello studio lascia alcuna circostanza necessaria.

Quella, che si confessasse per sorte ad vn Confessore complice d'alcun peccato mortale, auuerta, ch'egli non può assoluerla nella Diocese di Milano per il Decreto *a* della Sinodo Diocesana XI.

Gloss. post Hugo. super c. omnis. 30. q. 3. Ex Syl. confess. 1. num. 17.

Quella, che và spesso al Confessore più tosto per diletto di parlar seco, che per bisogno dell'anima, pecca; & se con mal fine per affetto disordinato, pecca mortalmente, anzi commette sacrilegio, pigliando l'assolutione; & non è valida la confessione.

a Tit. monita executionis decretorum. c. confess. Decis. Au. l. 2. ca. 38. num. 36. Nau c. 21. nu. 3. & 40 in Man. Syln. confess. 1. nu. 7

Quella, che essendo tenuta dal Confessore per vn'altra in fallo, vien auuertita, ò interrogata da lui in cose di confessione, ò in altra graue, & à buon fine, se và cercando d'intendere con chi pensaua il Confessore di parlare, ouero sapendo qual sia la Monaca glie le dice, pecca di temeraria curiosità. E quádo il Confessore accortosi dell'errore, l'hauesse fatto comandamento per santa vbbidienza, che tacesse, peccherebbe mortalmente, se nel cercare imprudentemente il conto di quella tale, causasse graue ammiratione, e disturbo.

Quella, che si confessa, e non propone fermaméte di lasciar l'occasione, ò conuersatione di quella Monaca complice del suo peccato, quando è mortale, nè di chiamarla più, ò nominarla per carissima, diuota, e simili, pecca mortalmente.

Decis. Au. l. 1. p. 1. c. 28. nu. 3. 4.

Di più s'ella non restituisce, e non procura la restitutione al Monastero di quanto dall'vn', e l'altra parte è stato donato vicendeuolmente, purche sia cosa notabile, pecca mortalmente.

Quella, che tiene roba, ò denari contra il voto della Pouertà, se quando vuol confessarsi de' suoi peccati, non gli rassegna al Monastero, ò almeno nō concepisce proponimento fermo di rassegnarle subito, che potrà con suo honore, pecca mortalmente di sacrilegio.

Vt sup. ca. 16. nu. 2. 3.

Quella, che è solita di dir bugie in qual si voglia modo, & confessandosi di esse non si pente, e si risol-

ue

ue d'emendarsi, e di guardarsi per l'auuenire per nõ dirle mai più, pecca mortalmente, & la confessione è nulla; se le bugie sono peccati mortali; ma se solamente sono veniali, pecca non hauendo ella animo efficace d'emendarsi.

Quella, che impedisce l'altre Monache con la lunghezza della sua confessione, la qual nasce da mal habito, essendo di ciò stata auuertita più volte, pecca.

Quella, che non attende, quando il Confessore le dà la penitenza, ò le ricorda qualche cosa, ò porge rimedio ad alcun suo male, stando ella auuertentemente à pensare altre cose, pecca.

Quella, che accetta la penitenza con animo di nõ farla, massime de' peccati mortali, fà nulla la Confessione.

Sylu. verbo confess. 1.q.3.& 28 29. Colligi potest ex cã. 15. sess. 14. Cõc. Trid.

Sono alcune, che si marauigliano, e non vogliono sodisfarsi in conscienza, quando tal volta il Confessore gl'impone poca penitenza, auuertano, che fanno errore, ancorache fosse d'vna confessione di molti giorni, & sarà peggiore, se con l'altre conferiscono queste ammirationi.

Chi narra le cose dette à lei dal Confessore in confessione, ouero l'interrogationi fattele per burlarsi del Confessore, & farlo tenere vn'ignorante, ò di metterlo in poco credito presso l'altre per ritirarle dalla confessione, ouero scemare la loro confidanza verso lui, pecca grauemente, & ancora tal volta mor-

Nau. de penit. dist. 6. c. Sacerdos. num. 115.

mortalmente, ſecondo l'intentione, fine, & circoſtanze.

Chi tratta con vn'altra Monaca de' peccati detti in confeſſione, ò per diletto, ò per burla, pecca grauemente, più ò meno, ſecondo l'intentione, & fine.

Decif. Au. 1. par. l. 1. c. 12. nu. 9.

Chi burla, e ſi ride, ò fà ſcherni ad vn'altra Monaca, perche ſpeſſo ſi confeſſa, ò ſi comunica, pecca, & in alcuni caſi può eſſer mortale. Oh pernitioſo ſtato di quei Monaſteri, oue trouandoſi due vie, vna di virtù, e di Religione; l'altra di mancamento di Religione, & di ſpirito; Queſta vien più frequentata, e fauorita, e quella poco vſata. Onde la Monaca, che vuol da douero cominciare à ſeguir la ſua vocatione, hà più da temere quelle dell'iſteſſo Monaſtero, che tutti li demoni dell'Inferno.

Nau. de penit. d. 6. c. ſacerdos nu. 113. Colligitur ex D. Tho. 2. 2. q. 167. ar. 2. ad tertium. Sylu. confeſſio 1. q. 30. nu. 22.

Chi aſcolta le confeſſioni delle altre Monache, curioſa di ſapere i loro peccati, ò che trouandoli ſcritti auuertentemente li legge, pecca grauemente.

Chi finge d'eſſer inferma, almeno tanto che non poſſa andare al Confeſſionale, e fà entrare il Confeſſore nel Monaſtero, pecca mortalmente; & viola la clauſura, ancorache non vi foſſe mal fine, ma ſolo alterezza, e propria commodità, e qualche ſenſuale affetto; & perche non vi è vrgente neceſſità, incorre nella ſcommunica riſeruata al Papa, come ſopra.

Cōc. Trid. ſeſſ. 14. c. 1. Decif. Au. l. 1. p. c. 12. num. 1. 2. 3.

Quelle, che quando s'hanno à comunicare, ſi ricordano di qualche peccato mortale, ma per humano riſpetto ſi comunicano ſenza confeſſarſene, potendolo

tendolo fare senza scandalo, peccano mortalmente.

Quelle, che douendosi comunicare, si ricordano di qualche peccato veniale, ma dubitano, che sia mortale, ò nò, e si comunicano senza deponere la conscienza di questo dubio, peccano mortalmente, se bene veramente fosse veniale peccato quello, di cui hanno dubbio.

Quella, che senza fare alcun apparecchio s'accosta al Santissimo Sacramento, pecca d'indiuotione.

Quella, che si comunica principalmente, perche l'altre Monache si comunicano, ouero perche le pare d'esser in poco concetto appresso il Confessore, quando non si comunica con l'altre, pecca.

Quella, che nel giorno della comunione s'orna vanamente, ò nell'acconciarsi il velo, ò in altro, per esser vista, pecca; & se vi è mal fine, pecca mortalmente.

Quelle Monache le quali dopò la debita diligenza posta in essaminarsi, quando s'hanno da Confessare, & essendosi confessate al miglior modo, che sanno con dolore, & proposito dell'emendatione, quantunque non sentino quella quiete, che à lor pare douerebbono sentire, & sempre stanno con timore, & scrupolo di non essersi ben confessate, nè osano di accostarsi al Santissimo Sacramento, se nó con gran difficoltà: Auuertano, che quest'è vn'inganno grande del Demonio, qual vsa quest'arte per ritirarle dalla frequenza de' Santissimi Sacramenti,

impe-

impedirli il gusto, & la diuotione, che in essi suole la diuina bontà comunicare all'anima,& finalmente per farle parer duro, & tedioso il diuino seruitio: perciò faccino animo,& confidino in Dio, accostandosi con humiltà à questi Santissimi Sacramenti, che il Signore finalmente le quieterà, & consolerà, & il Demonio resterà confuso.

E' ancora gran tentatione d'alcune altre, le quali delle confessioni passate mai s'acquietano, & con quanti straordinari vanno al Monastero con tutti vogliono far confessioni generali, non auuertendosi, che questa è operatione del Demonio, ilquale con questo modo procura di disturbarle, & inquietarle, di farli perder il tempo, & di tener occupati inutilmente i Confessori, acciò non faccino con le altre il frutto, che si pretende.

Siano auuertite nel comunicarsi di seruar modo tale, & nel coprirsi con il velo, e nel riceuer la particola sagra, che nè il Sacramento tocchi il velo, perilche sarebbe poi di necessità che fosse lauato dal Sacerdote; nè si ponghi à pericolo di farlo cadere di mano al Sacerdote.

Delli

Delli Capitoli per accettare le figliuole alla Religione, ò alla Professione. Cap. XIIII.

Gli Capitoli per la Religione, & per la Professione s'hanno à fare con ballotationi secrete, e che vi concorrino tutte le Monache di voce, & accioche riescano fauoreuoli, deono almeno gli due terzi delle Monache consentire.

Conc. Prouinc. I.

Quando alcune Monache non conueniranno à Capitolo per infirmità, ò per altro legitimo impedimento, daranno anch'esse per balle secrete alla presenza di due Discrete li loro voti.

Giusta cosa è, poiche tutte hanno da dar il voto, che tutte sieno prima ben' informate, ò almeno le maggiori, dalle quali l'altre si possino informare, ò alle quali debbano credere.

Auuertano, che quelle non s'hanno à riceuere, le quali non vengono alla Religione per Dio, ma per rispetti del mondo; e se bene Dio muta i cuori alle volte, nõ deuono però metter vn negotio tanto importante per la salute loro in questa vētura; ma chiuder la porta, accioche non entrino quelle, nelle quali non si vede, ch'habbino per fine di seruire puramente il Signore.

La Superiora, ò altra Monaca, che fà fede al Superiore d'alcun Capitolo, ò alla Religione, ò alla

Professione, che si è fatto con ballotationi secrete, & che è riuscito con li due terzi delle Monache in fauore, non essendo vero, e mancando, ò l'vn', ò l'altra cosa, pecca mortalmente; & commette spergiuro, se la fede è col giuramento.

Quando la Superiora fà alcuno de' sudetti Capitoli, prima, che tutte le Monache non impedite per infirmità, ò per altro legitimamente, siano nel luogo solito congregate, ouero che ella si fà dare le balle in mano da Monache particolari per metterle nella Bussola, pecca grauemente, & se vi è malitia, mortalmente.

Quella, che vsa fraude, ò doppiezza nelli Capitoli, nascondendo le balle, ò mutandole, perche riesca il Capitolo à modo suo, e non secondo il voto delle Monache, pecca mortalmente.

Quella, che essendo fatto il Capitolo legitimamente, secondo l'ordine prescritto, fà strepito, ouero vfficio con li suoi parenti, perche non è riuscito in fauore di chi voleua, pecca.

La Superiora, che di nuouo reitera il Capitolo senza licenza del Superiore, quando non è riuscito la prima volta, pecca grauemente, & il più delle volte mortalmente.

Le Monache, che sapranno alcuni delli sopradetti errori, e mancamenti ne' Capitoli, douranno auuisarne il Superiore, ò in altra maniera impedire.

La Superiora poi, ouero le Discrete per l'vfficio, che

che tengono, se ciò non fanno potendo senza lor pericolo, peccano mortalmente.

Quella, che fà broglio con le altre Monache, perilche s'ammette al Capitolo della Religione, ò della Professione vna, ch'ella conosce inhabile alla Religione, ò per infirmità, ò per cattiui habiti senz'alcuna speranza, ò poca d'emendatione, pecca mortalmente, per il notabil danno, che ne risulta al Monastero.

Quelle, che danno la balla in fauore ad alcuna, la quale conoscano inhabile alla Religione, risguardando solamente alla parentella, ò all'amicitia, ò alla roba, ò altro interesse humano, e non al seruitio di Dio, e ben comune del Monastero, peccano mortalmente; anzi, ch'ammette alla Religione, ò Professione alcuna, solamente perche è ricca, e porta vna grossa dote, pecca [a] mortalmente, e di simonia, ma non è [b] scommunicata; quando però con saputa, e consiglio del Superiore non fosse ispediente admettere alcuna per li sudetti, ò altri rispetti temporali.

Quella, che à prieghi d'altra Monaca dà la balla contro, ouero in fauore, non sapendo, ò almeno dubitando, se sia bene, mà si moue solamente per rispetto della Monaca, che la priega, e non si consulta à far quello, che sia più seruitio di Dio, e del Monastero, pecca grauemente.

Quella, che dà la balla contro la sua conscienza, pecca mortalmente.

[a] D. Tho. 2.2. q. 100. artic. 3. ad quartum. Nau. cons. l. 5. de Simon. cons. 71.

[b] Nau. Manu. ca. 23. num. 111. uerbo septimò, ex Soto, & cōm. DD. Suarez de cens. disp. 22 sect. 5. num. 5.

 Quel-

Quella, che per odio, ò per amore, ò per altra passione inordinata si muoue à dar la balla, e non per verità, che così creda, pecca mortalmente.

Nelli Capitoli habbino mira tutte le Monache di non dare le balle in fauore à quelle, che non potranno soffrire la vita del Monastero, ò durare, senza starne sconsolate, & inquiete, accioche non faccino danno à se stesse, & mandino in ruuina le Religioni. Non temino ciò, ch'altri diranno, nè il disgusto de' parenti di quella, che non si deue admettere; perche altrimenti facendo, come basterà lor l'animo di supplicar Dio, che accresca la lor Religione, s'elleno di questa maniera la distruggono?

Non si lascino mouere dall'auuidità di non perder la roba, che queste darebbono al Monastero; perche sarebbe cosa molto brutta, dice vn Dottore, il temere tanto la pouertà, chi hà fatto voto di quella: & hauer così poca fede, chi viue in Religione fondata con fede, & in Monasteri, che si fecero con grã fede, e che con la medesima si sono sostentati, & accresciuti.

P. Francesco Riuiera nella uita della B. Teresa lib. 4. cap. 1.

Dell'Elettione della Superiora, Vicaria, Discrete, & altre Vfficiali. Cap. XV.

L'Elettione della Superiora si deue fare per voti secreti in maniera, che mai siano publicati, & per voti liberi; essendo parere de' Dottori, che quel-

Cõc. Trid. sess. 25. de regul. c. 6. Nauar. de elect. l. 1. cons. 5.

la

la fatta per timore *Ipso iure* è nulla, & inualida.

La Monaca, che fà brogli, e conuenticoli, perche non si faccia elettione d'vna Superiora atta per la riforma del Monastero, e mantenimento dell'osseruanza regolare, pecca mortalmente:

Se fà vfficio con le Monache, perche si dia il voto à persona indegna, ò inhabile, lasciando la più degna, e la più habile, ancorche non si muoua per alcun fine cattiuo, pecca mortalmente.

C. licet. 8. q. 1. num. 67.

Se nell'elettione della Superiora dà il voto suo à caso senza consideratione, e non si raccommanda à Dio per hauer lume, & indirizzo in cosa tanto importante, pecca.

Se dà il voto contra la propria conscienza à Monaca, che non giudica idonea, & habile per il gouerno, mossa solamente da desiderio di viuere in larghezza, pecca mortalmente: *Qui contra* [a] *conscientiam agit, ædificat ad gehennam.*

C. priusquam dist. 18. nu. 1.

a Cap. fin. de Prascript.

Se lo dà [b] per esserle parente, ò amica, ò pregata d'altre, non conoscendola sufficiente, pecca mortalmente.

b C. illud quidem 8. q. 1.

Se dà, ò procura, [c] che altra dia il voto à persona degna, & habile al gouerno, ma non si muoue per questo principalmente, essendo il suo fine di trarne fauori, e cose temporali, ò perche gli è parente, ò amica, ouero molto indulgente, pecca.

c C. sacrorum d. 63. c. Moyses. 8. q. 1.

Se nell'elettione della Superiora Vicaria, & delle Discrete non dà il voto per vendetta à quella, à cui

porta

porta odio; ouero procura, che altra nol dia, commette peccato di vendetta più, ò meno graue secondo le circostanze.

Ang. in sua sum. de comm. opin. DD.

Quella Monaca, che non si conosce meriteuole, anzi indegna d'esser Superiora, ò per l'ignoranza, che la rende inhabile à gouernare, ò per qualche delitto, nel quale si truoua con scandalo, ouero fosse in altro tempo incorsa, se aspira con deliberata volontà all'vfficio di Superiora, & l'ambisce, oltre che si fà indegna dell'vfficio di Superiora, pecca mortalmente: se tali cose non concorreranno, questo desiderio sarà peccato veniale.

C. Principatus. 1. q. 1. C. Miramur. d. 61.

Quella, che cerca fauori fuori del Monastero per ottener gradi di superiorità, pecca grauemente; & quando è inhabile, pecca mortalmente, per la presuntione, che hà di se stessa, & per il danno, che ne può risoltare nel Monastero.

C. Quod autem. 9. q. 2.

Quella, che procura di conseguire l'vfficio di Superiora per mezo di presenti, obsequi temporali, & simili, principalmente, pecca mortalmente, & è simonia, & per consequenza diuiene indegna, & incapace d'altri carichi.

Quella, che promette con parole, ò cenni di compiacere nella distributione de gli vffici alle Monache sue fauttici, se le danno la voce loro di Superiora; ouero subito eletta in recognitione del voto fauoreuole assegna loro vfficio à lor gusto, pecca, & alle volte mortalmente.

Chi

Chi finge humiltà, & desiderio di riforma appresso il Superiore per esser eletta madre, pecca.

Chi desidera vfficio di Superiora per vendicarsi, pecca, principalmente di peccato d'ira, & può esser mortalmente.

Chi lo desidera per essere stimata, ò lodata dal mondo, pecca di vanagloria.

Chi determinatamente lo desidera per potere donare à parenti, ò ad amici, pecca principalmente di furto, & di sacrilegio.

Chi lo desidera per viuere in larghezza, pecca mortalmente; perche desidera cosa del tutto opposta allo spirito di buona Superiora, & all'obligo della perfettione.

Quella, che à giuditio del Superiore si truoua habile, sufficiente, & degna di Superiora, non deue ricusare l'vfficio, tanto più quando nõ v'è altra vgualmente degna nel Monastero. C. In Scripturis. 8. q. 1. ex Gregor.

Chi ricusa l'vfficio datole dal Superiore, si priua di voce attiua, & passiua, ad arbitrio del Superiore. Conc. Prouinc. 1.

Quella, che finge di ricusar l'vfficio, hauendolo desiderato, e procurato, pecca, come si è detto di sopra.

Quella Superiora, che procura, che sia eletta per sua Vicaria soggetto non idoneo, ò che l'idoneo nõ sia eletto, pecca.

Quella Superiora, che astutamente procura, che sia eletta per sua Vicaria vna, che conosce habile, e suffi-

ſufficiente ad eſſer Madre, affinche non poſſa ſuccedere Madre immediatamente dopò lei, hauendo diſegno ad altre, pecca.

C. qui uos ſpernit. 8. q. 1.

La Superiora, che per intereſſe proprio aſſegna vffici à perſone, che non ſono idonee, ò non conſente alla nomina di quelle, che ſono habili, & idonee, pecca, & può eſſer mortale, ſecondo le circoſtanze.

Se non procura di eleggere à gli vffici graui le più atte, & ſofficienti, pecca.

Se nel diſtribuire gli vffici, hà l'occhio principalmente à i parenti, amici, ò dependenti da eſſi, ouero non hà riſguardo all'infirmità, debolezza, & impotenza de' ſoggetti, pecca.

Facit qd Eccleſ. 17. unicuique mandauit Deus de proximo ſuo.

Chi delle maggiori per mondano riſpetto non ſi oppone con ogni via poſſibile alla nomina di ſoggetto non idoneo, perche non rieſca, maſſimamente quando l'vfficio è di conſideratione, come di portinara, Maeſtra delle Nouitie, Maeſtra delle Secolari, e ſimili, pecca.

Dell'Abbadeſſa, ò Priora. Cap. XVI.

L'Abbadeſſa, ò Priora ſi conoſca da Dio eſſaltata, accioche affatichi in aiuto delle Monache à lei commeſſe; Et tenga per certo, che niuna coſa in terra la può far più degna del grado di Superiora, quanto il reputarſene indegna, e ſtimarſi in effetto più vile, & più

baſſa

baſſa di quelle à cui ſopraſtà, & comanda, penſando nell'animo ſuo d'eſſer loro inferiore.

Sant'Agoſtino parlando à i ſudditi, dà vn belliſſimo documento intorno al Superiore, dicendo: *Honore coram vobis Prælatus ſit vobis, timore coram Deo ſubſtractus ſit pedibus veſtris*: Il Superiore per honore dinanzi à voi ſia propoſto à voi; ma per timore nel coſpetto di Dio ſia ſottopoſto à i piedi voſtri. Vuol dire, che quanto più il Superiore è honorato di fuori, tanto più conuiene, che egli tema Dio; & diſpregiando ſe ſteſſo conuiene, che anteponga à ſe nel ſuo penſier quelli, da' quali ſi vede far honore, e riuerenza. Et San Baſilio afferma del Veſcouo, e ſimili, che è tenuto nella menſa tenere il primo luogo, ma con l'animo, & l'affetto deue ſedere l'vltimo.

Nella ſua Regola.

Quindi ſi può conoſcere, quanto ſia lontana dal titolo vero, e ſecondo Dio di Superiora quella, che piglia l'vfficio ſolamente per ſopraſtare, e dominare, e non per ſeruire alle Monache, di cui hà il gouerno. Onde proponendoſi queſto fine, pecca grauemente, & ſe non procura in ſe ſteſſa la virtù, & bontà, anche per eſſempio dell'altre, sforzandoſi di oſſeruare prima di tutte la Regola, le coſtitutioni, e gli ordini, pecca; douendo la Superiora eſſer norma, e ſcorta alle ſue Monache nelle virtù, e nelle coſe grandi del Monaſtero, à guiſa d'Aquila, della quale dice la Scrittura, che prouoca i figliuoli à volare ſpā-

Deut. c. 32

dendo sopra d'essi le sue ali, per insegnar loro ad imi tarla.

Deue ciascuna sopra tutto attendere all'osseruanza del suo instituto, perche come ben si caua da vn Dottore; se la scalza viuerà vn poco più larga, farà gran danno, introducendo trà le sue sorelle la rilassatione; & se la calzata vorrà andar discalza, & vestir più aspro dell'altre, cagionerà mormorationi, odij, & inquietudine trà le sue sorelle. Quello in che hanno da procurare l'vne, e l'altre d'essere perfette, che è l'essentiale della Religione, è l'amor di Dio, & del prossimo: Pouertà, Castità, Vbbidienza.

Fr. Girol. Grat. de discip. regu.

Se adunque ella usa negligenza nell'impiegarsi per la salute delle Monache, & in essercitarle all'vbbidienza, & osseruanza, ouero in conseruare trà loro la pace, e la concordia, pecca.

Appendix Decis. Au. To. 2. l. 4. num. 21. C. præcipimus. d. 90.

Se vedendo ella molti disordini, & rilassationi nel Monastero, non prouede, ma tace, pecca mortalmente; ò non lo fà sapere al Superiore dopò hauer auuertito, e corretto le Monache senza frutto, ancorache mancasse solamente per pusillanimità, pecca, e secondo le circostanze, potrà esser mortalmente.

C. error. d. 83. ibi Turrecremata.

S'ella non attende al bene, & al profitto delle anime per parere migliore dell'altre Monache, pecca d'hipocrisia; oltre al peccato, che commette, per non correggere, e castigare i difetti delle Monache.

Se intenta alle cose temporali, troppo souerchiamente

mente s'occupa in quelle, onde tralascia l'interiore, e la disciplina del Monastero, e le cose dello Spirito non caminano bene, pecca.

Se non castiga le Monache de i lor difetti, secondo che prescriue la Regola, e gli ordini de' Superiori, perche non vuole mettersi in intrighi, e perdere la quiete, temendo grandemente qualche Monaca cattiua, e tumultuosa, pecca mortalmente; perche cerca il proprio interesse, e l'antepone al seruigio di Dio, & alla salute delle anime.

C. sed illud non otiosè. distinct. 45. ibi Turrecremata.

Se non ardisce di riprendere le Monache, accioche non l'accusino de' suoi falli, e le leuino l'vfficio, pecca d'ambitione, e d'amor proprio.

Vbi supra.

Se attende solamente à i gusti, e commodi delle Monache, per acquistarsi gradi, & vfficij, e conseruarsi nello stato di Superiora, pecca di scandalo, e d'ambitione; oltre al peccato, che commette, per non castigare i difetti delle sue suddite.

Se fauorisce qualche Monaca particolare, la diffende, la sopporta in molte cose contra l'osseruanza Religiosa, le mostra affetto, conuersa troppo domesticamente con lei; onde si scandalizano le altre, e pigliano giusta occasione di mormorare, pecca grauemente, e bene spesso mortalmente; perche porta graue danno al Monastero, dàdo occasione di mormorare, di non esser vbbidita, & stimata, anzi disprezzata da tutte, come partiale, contra il detto dell'Apostolo, *Nemo te contemnat.*

Ad Tit. 2.

Se mossa da rispetto humano per esser alcuna Monaca Nobile, ò figliuola di benefattore del Monastero, lascia di correggerla, & emendarla, pecca.

Se permette sotto colore di pouertà, ò d'altro commodo, che alcune Monache per attender al lauorerio, lascino ordinariamente l'oratione mentale, che si fà dal generale, ò sieno le Maestre del lauorerio, ò altre, pecca grauemente.

Quando non vigila, accioche le Monache non transcurino la confessione, e la comunione à i douuti tempi, pecca.

C. cum ad Monasterium de statu monac.

Quando alle hore, & à i luoghi ordinati non fà osseruar' il silentio prescritto dalla Regola, pecca.

Quando dà licenza à Monache particolari di tener cose superflue, e curiose, e molto più pretiose di quello, che comporta la pouertà, e lo stato Religioso, pecca mortalmente, se è cosa notabile.

C. Non dicatis. 12. q. 1.

Quando contra gli ordini de' Concilij, & delle Costitutioni de' Sommi Pontefici, dà licenza alle Monache in particolare di donare altro, che cose mangiatiue, e di diuotione, come latuche, colari, fazzoletti, e cose di vanità, & specialmente contra la Costitutione di Clemente Ottauo; se sono cose di rileuo, pecca mortalmente, se qualche circostanza non la scusa.

De largitione munerum anno 1594.

Quando tolera, ò dissimula, che le Monache tengano cani, specchi, profumi, & altre simili vanità, pecca.

Quan-

Quando ella è negligente in andar al Refettorio, ò al Choro; onde ne nascano disordini, ò scandali, pecca.

Quando trascura di benedire la Mensa, & rendere le gratie con mal essempio, pecca.

Quando non procura, che si legga alla prima mensa, & ancora alla seconda, doue è il solito, pecca.

Quando permette alcuna Monaca mangiar fuori del Refettorio senza necessità, pecca.

Quando non dà alle sue Monache quanto è bisogno, nel mangiare, bere, vestire, e per le medicine, & altre cose necessarie, potendolo fare, pecca grauemente; & molto più se per farsi chiamare molte volte i bisogni circa il vestito, ò altre cose, è occasione, che esse poi senza licẽza se le procurino di fuori.

Quando per essere partiale, & accettatrice di persone, non tratta vgualmente tutte le Monache secondo il bisogno, pecca.

Quando per fabricare, ò per dare ad amici, e forastieri, non prouede alle Monache del loro bisogno, e le fà patire, specialmente quando sono inferme, pecca.

Quando lascia introdurre nel Monastero abusi, & vsanze cattiue, massimamente intorno alla Pouertà, come di particolarità nel viuere, e nel vestire, ò di qualche vanità nell'acconciarsi il velo, ò la testa, non prouedendo efficacemente; e quando essa non può, non auuisando il Superiore, pecca mortal-

mente,

mente, se qualche circostanza non la scusa.

Quando in occasione, che alcuna si fà professa, ò riceue l'habito, permette in forasteria conuiuij, ò collationi, pecca contra gli ordini de' Superiori, se qualche necessità non la scusa.

Quando permette, che vna Monaca dorma senza causa legitima con altra, pecca.

Quando non tiene chiuso il finistrino del comunicatorio portando seco la chiaue, onde può nascer scandalo, pecca; & tanto maggiormente, quanto ciò da' Superiori è ordinato.

Quando trouandosi il Monastero hauer seruidori sospetti d'honestà, ella non prouede, ò non auuisa il Superiore, pecca mortalmente; ouero se sono superflui, non gli licentia, pecca.

Quando piglia in gouerno dentro il Monastero robe, casse, piante, grano, senza licenza del Superiore, pecca.

Se non hà vsato diligenza, perche s'adempia l'vltima visita, pecca.

Se hà fatto giurare, ò promettere le Monache di non dire la verità nella visita del Superiore, pecca mortalmente.

Se hà procurato, che le Monache non diano notitia al Superiore de i disordini, & delle imperfettioni del Monastero in generale, onde ella viene à nudrire i difetti; e permette, che le Monache si habituino male, sì patisce poi non poca difficoltà in

emen-

emendarle, pecca mortalmente: & l'istesso s'intende, quando rinfacciasse, & riprendesse in generale, ò in particolare le Monache, che ciò hauessero fatto.

Se con poco giuditio comanda alle Monache in cose di niuno rileuo, pecca, & molto più, se comanda in virtù di santa vbbidienza, non hauendo auttorità di farlo, anche in cose graui, senza participatione del Superiore, come si è detto nel capo dell'vbbidienza.

Se nel riprendere le Monache vsa parole pungēti, ingiuriose, ò scandalose, ancorache sieno Conuerse; onde mostra di mouersi più per passione, che per zelo, pecca grauemente.

Facit, q̄ Conc. Trident. sess. 13. c. 1. uide Turrecrem. in c. Odio habeantur. dist. 86.

Se non piglia il consiglio delle Discrete, almeno nelle cose più importanti circa il gouerno del Monastero, pecca.

Facit, q̄ Nau lib. 1. cons. 3. de Regul. cōs. 76.

Se è negligente in insegnare, e far ammaestrare le Conuerse nella dottrina Christiana, e le figliuole d'educatione, pecca.

Pecca finalmente di participatione in tutti i difetti delle Monache, alle quali potendo prouedere, non prouede, con carico di darne conto strettissimo à Dio.

Azor. inst. mor. parte 2. l 2. c. 38. qō. 11. Ex Syluest. & alijs.

Attenda perciò la Superiora à mortificare le passioni delle Monache, doue sono viue; perche altrimente è impossibile, ch'elle s'vniscano bene con l'altre; onde poi nella casa non regna la concordia, e la carità tanto necessaria, per il buono stato, & accresci-

crescimento della Religione.

Si ricordi, che il luogo doue stà vien chiamato Monastero, che significa (*statio vnius*,) cioè la stanza d'vn solo; perche se bene vi habitano molte, deono però esser vna sola, con hauere vna volontà, & vn desiderio solo; poiche dice Sant'Agostino; *Qui sic viuunt, vt vnum hominem faciant, & sit illis verè; quod scriptum est, anima vna, & cor vnum; rectè dici possunt vnus solus*. Cioè quelli, che viuono in maniera, che fanno vn'huomo, e di loro si può con verità dire ciò che stà scritto, Vn'anima, & vn cuore; possono dirsi vn solo.

Act. Apostlo. cap. 4.

Circa i beni temporali possono commettere le Superiore peccati graui.

Alienando i beni del Monastero senza facoltà Apostolica, e dispensa de' Superiori, pecca mortalmente, & vi è la scommunica. Deue auuisare di questo il Superiore venendo ella à penitenza. Il contratto, e l'instrumento è nullo per il Concilio Prouinciale primo.

Extrauag. 6. c. ambitiosi, de reb. eccles. non alien. Vide Suarez de cens. disput. 22. sect. 6. nu. 6.

De praefec. c. alijs mi nist. monial.

Consumando alcuna dote, ò parte d'essa notabile senza dispensa de' Superiori, pecca mortalmente.

Vbi supra.

Pigliando alcuna Monaca sopra numeraria senza dote, ò con minore dell'ordinario già stabilito, ingannando perciò i Superiori, pecca mortalmente.

Conc. Prouinc. 1. de mon.

Se poi hà fatto instrumento, affermando hauer riceuuta tutta la dote intiera; hà commesso periurio, & è

& è obligato di farlo sapere à i Superiori per ricuperarla.

Dando licenza ad alcuna Monaca professa di rinontiare à i parenti, legati, liuelli, ò altre cose donatele di giustitia, pecca mortalmente; perche sono incorporati al Monastero, quanto alla proprietà, & all'vso; & consentendo à simili instrumenti senza licenza del Superiore, pecca pur mortalmente, & è obligata auuisare il Superiore per ricuperarli, se in altra maniera non può.

Petr. Nau. de restit. l. 3. ca. 1. nu. 181. 182. & num. 177. Constit. clem. 8. de largit. mun. 1594. C. Non dicatis. 12. q. 1.

Rimettendo liuelli dozine, vestitioni, ò in tutto, ò in parte, le quali ordinariamente si pagano, senza il parere, ò consenso del Superiore; onde il Monastero ne patisce danno notabile, pecca mortalmente; e se hà fatto instrumento, nel qual confessa hauere riceuuto compitamente le sudette cose, ouero se di ciò fà fede in scritto col suo giuramento al Superiore, pecca mortalmente di spergiuro.

Vbi supra.

Destruendo luoghi, & edificij, ò permettendo, che altri il faccino, senza participatione, & facoltà del Superiore, pecca, & alle volte mortalmente.

Conc. Prouinc. 1. ubi supra.

Edificando, & spendendo in ornamenti del Monastero, ò permettendo, che ciò si faccia da altre, senza participatione delle Discrete, & la facoltà de' Superiori, pecca; ouero se ornando, ò mutando alcuna cosa con pitture, non serua l'instruttione della fabrica; pecca grauemente.

Grauando il Monastero di debiti senza darne

Conc. Prouinc 4. de Mon.

parte al Superiore, pecca grauemente.

Veda l'Abbadessa, ò Priora, & auuerta diligentemente quello, che stà scritto in quest'opera in vari capi, & massimamente in quelli della Pouertà, & dell'Vbbidienza, per guardarsi da quelle cose, nelle quali bene spesso si può errare.

L'Abbadessa, ò Priora, ò Vicaria, che manda al Superiore la fede simile all'infrascritta secondo gli ordini de' Capitoli fatti per figliuole alla Religione, & alla Professione; ò per figliuole in educatione; se non stà così il fatto, ma per malitia, & non per inauuertenza contiene falsità in cose essentiali, come nel numero delle balle in fauore, ò delle balle contrarie; nella balottatione segreta, nel numero delle Monache vocali, nel numero delle figliuole, che si trouano in educatione, nella capacità del luogo per dormire esse sole, pecca mortalmente, & è spergiura.

Molto Reuerendo Signore.

IO . . . . . Abbadessa (ouer Priora) infrascritta hoggi alli. . . . . in esecutione della licenza hauuta da V.S. per fare il Capitolo alla Religione (ò Professione) hò congregato à Capitolo delle mie Monache, vocali numero . . . . essendo le vocali in tutto numero . . . . & fatta la balottatione secreta conforme all'ordine, hò ritrouate

balle

balle fauoreuoli numero . . . . & balle in contrario numero . . . . . . & le Monache, che nel sudetto Capitolo non sono conuenute per infirmità, ò altro legitimo impedimento, sono numero . . . . in tutto, le quali anch'esse per balotte secrete alla presenza di due Discrete hanno dato balle in fauore numero . . . . & balle in contrario numero . . . . & per fede, ancora col mio giuramento, hò fatto la presente, & sottoscritta di propria mano, & sigillata col nostro solito sigillo . . . . . .

Molto Reuerendo Signore.

IN esecutione delle lettere della sacra Congregatione, ottenute à fauore della Signora . . . . acciochè possa esser riceuuta in educatione in questo nostro Monastero . . . . Io . . . . . Abbadessa (ò Priora) infrascritta hoggi li . . . . . hò congregate le mie Monache à Capitolo per vedere, se si contentano ; & fatta la balottatione secreta, conforme à gli ordini della sacra Congregatione, hò riceuuto balle fauoreuoli numero . . . . . & balle numero . . . . in contrario ; & numero . . . in tutto sono state le Monache, che per infirmità, ò altro legitimo impedimento non sono venute al sudetto Capitolo ; & tutte le vocali sono in tutto numero . . . .

Fò ancora fede à V.S. come il nostro Monastero

è solito à tenere Zitelle in educatione, & al presente ve ne sono solamente numero . . . . in luogo appartato à questo effetto, & separato dall'habitatione delle Monache. Di più v'è luogo commodo per la sudetta Signora . . . . per dormir sola, quando vi sia l'opportuna licenza; & per fede ancor col mio giuramento hò fatto la presente, & sottoscritta di propria mano, & sigillata col nostro solito sigillo.

Della Vicaria. Cap. XVII.

SAppia la Vicaria, che hà da essere come braccio della Madre p aiutarla nel buon gouerno del Monastero, & che il principale vfficio suo deue essere di vigilare intorno all'osseruanza delle regole, & de gli ordini, procurando à tutto suo potere il mantenimento, & accrescimento della Religiosa disciplina; & che trascurando in questo pecca più, ò meno grauemente, secondo la negligenza, che vsa.

Dee parimente esser la Vicaria vbbidita, & honorata dalle Monache, come quella, che in absenza della Superiora tiene l'auttorità, & il luogo suo; Conuiene, che anch'ella sia loro vn viuo essempio, e quasi vn'espressa forma d'vbbidienza, operando con ogni amore, e prontezza ciò, che ordinerà la Superiora, senza presumere di far cosa alcuna contraria à quello, che crede ella volere, ò douer volere, conforme

forme à gli ordini, & à i precetti della Regola: onde fugirassi quell'inconueniente, che è la radice d grandi disordini ne' Monasteri, che vna destrua quello, che edifica l'altra; ma conueniranno insieme, viuendo d'vn'istesso spirito, e mantenendo la pace, & la concordia trà le Monache; la quale sopra ogni altra cosa deono procurare; & regnerà vn Capo solo, & vna Superiora nel Monastero, come ricerca il buon gouerno; dicendo il Filosofo; *Entia nolunt male gubernari, vnus ergo Princeps.*

12. Metaph.

Pecca dunque la Vicaria arrogandosi l'auttorità della Madre Superiora, & dando licenza alle Monache di quello, che non può; douendo ella persuadersi, che non hà facoltà, se non quanto le concede la Madre, ò nel tempo ch'ella per infirmità lascia à lei il gouerno del Monastero.

S'ella discorda dalla Madre, & molto più se tira seco altre Monache, onde cagiona poca disciplina nel Monastero; ò pur destrue quello, che edifica la Madre, pecca, & secondo la grauità del disordine, mortalmente.

Se vsa negligenza in dar aiuto alla Superiora nel suo officio, pecca.

Se è trascurata in visitare le porte, & altri luoghi della clausura, onde ne nascono, ò possono facilmente nascere disordini, & scandali, pecca grauemente, perche questo è suo particolar vfficio.

Se potendo non si truoua ogni giorno in Choro,

& nel Refettorio, pecca, quando v'è negligenza, ò mal essempio.

Molte cose dette nel Capo della Priora conuengono alla Vicaria.

Ricordo alle Monache vn detto notabile della Madre Teresa, & è questo. Quando vn Superiore ti comanda vna cosa, non dir tù, che l'altro comanda il contrario; ma pensa, che tutti hanno buon fine, & vbbidisségli.

Delle Discrete. Cap. XVIII.

Pensino bene spesso le Discrete, che i giudicij humani sono fallaci, & che perciò elle hãno gran bisogno del lume di Dio, accioche purificate, & illustrate sappiano conoscere le qualità delle cose, & i meriti di ciascuna Monaca con discretione; & separare, come dice Gieremia Profeta, il pretioso dal vile, non piegando mai à gli estremi: onde non solamente in se stesse deue risplendere la discretione, senza la quale niuna si può chiamare vera, e soda virtù, anzi ogni virtù riceue la sua forma, e perfettione da quella; mà ancora nel gouerno deuono mirare solamente à discernere i meriti, e non le persone; & hauere poca consideratione alla nobiltà, alla parentela, all'amicitia, ò à qualche vtile, e commodo temporale.

Cap. 15.

Si come la Superiora non hà da fare alcuna cosa

senza

ſenza il conſiglio delle Diſcrete, almeno ne' negotij più importanti del Monaſtero: così elle ſono obligate ad aiutarla col conſiglio, & l'opera, con ogni fedeltà, & ſincerità; nè mai tenerle naſcoſto il loro parere; hauendo però ſempre vn'intentione retta, pura, & efficace d'operar tutte le coſe à maggior gloria di Dio.

Deono poi, come Superiori di grado, & vfficio alle altre, & à molte di meriti, & bontà, & ad alcune d'età, & grauità, eſſer honorate, & riuerite dalle Monache; ilche ſi fà tacendo, & ſtando in piedi alla loro preſenza, leuandoſi nell'incontro loro, accompagnandole, miniſtrando ad eſſe, & ſeruendo; dando loro il primo luogo in ogni coſa, inchinando il capo per chiedere la benedittione; & anche in deferir loro il migliore, quando occorre qualche biſogno; All'incontro mancando le Monache notabilmente in tutte queſte coſe, peccano, più ò meno grauemente, ſecondo il fine, ſcandalo &c.

Quelle Monache, che ambiſcono l'vfficio di Diſcreta, ſapendo, ò douendo ſapere, che ſi come le Diſcrete auuanzano di grado l'altre, così deono eſſere di bontà, e prudenza Superiori loro, peccano, & molto più ſe ſono inhabili à tal vfficio.

Quando le Diſcrete per negligenza non ſi curano di far quello, che ordina il Concilio Prouinciale primo intorno à queſt'vfficio, onde non vien proueduto à i diſordini del Monaſtero, nè ſono corretti i

ti i difetti delle Monache, à' quali potrebbono porger rimedio, se hauessero à cuore il loro vfficio, & nol trascurassero, peccano grauemente.

Ordina il Concilio Prouinciale, che le Discrete auuisino il Superiore di quelle Monache, che hanno sprezzato i comandamenti della Superiora, risposto ad essa superbamente con parole ingiuriose, impedito, che non riprenda, e castighi quelle Monache, che sono in delitto, difendendole, ò scusandole, e che non hanno voluto fare la penitenza loro imposta.

Come le Discrete sono consigliere della Superiora per aiutarla nel buon gouerno spirituale, e temporale del Monastero; così peccano, se si vsurpano l'vfficio di Superiora, & se intromettono in quello, che loro non tocca, come in concedere licenze alle Monache di dare, ò pigliare, ò spendere, & simili; ilche non possono fare senza auttorità particolare loro conceduta da i Superiori.

Peccano similmente più, ò meno, secondo la qualità delle cose, quando ammettessero le mormorationi delle Monache contra la Madre, & le fomentassero; che se bene deono con ogni carità consolare, & innanimare le Monache afflitte, quando ricorrono da loro; non debbono però esser facili à creder tutte le querele, che loro sono fatte della Superiora; ma sempre difenderla, & scusarla, & informarsi bene del fatto, per auuisarne poi con ogni

sommissione, & humiltà la stessa Superiora, accioche se hauesse mancato, possa consolare le suddite, che forsi à torto fossero state da lei in alcuna cosa grauate.

Se non procurano di mantenere la pace, e l'vnione delle Monache, & frà loro, & molto più con la Superiora, peccano contra l'obligo dell'vfficio loro, & maggiormente peccano, anche mortalmente, secondo le circostanze, quando sono capi di parti nel Monastero, & fomentano le risse, & discordie.

Peccano di grauissimo peccato quelle Discrete, che impediscono la riforma del Monastero, massimamente repugnando, che non si faccia perfetta comunità, contradicendo, mormorando, resistendo, & con parole sconueneuoli adirandosi contra quelle, che ciò desiderano, & procurano, & osseruano.

Et in somma ogni loro peccato, è trasgressione, massimamente in materia d'ordini, regole, & voti suole esser più graue, quando è notorio, per lo scandalo, & mal essempio; che come persone più vecchie, graui, & mature, danno occasione alle altre di commetter simili peccati; poiche per l'vfficio, che hanno, debbono innanimare l'altre all'osseruanza, & ad ogni Religiosa perfettione; & essere le prime ad eseguire con ogni prontezza tutto ciò, che appartiene alla disciplina Religiosa, & esser alle altre vn viuo ritratto, & essemplare di vera perfettione, & santità.

Quelle, che dato il segno della dormitione, non guardano, se le Monache si sono ritirate nelle loro Celle, ò nel Dormitorio, peccano, quando per questa trascuraggine può nascere disordine, ò poca disciplina trà loro.

Se la Superiora hauesse fatto fede falsa al Superiore in cose essentiali, spettanti à i Capitoli per figliuole alla Religione, & alla Professione, ò per educatione, come è detto di sopra, non auuisando elle il Superiore sempre, che possono ciò fare commodamente, peccano grauemente, & mortalmente; se per tal fede ne risulta al Monastero dishonore, ò danno notabile.

Della Maestra delle Nouitie. Cap. XIX.

Le Maestre delle Nouitie vadano souente riuolgendo frà se stesse nell'animo, con quanta solicitudine, & amore gli Angeli assistono à quelle anime, che sono commesse da Dio benedetto alla loro custodia, e stimino per cosa Angelica l'vfficio di Maestra di Nouitie, anzi il tengano per cosa Diuina; poiche vengono à cooperare à quell'infinita bontà, la quale con somma prouidenza stà sempre intenta alla nostra salute; il-che ammira il Profeta dicendo. *Quid est homo, quod memor es eius, aut filius hominis, quoniam visitas eum?* Che cosa è l'huomo, Signore, che tu n'habbia ad ha-

Psal. 8.

uer tanta memoria, & à tenerne tanto conto. E però elleno sono obligate ad essere alle Nouitie nella via spirituale vna vera forma; ma quando non si sforzano d'andar inanzi col buon essempio, schiuando non solamente gli scandoli, ma ogn'altra cosa, che sia degna di riprensione, peccano grauemente.

Le Superiore poi, le quali non vsano ogni diligenza in far scelta per quest'vfficio di Maestre di Nouitie, che è di tanta importanza nelle Religioni, & dal qual depende la perfettione, & la santità de' Monasteri, hauranno da renderne strettissimo conto à Dio, come di cosa grauissima. E perciò procurino nel proporre le Maestre delle Nouitie, di non andare per via d'ordine, di antichità, ò antianità, mà di sceglier sempre le Monache più virtuose, spirituali, & essemplari, le quali si possa sperare, che habbiano à formare buone Nouitie, & à coltiuarle talmente, che col diuino aiuto diano il frutto, che da queste nouelle piante la Religione aspetta.

Quando le Maestre delle Nouitie sono negligenti, & trascurate, si che le Nouitie restano con niuna, ò poca cognitione della Regola, e con basso sentimento della professione, che hanno à fare, peccano.

Quando vedono alcuna Nouitia discola, e scandalosa, e non la corregono, ò non auuisano la Superiora per porgerle efficace rimedio, e rimandarla à casa, trouandola incorrigibile, come ordina il Sacro Concilio di Trento, peccano. A questo proposito

Sess. 15. de regul. cap. 16.

In reg. fus. disp. interrog. 10.

dice San Basilio; Non si hanno da riceuer tutti coloro, che vogliono essere Religiosi; ma prima si dee mirare di che costumi sono, se sono mutabili ò nò, e se sono, che siano essercitati, & si pruoui la loro costanza per qualche spatio di tempo con cose dispiaceuoli, e trauagliose, che loro si comandino. Se non gli troueranno costanti, e saldi, gli rimandino, perche non facciano danno à gli altri.

Se nell'ammaestrare le Nouitie vsano partialità, peccano; perche quindi nasce tal auuersione d'animo in esse Nouitie verso la Maestra, che non può far frutto alcuno.

Se vedendo, che alcuna frequenta la foresteria per parlar con alcuna secolare, & non auuisa la Superiora, accioche vi proueda, pecca; & maggiormente se sapesse esserui qualche affetto disordinato.

Se per humano rispetto, ò di dispiacere à parenti delle figliuole, ò à Monache, à quali sono raccomandate, ò siano parenti, ò nò, ouero per timore di non disgustare le figliuole, in modo, che non si facciano poi Monache in quel Monastero, lascia di correggerle, ouero penitentiarle, pecca.

Se sapendolo, permette, che le figliuole tengano, ò legano libri, ò scritture profane, & contra i buoni costumi, pecca più, ò meno grauemente, secondo il pericolo, al quale s'espone la figliuola di peccare.

Se permette, che nella Scuola, ò forasteria si facciano festini, & balli, massimamente con l'interuen-

to delle Monache per far in esso alcuna cosa nascostamente dalla Superiora, pecca più, ò meno, secondo la cosa, e circostanze.

Accioche le Maestre delle Nouitie intendano perfettamente l'obligo loro, sappiano, che il Concilio Niceno comanda, che con gran vigilanza si stia sopra delli Nouiti, facendoli vigilare nello studio, & nell'oratione. L'ottaua Sinodo generale comanda, che à' Nouiti s'insegni il non contendere con alcuno, ò Nouitio, ò Professo, ch'egli si sia, e che giamai dicano male di persona in absenza, ma sempre bene di tutti: Il Concilio Cartaginese Quarto ordina, che i Nouiti non lodino alcuno in presenza, nè siano adulatori, che à niuno facciano ingiuria, & sopportino con patienza quelle, che loro verranno fatte. Che essi non si lodino, nè vantino de' loro legnaggi, nè de gli honori, & delle dignità, che hanno i loro parenti, nè delle ricchezze, & dello stato, in che erano prima, che venissero alla Religione.

Hanno dunque per far bene l'vfficio suo, ogni giorno, ò almeno due, ò trè volte la settimana da dimandare conto alle Nouitie dell'oratione mentale, procurando d'indirizzarle, & fare sì, che s'auuezzino nell'oratione à mouer l'affetto: Nel che deuono premere grandemente; come in cosa importantissima; & insieme procurare, che la sera apparecchino i punti dell'oratione mentale per la mattina, acciòche

che non vadano all'oratione à caso, & senz'apparecchio; il che è causa, che non si fa con frutto; che perciò il Sauio n'auuisa; *Ante orationem præpara animam tuam, & noli esse quasi homo, qui tentat Deum.* Cioè, auanti l'oratione disponi, e prepara l'anima tua, nè voler essere come vno, che tenta Dio; dandoci ad intendere, che il fare oratione senz'apparecchio è vn tentar Dio, che è come se dicessimo, è vn voler, che Iddio faccia miracolo; perche è quasi vn miracolo, che l'oratione riesca bene à chi non s'apparecchia.

Eccl. 18.

Oltre à ciò il loro vfficio particolarmente consiste in ammaestrare le Nouitie nello spirito, & affettionarle alle cose spirituali, & alle virtù, massimamente della via purgatiua, & illuminatiua, cioè all'amore della penitenza, della mortificatione, dell'abnegatione della volontà, con procurare di rompergliela in tutte le cose, & d'essercitarle in atti d'humiltà, di disprezzo di se stesse, & della propria stima; con affettionarle al ritiramento, al silentio, alla diuota lettione de' libri vtili, & non curiosi, & allo staccamento totale dell'amor de' parenti: Sarebbe perciò vtilissima cosa, non lasciarle visitare nell'anno del Nouitiato, specialmente senza necessità grande. Sappiano per fine, che haueranno da render strettissimo conto à Dio, se nelle cose sudette saranno negligenti: perche di buone Nouitie si fanno buone Monache, & al contrario; & dalla buona edu-

ca-

catione delle Nouitie depende il bene spirituale di ogni Monastero.

Della Maestra delle Putte Secolari. Cap. XX.

LA cura, e disciplina delle Monache Maestre intorno alle figliuole Secolari, che si trouano ne' Monasteri in dozina, non deue esser principalmente fondata in cosa, che nasca da amore proprio, e da qualche particolar gusto, & affetto, che vi habbiano; ma in vn fermo, e santo proposito di piacer à Dio; ricordeuoli di quel detto del Saluatore. *Quodcunque feceritis vni ex his minimis fratribus meis, mihi feceritis.* Cioè, tutto quello, che farete ad vno de' miei minimi fratelli, lo reputo fatto à me stesso. Siano dunque le Maestre intente alla buona educatione delle Secolari, con tale spirito, e sentimento, che'l ministerio, & obsequio, che loro fanno, indirizzino, & offeriscano à Dio; sicure, che ne riporteranno vn gloriosissimo frutto. E perche l'età puerile, trouandosi assai mancheuole, e debole, hà bisogno di molti aiuti, deono le Maestre sostentare l'imbecillità delle Secolari, sopportando con patienza i loro difetti, consolandole nelle tentationi, impetrando loro la Diuina gratia nelle sue orationi, & essercitandole nella frequenza de' Santissimi Sacramenti, & incaminandole all'acquisto della pienezza d'ogni disciplina Christiana; Delle quali

Matth. 24.

cose vuole essortarci l'Apostolo, dicendo, *Debemus nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere, & non nobis placere.*

Rom. 15.

Se la Maestra non procura di dar buon'essempio alle figliuole Secolari, & è negligente in alleuarle ne' buoni costumi, & nel santo timor di Dio, non correggendo i loro difetti, & errori, con le debite riprensioni, & penitenze, pecca.

Se scusa i difetti graui d'alcuna Secolare appresso la Superiora, ò il Superiore, pecca.

Se non vsa diligenza anche appresso il Superiore, & la Superiora, che le discole, & di mal essempio, atte à guastar l'altre, siano rimandate à casa, pecca grauemente.

Se permette, che vestano vanamente, massimamente di color prohibito, & con vane, & artificiose acconciature di testa, pecca.

Se per sua poca cura esse sono andate sole vagando per il Monastero, onde è nata pratica loro con le Monache, ò Nouitie, ò Professe, pecca.

Se permette, che dormano accompagnate, ò insieme con le Monache, se non sono sorelle; ò non hà procurato, sapendolo, il castigo di quelle, & delle Monache, che hanno dormito seco, pecca, & tal volta mortalmente secondo le circostanze.

S'ella hà dormito con alcuna di loro, ouero le mostra affetto disordinato, pecca mortalmente, quando ne risolta scandalo graue, ò altro mal essempio.

Se

Se accorgendosi, che alcuna d'esse secolari porta affetto disordinato ad altra secolare, ò ad alcuna Monaca, non la correggè; & non giouando la sua correttione, nol fà sapere alla Superiora, pecca grauemente.

Se permette, che si trauestano da huomo, ò concede loro rappresentationi di mal essempio, ouero senza licenza della Superiora, pecca grauemente.

Se permette, che ne' parlatori trattino con giouani, massimamente non parenti, senza licenza, & ancora con la licenza, quando preuede qualche pericolo delle honestà, pecca, & potrà esser mortalmente.

Se per sua trascuraggine alcuna di esse Secolari hà scritto fuori del Monastero, ò riceuutone lettere di nascosto con pericolo dell'honestà, & scandolo del Monastero, pecca mortalmente.

Se non vsa diligenza, perche osseruino le leggi della Clausura, & de' parlatori, come le Monache stesse, secondo l'obligo, che hanno, pecca grauemente.

Se conoscendo alcuna non esser atta alla Religione, l'hà però indotta, ò voluto indurre ad esser Monaca, ò perche le è parente, ò perche vi concorre qualche bene, & interesse temporale, pecca mortalmente.

Se essendo alcuna delle Secolari ricercata da' suoi parenti à vscire del Monastero, ella nondimeno ha-

urà fatto in ciò resistenza, ouero indotta la Superiora à negarla, ò persuasa la figliuola à dir, che non se ne vuol partire, tanto più se il fine fosse d'allettarla à farsi Monaca in quel Monastero per cosa temporale; pecca grauemente, e potrà esser mortalmente; eccetto, che se ne' parenti, che la ricercano, non si trouasse mancamento tale, onde fosse giudicato da' Superiori più spediente, che dimorasse nel Monastero.

Se hà indotto le Secolari à dimandar roba, ò denari à' suoi parenti, per hauerne essa parte, pecca di quella specie, che è il fine, che l'hà mossa.

Pecca grauemente, se senza licenza della Superiora, & senza il consenso de' parenti delle Secolari accetta da quelle alcuna cosa di rileuo, ouero si serue delle robe, e de' denari suoi à proprio vso.

Se della scuola, e della mensa delle secolari si è seruita, per hauer ella cosa in particolare da mangiare, sotto pretesto, che sia per seruigio delle secolari, pecca.

Se delle cose del Monastero hà disposto in vso delle Secolari senza licenza della Superiora, pecca più, ò meno grauemente secondo la qualità, & quantità delle cose.

Se per l'amicitia, ò parentela, che hà con secolari, hà ella defraudato il Monastero della dozina, ingannando la Superiora, ouero persuadendole à dissimulare, che non sia pagata al Monastero, pec-

ca

ca mortalmente, & è obligata à procurarne la restitutione al Monastero.

Delle Sacriste. Cap. XXI.

A Sacrista, che non vsa diligenza nelle cose spettanti all'Altare, & politia della Chiesa, accioche sieno monde, & nette; onde ne risolta grande indecenza al culto di Dio, pecca.

S'ella volontariamente, ò per trascuraggine, tocca le cose sacre, pecca. c. Sacratas. dist. 25

Se permette celebrare Frati, ò Preti senza licenza de' Superiori in scritto, sapendo, che vi è tal ordine, ò douendolo sapere, pecca.

Se la Sacrista maggiore non hà hauuto quella cura, che si deue, accioche sempre arda, ò nella Chiesa interiore, ò nell'esteriore, quando stà aperta, vna lampada auanti il Santissimo Sacramento, ilqual si conserua sopra l'Altare maggiore, pecca.

Se applica le cose del Monastero alla Sacristia senza licenza, pecca.

Se per propri vsi si vsurpa cose della Chiesa, come olio, candele, & simili pecca.

Se delle candele, dell'olio, ò d'altra cosa spettante alla Chiesa hà venduto parte notabile, & hà appropriato il denaro à se senza licenza della Superiora, pecca mortalmente.

Se da i paramenti ſacri hà leuato coſa di momento, come oro, argento, perle, & ſimili coſe, tenendola nella ſua camera ſenza neceſſità, con animo d'appropriarſela, ò d'alienarla ſenza licenza; ouero hauendola data ad altra Monaca, ò perſona ſenza licenza, che ſe l'habbia appropriata, pecca mortalmente.

Se hà venduto, ò cambiato vaſi d'oro, ò d'argento, ò altra coſa della Sacriſtia ſenza licenza eſpreſſa, ò tacita della Superiora, benche ſia ſtato con vtilità della Sacriſtia, pecca.

Se quando ſi celebra la feſta della loro Chieſa, hà fatto, ò procurato, che ſi facciano apparati magnifici, & ſontuoſi per vana oſtentatione, & non pij, e modeſti, che dimoſtrino Religione, pecca.

Se hà dato per la porta del Monaſtero paramenti, che poteuano commodamente darſi fuori nella ruota della Chieſa, ò della porta, moſſa da vna mera ſenſualità d'aprir la porta, pecca; ma ſe con altro fine non buono, potrà eſſer peccato mortale.

Se parla co i Capellani, ò co i Chierici fuori del ſuo officio, ſapendo, che vi è ordine in contrario, pecca.

Se dà fuori del torno della Chieſa coſa da mangiare à i Chierici, ouero ad altri Sacerdoti, ſapendo, ò douendo ſapere, che è prohibito, pecca.

Se permette, ò conſente, che alcuna Monaca dia fuori della ruota della Chieſa lettere, ò altra coſa di naſco-

naſcoſto, pecca più, ò meno, ſecondo la coſa, il fine, & le circoſtanze.

Se conſente, che alcuna Monaca parli alla Ruota, ouero al Communicatorio con foraſtieri, pecca.

Delle Aſcoltatrici. Cap. XXII.

LE Vfficio dell'Aſcoltatrici è d'aſcoltar quello ſi ragiona ne' parlatori, ma non già per parlar eſſe: onde molto meno hanno da tirarſi in lungo i ragionamenti, che ſi fanno ne' parlatori; quali per opera loro ſtaranno ſepolti nell'iſteſſi luoghi, quando però non vi è coſa, che giudichino degna, che la Superiora ſappia per beneficio del Monaſtero.

Quelle dunque, che non vanno in parlatorio, & doue biſogna; ouero andandoui s'allontanano dalle crati, come ſe non foſſero preſenti, ouero non ſtanno attente ad aſcoltare, peccano.

Quella, che permette il parlar in ſecreto nel parlatorio, conniuendo, ò alla Monaca, ò alla perſona, che parla ſeco, pecca grauemente; maſſime ſe non ſono parenti ſtretti.

Quella, che ſentendo parole poco honeſte, ò vedendo atti poco caſti nel parlatorio, non ſi riſente, ma tace, & non procura di prouederui, con auuiſare in generale la Superiora, ò il Superiore, pecca mortalmente.

Pecca

Pecca l'ascoltatrice, che non auisa la Superiora, quando alcuna Monaca và al parlatorio in compagnia d'altre per parlare à forastieri, non hauendo nè li forastieri licenza da parlare con essa, nè essa con loro.

Quella, che permette il dar fuori della ferrata lettere, ò presenti, ouero non hauendo potuto impedire, non auuisa la Superiora in generale, accioche proueda, pecca, & anco mortalmente secondo le circostanze.

Quella, che lascia allargare i ferri della ferrata, & toccarsi la mano nel parlatorio, se non sono parenti nel primo, ò secondo grado; ouero non hauendo potuto impedire, non auuisa la Superiora in generale, accioche si ponga rimedio à tali *disordini*, pecca grauemente, & sarà mortale, quando ciò è inditio di qualche amicitia non buona, alla quale non vien prouisto, perche si tace.

Se vedano al Capo delle Porte, & parlatori molte cose.

Delle Portinare, ò Ruotare. Cap. XXIII.

LE portinare, che tengono le chiaui, se sono trascurate in serrar bene le porte la sera conforme à gli ordini, peccano.

Quando lasciano le chiaui dentro la porta, e poi si partono, dando occasione ad ogni Monaca, che

vuole,

vuole, di aprire la porta ; ouero se concedono le chiaui ad alcuna Monaca senza licenza della Superiora, peccano.

S'aprono la porta senza necessità auanti il leuar del Sole, ouero la sera dopò l'Aue Maria, peccano; si come quando s'apre la porta, deono esser presenti sempre due portinare.

Conc. Prouinc. I.

Se permettono, che alla porta si facciano raunanze di Monache à romper il silentio, peccano.

Se permettono, che alla porta, ò alla Ruota, si facciano ragionamenti, che non sono di edificatione all'altre Monache presenti, nè à quelli, che con essi parlano, peccano.

Se al ferradino della porta lasciano parlare di secreto Monache con secolari senza licenza, peccano.

Se permettono, che le Monache comprino, ò vēdino alla porta alcuna cosa senza licenza della Superiora, ouero diano per elemosina senza licenza pane, vino, ò altro, peccano; ouero se vedendo alcuna Monaca particolare dare qualche commissione à forastieri senza licenza, non auuisano la Superiora, peccano più, ò meno secondo la circostanza.

Peccano in fare interrogationi à quelli, che vengono alla porta senza necessità, & bisogno, solo per trattenimento, & curiosità.

Se non trattano con forastieri con la debita humiltà, mansuetudine, patienza, & modestia Religiosa, peccano ; posciache i forastieri pensano, che

quali

quali sono le portinare, tali siano le altre Monache; e però deuono procurare quanto è possibile, che ogn'vno si parta ben sodisfatto, & edificato.

Se permettono, che le Monache riceuano lettere, ò presenti da forastieri, prima, che vi sia la licenza della Superiora, peccano, e molto più se permettono il mandarne fuori del Monastero senza licēza.

Se hanno lasciato entrare alcuno nel Monastero, prima che habbiano mostrata la licenza del Superiore alla Madre, & hauuto da lei il consenso d'entrare, commettono peccato, e può nascere tal disordine, che sarà mortalmente.

Vedano ciò, che si è detto della Clausura, de' Parlatori, & delle Porte.

Delle Speciale. *Cap. XXIV.*

QVella Monaca, che desidera l'vfficio di Speciala, & non si conosce atta, non essendo essercitata, nè meno hauendone cognitione, pecca grauemente per lo danno, che ne può risultare alle inferme.

Se lo desidera, non per beneficio del Monastero; ma per qualche suo appetito, ò per poter viuere con maggior libertà, ò hauer occasione di pratticare co' Medici, pecca grauemente, e secondo le circostanze, mortalmente.

Quella, che dopò hauer riceuuto l'vfficio di Speciala,

ciala, conoſce di non ſaper comporre le medicine, nè far quanto biſogna ſecondo l'arte, onde naſcono morti, ò infermità nelle Monache, ò in quelli, à cui ſi vendono, pecca mortalmente, ſe non laſcia l'vfficio.

Quella, che per negligenza fà patir grauemente l'inferme, non apparecchiando il loro biſogno à tẽpo, ſecondo l'ordine de' Medici, pecca venialmente; ma ſe lo fà per odio, ò per altra coſa fuori di ragione, pecca mortalmente.

Se potendo non procura à tempo quelle coſe, che fan di biſogno per l'arte della ſpeciaria ſecondo la ſtagione, onde ne riſolta danno al Monaſtero, pecca.

Se non è cauta nel trattar co' Medici, ò co' barbieri, conuerſando con loro troppo domeſticamente, che perciò, ò in eſſi, ò nella Monaca ſi metta à gran pericolo la caſtità, pecca mortalmente, tanto più ſe vi è ſcandalo appreſſo le Monache.

Quella, che fà medicamenti da vender fuori del Monaſtero ſenza licenza del Superiore, ò quella, che ſe bene, ottenuta la licenza di vender dal Superiore, ſi intromette in queſto, non eſſendo la più vecchia Speciara, ſecondo il Concilio Prouinciale Quarto, ouero chi ſomminiſtra alcuna medicina ſenza l'ordine del Medico in ſcritto, il qual ſi hà da conſeruar in filza, pecca.

Se vende medicamento, ò altro ſotto nome di

persona priuata, & non à nome del Monastero solamente, contra il Concilio Prouinciale quarto, pecca.

Se vende senza licenza della Superiora roba notabile à credenza, sapendo, che non potrà mai hauer poi i denari, ouero che penerà à riscuoterli pecca.

Se vende le Medicine più di quello, che vagliono correntemente, ò che sono appretiate, pecca, & ancora mortalmente, secondo la quantità del prezzo, con obligo di restitutione.

Se à parenti di Monaca, ò di figliuola in educatione fà pagar le medicine più del giusto, per trattenersi il sopra più ad vso della Monaca, ò d'essa figliuola, pecca: & quando è cosa notabile, mortalmente, se qualche circostanza non l'iscusa.

Se dà cose medicinali à Monaca, la quale sà, ò dubita, che le pigli senza licenza della Superiora, & del Medico, pecca.

Se nelle Medicine mette cosa per cagionare la morte à chi la riceuerà, pecca mortalmente.

Se per propri vsi vsurpa le cose della Speciaria senza licenza, pecca, & ancor mortalmente, secondo le circostanze, e le cose.

Se tien mano con le Monache à far presenti senza licenza della Superiora, ouero s'ella ne fà della roba del Monastero, come cosa propria, pecca grauemente, & etiandio mortalmente secondo la circostanza.

Se nel vender, & comprare non vuole depender dalla Superiora, ma il tutto fà à modo suo, pecca, & ancor grauemente in alcuni casi.

Quella, che non vuol dar conto alle Superiori del guadagno, & della spesa, quando il ricercano, pecca.

Quella, che nel maneggio de' denari della Speciaria tien affetto proprietario à denari, ò che serue denari alle Monache senza licenza, pecca mortalmente, quando però sà, che vogliono valersene in cose contra l'vbbidienza, & il voto della pouertà.

Pecca, se piglia da alcuna Monaca denari da gouernare con quelli della Speciaria senza licenza.

Se dà cosa alcuna dell'vfficio à Monaca particolare senza licenza, pecca.

Quella, che nel luogo della Speciaria permette conuenticoli di Monache à mangiar, ouero per ricreatione senza licenza della Superiora, pecca, & maggiormente se da' Superiori ciò le è stato prohibito.

Quella, che potendo commodamente andar in Choro à i diuini vffici, non vi và sotto pretesto d'esser impedita nell'officio, pecca.

Quella, che fà acque odorifere per vso d'alcune Monache senza necessità, ò fà acque per farsi belle, pecca grauemente.

Delle Infermere. Cap. XXV.

QVanto sia cosa ragioneuole, che alla Monaca inferma si somministri ogni aiuto, il dichiara quello, che ella hà fatto, mentre si è rinchiusa in Monastero; poiche hà lasciato i suoi beni temporali, co' quali hauerebbe di leggieri potuto soccorrersi nelle sue indispositioni: hà abbandonato i propri parenti, & amici, che in ogni occorrenza sarebbono stato pronti: hà ancora lasciato se stessa, onde non potrebbe hora souuenire al suo bisogno senza l'altrui volere, dal quale depende affatto la sua volontà. L'Infermere adunque debbono vsar particolar cura, che le malate Monache sieno seruite con sommo studio, & carità, come la persona medesima di Christo, si come San Benedetto scriue nella sua Regola.

Cap. 36.

L'Infermere, quando per loro difetto, & colpa manifesta, si graua il male delle Monache di maniera, che ne nasce la morte, ouero qualche lunga infermità, ò perche sono stato cagione de i disordini, ch'elle hanno commesso, somministrando cibi nociui à loro richiesta, se bene mosse da compassione per non contristarle, ò perche hanno loro dato qualche medicamento senza l'ordine del Medico, peccano mortalmente.

Quando poi non auuertono à i rimedi per por-

gerli à tempo ſecondo la regola del Medico, che perciò non ſono gioueuoli, ò fanno contrario effetto aumentandoſi il male, & molte volte cagionando la morte, peccano grauemente, & anche mortalmente, ſecondo le circoſtanze.

Quando ſono negligenti in cibare l'inferme, & per queſto ſi indeboliſcono, & il male ſi graua, peccano grauemente.

Quando non s'adoperano con amoreuolezza, & carità in eſſortar l'inferme à pigliar i rimedi ordinati dal Medico, anzi con parole aſpre, & quaſi orgoglioſe le contriſtano, mentre che elle afflitte dal male, ricuſano di riceuerli, peccano.

Quãdo vſano coſa ſuperſtitioſa per guarire qualche male, peccano mortalmente.

Quando per negligenza tardano d'auuiſar la Superiora, accioche proueda à i biſogni delle inferme, così temporali, come ſpirituali, peccano.

Se ſono traſcurate in procurare, che alle inferme pericoloſe di morte, ſieno à tempo debito miniſtrati i Santi Sacramenti, peccano grauemente.

Se ſenza neceſſità, e licenza ſtanno à mangiar con le inferme, maſſimamente per affetto particolare, peccano.

Quelle, che ſenza licenza ſi ſeruono per proprio vſo delle coſe deputate à beneficio delle inferme, peccano più, & meno grauemente, ſecondo le circoſtanze, & coſe.

Quelle,

Quelle, che lasciano l'oratione mentale, & il Choro, & l'altre ordinationi senza necessità, peccano.

Quelle, che hanno ardire d'introdurre da se nel Monastero senza participatione della Superiora, il Medico, ò Chirugico, ò altra persona necessaria, essendo questa propria cura della medesima Superiora, peccano.

Delle Dispensere. Cap. XXVI.

I ricordino le Dispensere, che i cibi, & le altre cose, che apparecchiano, & dispensano, sono di Dio; & che la famiglia, à cui si dispensa, & ministra, è similmente di Dio: Facciano dunque in maniera, che il tutto piaccia à Dio, di cui sono li doni: Li distribuiscano à chi bisogna, & neghino à chi si deue. Fuggano i due estremi, Auaritia, & Prodigalità, & non siano accettatrici di persone. Si reputino à grand'honore, di poter in ciò imitare gli Angeli, i quali non si sdegnano di ministrare à noi vilissimi huomini, come dice l'Apostolo. Heb.cap.1

Quelle dispensere adunque, che per negligenza, e trascuraggine sono tarde à soccorrere à i bisogni delle Monache, & à prouedere alle necessità del Monastero, peccano, & molto più se'l fanno per auaritia, ò per mala volontà.

Quelle,

Quelle, che de' beni del Monastero sono prodighe, consumandoli senza discretione, & non dispensandoli fedelmente, ò non trattando vgualmente tutte le Monache conforme al loro bisogno, & à gli ordini delle Superiori senza eccettione di persone, peccano.

Se per la commodità, che hanno della roba del Monastero, vogliono sodisfare à' loro gusti, & appetiti licentiosamente, peccano.

Se per vso particolare, ò d'altra persona consumano cosa, laquale non è conceduta dal Superiore, ò dalla Superiora, peccano.

Se hauendo venduto roba, come vino, grano, ò altra cosa, anche in poca quantità, si sono ritenuti i denari appresso di se senza licenza della Superiora, peccano mortalmente contra la pouertà, se la quantità della cosa venduta, ò il denaro cauatone è notabile, & tale, che se si rubbasse, si peccherebbe mortalmente, perche *Modicitas rei excusat à mortali ratione leuitatis materiæ;* come è stato auuertito nel voto della Pouertà.

Se per loro colpa, ò negligenza lasciano guastare le robe della dispensa, peccano.

Se permettono, che nella dispensa si facciano collationi, merende senza licenza della Superiora, peccano.

Se nella distributione delle cose non seruono gli ordini dati dalla Superiora, peccano.

Se

Se delle robe consumate per uso del Monastero hanno scritto di più ne' libri de' conti, peccano grauemente, & alle volte mortalmente.

Se alle Monache, ò forestieri hanno imprestato denari, ò roba senza licenza della Superiora, peccano.

Se sotto pretesto di negotij della casa, potendosene sbrigare, lasciano d'andar in Choro, & à i Capitoli generali, peccano.

Delle Cuccinare. Cap. XXVII.

LE Cuccinare douranno con allegrezza d'animo accettar quest'vfficio; poiche operando intorno ad esso come conuiene, essercitano particolari virtù, come d'humiltà, d'vbbidienza, di mansuetudine, di patienza, & se bene l'vfficio pare basso, & vile, nondimeno in esso possono risplendere queste, & altre virtù altissime.

Quella, che ricusa di far quest'vfficio datole dall'vbbidienza, perche nol reputa degno di se, oltre alla disubbidienza, che commette, fà atto di superbia, & dà mal essempio alle altre Monache.

Quella, che accetta l'vfficio per compiacere ad alcuna sua diuota, sperandone commodità di darle cibo à suo gusto fuori del comune, & vso ordinario, pecca grauemente.

Se

Se l'accetta per poter mangiar lautamente, pecca venialmente; ma se perciò ella fà spesso patire le Monache del lor bisogno in cosa di rileuo, pecca mortalmente.

Se non essercita l'vfficio volentieri, & prontamente per vbbidienza, ma solamente per timor seruile, pecca.

Se auuertentemente dà occasione alle Monache di disgusto, ò perche i cibi non sono ben conditi, & cotti, come conuiene, ò perche non sono apparecchiati à tempo, massimamente per l'inferme, & quelle, che patiscono qualche indispositione, pecca.

Quella, che à bello studio fà cibo pregiuditiale alla sanità delle Monache, ò tien mano ad altra, che li faccia, pecca mortalmente, se qualche circostanza non la scusa, & salua.

Quelle, che vsano partialità soccorrendo nel viuere à i bisogni d'vna, & non dell'altra, ò per disordinato affetto, ò per odio, pecca grauemente.

Quella, che senza licenza della Superiora dà à qualche Monaca roba del Monastero, ò fà cuocere per alcuna particolar senza licenza qualche cosa da mangiare, che non è del Monastero, ma venuta da' suoi parenti, ò d'altra persona, pecca.

Se con dar aiuto à quelle, che viuono in particolare contra gli ordini, & instituti della Religione, fomenta la proprietà, accorgendosene, pecca mortalmente.

 Quella,

Quella, che permette in cucina conuenticoli da mangiare senza licenza della Superiora, e molto più contra il comandamento fatto, pecca grauemente.

Quella, che trascuratamente dissipa la roba destinata al viuere delle Monache, con gran danno del Monastero, & senz'alcun giouamento, pecca grauemente.

Se nella prouisione de' seruitori, ò delle seruenti per lo vito allarga la mano, dando più di quello è stato ordinato dalla Superiora, pecca, & anche mortalmente, se l'eccesso è notabile con obligo di restitutione al Monastero.

La Cucinara maggiore pecca non auuisando la Superiora de i disordini, che occorrono in cucina per prouederui.

Peccano grauemente abbruciando quantità di legna maggiore del bisogno, massimamente quando lo fanno per dispetto di chi le auuisa ad esser in ciò moderate.

Quelle, che dicono parole brusche, & impertinenti contra le Monache, le quali tal volta praticano in cucina per bisogno, peccano.

Quelle, che non vsano ogni diligenza possibile, perche gli instrumenti, & i vasi di cucina sieno mondi, & netti, onde per tal lordura le Monache si muouono à schifo, peccano.

Quelle, che sono negligenti, & pigre, che non vogliono sopportare le fatiche della cucina, onde

le sue compagne vengono grauate fuori di misura indiscretamente, peccano.

Quelle, che commodamente possono far l'officio della cucina in tempo, che non sono occupate nel Choro, tanto più, quando sono aiutate dalle Conuerse, & nondimeno con questa scusa lasciano il Choro, peccano.

Delle Caneuare. Cap. XXVIII.

QVella, che se bene teme il vino, procura nondimeno l'officio della cantina, pecca esponendosi à manifesto pericolo d'offender Dio con l'ebrietà.

Quando per negligenza, e trascuraggine della Caneuara il vino si guasta, & và à male, pecca.

Se è trascurata notabilmente in tenere nette le botti, ò sieno vaselli, & accommodarli in maniera, che non piglino odor cattiuo; ouero hauendo odor cattiuo per trascuraggine vi mette dentro vin buono, pecca più ò meno, secondo la qualità, & il danno, che si riceue.

Se non cerca di dar sodisfattione alle Monache, essendo auuertita, facendo bere il vino fuori di tempo, come per esempio quello che si douerebbe bere la state, il fà bere il verno, & quello del verno il fà bere la State, onde nasce & alle Monache poca sanità, & al Monastero notabil danno, pecca grauemente.

Se quando dalla Superiora vien ordinato, che si dia tanta quantità di vino alle Monache, ella per odio ne dà meno, ò per affetto disordinato ne dà più ad alcune, facendone perciò patir l'altre, pecca notabilmente, & può esser mortalmente conforme alla sua mala volontà.

Se per bere essa buon vino, & per darne abbondantemente alle sue amiche, fà bere il vino adacquato alle Monache, pecca.

Se hauendo ordine dalla Superiora di temperar il vino, lo fà bere così puro per compiacer alle Monache, pecca contra l'vbbidienza, & contra la pouertà, & contra la temperanza.

Se hauendo prohibitione dalla Superiora di non toccar vn tal vasello, ella ne bee, ò ne dà alle sue amiche senza licenza, pecca grauemente.

Se inganna la Superiora, affermando esser finita vna tal botte di vino, e poi ella se'l bee, ò il fà bere alle sue compagne, pecca grauemente.

Se dà vino fuori di casa senza licenza della Superiora, ò à Monache per dar poi fuori del Monastero, pecca mortalmente, se è quantità notabile.

Se somministra vino alle Monache stesse fuori dell'ordinario senza licenza della Superiora, pecca.

Se dà ricetto in caneua senza licenza della Superiora à Monache per mangiar, & dà loro poi da bere, pecca, tanto più se essa entra nella medesima compagnia.

Se

Se per pigliarsi burla, & per ridere, dà vino ad alcuna, credendo, che sia per imbriaccarsi, pecca mortalmente, e molto più se nel vino vi mette cosa, che serue per l'istesso effetto.

Se dà da bere à quelli, che sono in parlatorio senza licenza, tanto più se sono maschi, ancorache lo faccia ad instanza di qualche Monaca, pecca.

Se dà da bere à gli huomini, che entrano in casa per qualche lauoro, senza licenza della Superiora, pecca, & se per affetto disordinato, ò ad instanza di qualche Monaca, che desidera dar da bere à quelli, che acconciano l'organo, ò à barbieri, ò à i Medici, ò altri Maestri da lauoro, pecca grauemente, & potrà esser mortalmente, esponendo se, ò altre à pericolo dell'honestà, & dando mal essempio à chi vede, ò sà questo.

Se dà vino à fattori, à seruitori, & altri di più di quello, che è stato ordinato dalla Superiora, pecca grauemente, & è mortalmente, se è cosa notabile.

Se riceuendo seruitio da alcuna persona in particolare, ò per qualche lauoro, che hà fatto fare, le dà tanto vino per sua mercede, ò rimuneratione, pecca più, ò meno secondo la circostanza, se è senza licenza della Superiora.

Quella, che stà sola con huomini in cantina, pecca grauemente, & può esser mortalmente, tanto più s'ella è giouane, sì perche non fugge il pericolo, sì perche contrauiene à gli ordini.

Quella, che con brentori, portadori, ò fachini in cantina si trattiene à parlar seco senza necessità, molto più à ridere, & burlare, & non gli fà vscir subito, che han spedito il seruitio della cantina, pecca grauemente, & alle volte sarà mortalmente.

Quella, che ammette fachini, portadori, ò brentori à mangiar in cantina, ò alla porta loro da mangiare, pecca grauemente.

Quella, che hauendo veduto ne' brentori, ò ne' fachini cosa contra l'honestà, ò in danno del Monastero, non ne auuisa la Superiora in generale, acciochè vi proueda, non potendo ella porgerui rimedio, pecca grauemente, & secondo la circostanza può esser mortalmente.

Quella, che si serue di brentori, ò de' fachini, che stanno in cantina per portare ambasciate, ò lettere fuori del Monastero, pecca grauemente, se non vi è la licenza della Superiora, & può esser mortalmente, secondo la circostanza.

Delle Vestiare. Cap. XXIX.

LA Vestiara, che non attende à seruire alla commodità delle Monache senza mormoratione, tardando fuori di necessità à dar loro quel vestimento, del quale elle hanno bisogno, pecca, massimamente se vsa partialità.

Se alle Monache senza liceza dà vestiméti di più del

del lor bisogno prescritto, potrà peccare mortalmente.

Se per colpa, ò negligenza sua non tenendo i panni dell'Inferme contagiose separati da gli altri, alcuna s'inferma; pecca mortalmente per il graue danno, che ne segue.

Se nel fare ò cucire i panni vi fà cuciture, ò altre cose disusate, che inducono vanità nel Monastero circa l'habito, pecca grauemente.

Se vsa superfluità ne gli acconciamenti de' panni, pecca.

Se per gran trascuraggine nel gouerno de' vestimenti, è cagione, che si gualstino, ò tarlino, pecca, & ancora mortalmente secondo la notabilità del danno.

Delle altre Officiali. *Cap. XXX.*

Quelle, che hanno in custodia i panni di lino bianchi, le fornare, quelle, che hanno cura de' polli, del giardino, de' bucati, & d'altri offici, che non sono tocchi nella presente opera, per non far più grosso volume, & generar tedio, debbono intendere, che da tutto quello, che si è detto delle altre officiali particolari hanno ancora esse da cauar quello, che appartiene à gli offici loro: & in generale debbono saper tutte, che peccano nelle cose seguenti.

Se non

Se non fanno diligentemente l'officio loro, onde si cagiona danno al Monastero, ò alle Monache particolari.

Se delle cose, che hanno cura, si vsurpano per loro in particolare, ò danno ad altre Monache, ò à persone forastiere, senza licenza.

Se trasgrediscono in essi gli ordini, le consuetudini, & Regole, ò permettono, che altre il facciano.

Se non dependono del tutto dalla volontà de' Superiori nell'esegutione delle cose commesse alla lor cura, e maneggio.

Delle Conuerse. Cap. XXXI.

Come le Conuerse sono accettate nel Monastero per li ministeri temporali, così debbono intendere, che l'officio loro di seruire alle Monache è cosa altissima, se però in esso si essercitaranno con spirito, feruore, & carità, puramente per amor di Dio, & non per altro fine creato; & che più alta, degna, & nobil cosa è fare la cucina, & altri vilissimi officii per amor di Dio, che seruire di camariero, ò di secretario ad vn Prencipe, ò Rè mondano con mira all'interesse di mercede temporale. Debbono consolarsi molto le Monache conuerse, considerando che auanti la Maestà di Dio, & ne gli occhi suoi Santissimi la grandezza non si misura dalla speciosità, & preeminen-

minenza de gli offici, ſtato, grado, ò conditione delle perſone; ma ſi bene dalla grandezza, della carità, & merito di ciaſcuna perſona, di modo, che ſe le conuerſe faranno gli offici loro con maggior ſpirito, feruore, e carità delle altre Monache, che eſercitano i primi offici del Monaſtero, ſaranno più grande di loro nel coſpetto del Signore, & goderanno maggior gloria in Cielo. Per tanto non debbono eſſer diſprezzate dalle Monache da vfficio, & mal trattate con parole, ò con fatti, ricordandoſi, che ſono ſorelle loro in Chriſto, & legate con eſſo di ſpiritual legame, ſpoſe anch'elle del Celeſte Rè, & che però peccano grauemente trattãdole nel modo ſopradetto, Peccano però le Conuerſe non conoſcendo lo ſtato loro, & non ſi portando come ad eſſe conuiene.

La Conuerſa, che fugge la fatica, ò ſtà otioſa, & non s'impiega diligentemente nell'officio ſuo, pecca grauemente, perche defrauda il Monaſtero del fine, per lo quale è ſtata ammeſſa.

Quella Conuerſa, che ſenza licenza della Superiora ſerue à Monache particolari, laſciando perciò il ſeruigio comune del Monaſtero, pecca grauemente.

Quella, che ſerue ad alcuna Monaca con affetto diſordinato, onde le altre ne reſtano offeſe, pecca grauemente.

Quella, che ricuſa di ſeruir à qualche Mona-

ca per sdegno, ò ira, pecca.

Quella, che serue per interesse temporale à Monaca particolare, pecca.

Quella, che non porta rispetto alle Monache d'officio, secondo il grado di ciascuna, pecca.

Quella, che essendo ripresa dalla Superiora, ò dalle officiali maggiori, non l'ascolta humilmente, ouero risponde con superbia, & contumacia, pecca non leggiermente.

Quella, che serue brontolando, & mal volentieri, pecca.

Pecca grauemente quella, che è cagione di far sollevare le altre Conuerse, onde ne segue gran disturbo nel Monastero.

Finalmente le Conuerse s'intendano obligate all'osseruanza delle Regole, & de' voti come l'altre: onde peccano anch'elle in tutte quelle cose, nelle quali peccano le altre, fuoriche nella recitatione dell'officio diuino, al quale non sono elle tenute.

Per fine di quest'opera considerino tutte le Monache, particolarmente le Superiori, che si come vn sauio padre di famiglia, ilquale hà vasi d'oro, d'argento, & di bronzo in abbondanza, trà questi non sprezza però alcun'altro, che sia di terra, rotto, ò brutto, perche egli sà, che in vna gran casa niente quasi è inutile: così ancorache ne' loro pij luoghi, e Monasteri si trouino molti libri d'oro, e pretiosi, à cui paragone il presente libretto paia vile; elle non-

dimeno

dimeno non sdegneranno di metterlo trà loro, essendo io certo, che ad alcuna non sarà inutile del tutto.

Piaccia à Dio per sua infinita bontà, & misericordia, che quell'amore, & zelo verso le Spose di Giesu Christo, ilqual creò, & partorì quest'opera, comunicandosi, & diffondendosi per sempre nelle menti de' Padri Confessori, l'abbraci, e la fauorisca; poiche tutte le cose si conseruano nel loro principio: & che io possa insieme assicurarmi di dire con San Paolo; *Non quæro datum, sed fructum;* Io non cerco (come espone San Gregorio) il dono dell'opera; ma il frutto dell'intentione, che è stata di piacere solamente à Giesu Christo: *Qui sit benedictus per infinita secula seculorum.*

Philip. c. 4

19. moral. cap. 10.

IL FINE.

Il prezzo di questo libro sciolto è tassato soldi trentadue.